Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 25 del 31 gennaio 1933 - XI

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. **1879.**

Riordinamento dell'organizzazione centrale e periferica della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria e approvazione di nuovi statuti della Confederazione medesima e delle Associazioni ad essa aderenti.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. **1880.**

Riordinamento dell'organizzazione centrale e periferica della Confederazione nazionale Sindacati fascisti dell'agricoltura e approvazione di nuovi statuti della Confederazione medesima e delle Associazioni ad essa aderenti.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. **1881.**

Riordinamento dell'organizzazione centrale e periferica della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio e approvazione di nuovi statuti della Confederazione medesima e delle Associazioni ad essa aderenti.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. **1882.**

Riordinamento dell'organizzazione centrale e periferica della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione e approvazione di nuovi statuti della Confederazione medesima e delle Associazioni ad essa aderenti.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. **1883.**

Riordinamento dell'organizzazione centrale e periferica della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne e approvazione di nuovi statuti della Confederazione medesima e delle Associazioni ad essa aderenti.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 1879.

Riordinamento dell'organizzazione centrale e periferica della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria e approvazione di nuovi statuti della Confederazione medesima e delle Associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2726, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria e fu approvato il relativo statuto;

Visto il Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 33, con il quale furono approvate alcune modifiche al cennato statuto;

Visto il Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 79, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico alle Associazioni sindacali aderenti alla cennata Confederazione e furono approvati i relativi statuti;

Viste le domande in data 10 ottobre 1931, e 5 febbraio 1932 con le quali la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria ha chiesto l'approvazione di un nuovo assetto della organizzazione centrale e periferica e l'approvazione di nuovi statuti per la Confederazione e le Associazioni aderenti;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria secondo il testo annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2726.

Art. 2.

È revocato il riconoscimento giuridico concesso con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 79, alle Federazioni nazionali, alle Unioni provinciali, ed ai Sindacati provinciali, interprovinciali e nazionali, aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria ed indicati nell'elenco annesso al citato Nostro decreto.

Art. 3.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle seguenti Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria:

1. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle industre dell'abbigliamento;
2. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle industrie dell'acqua, gas, elettricità;
3. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle industrie dell'alimentazione;
4. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle industrie dell'arredamento;
5. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle industrie della carta e stampa;
6. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle industrie della chimica e del vetro;
7. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle industrie dell'edilizia;
8. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle industrie dello spettacolo;
9. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle industrie estrattive;
10. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle industrie metallurgiche;
11. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle industrie tessili;
12. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle industrie della pesca.

Sono approvati gli statuti delle Federazioni nazionali di cui al precedente comma, secondo i rispettivi testi, conformi al modello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, ai seguenti Sindacati nazionali aderenti alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle industrie dello spettacolo ed alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria:

1. Sindacato nazionale fascista del teatro lirico;
2. Sindacato nazionale fascista del teatro drammatico;
3. Sindacato nazionale fascista del teatro di operette, riviste e varietà;
4. Sindacato nazionale fascista degli sportivi professionisti;
5. Sindacato nazionale fascista degli attori e dei tecnici cinematografici.

Sono approvati gli statuti dei Sindacati nazionali di cui al comma precedente secondo i rispettivi testi, conformi al modello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 5.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle Unioni provinciali dei Sindacati fascisti dell'industria, costituite in ciascuna provincia del Regno, con competenza territoriale sulla rispettiva Provincia e con sede nel capoluogo di Provincia.

Sono approvati gli statuti delle Unioni provinciali di cui al precedente comma secondo i rispettivi testi, conformi al modello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 del Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2726, sono applicabili anche nei confronti delle Associazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 131. — MANCINI.

Statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Con la denominazione di « Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria » è costituita con sede in Roma un'associazione che riunisce tutte le Associazioni sindacali legalmente riconosciute degli impiegati, operai e lavoranti a domicilio dipendenti da aziende industriali e da botteghe artigiane, nonchè degli appartenenti alle altre categorie che, per determinazioni del Ministero delle corporazioni, siano inquadrabili nella Confederazione.

Fanno inoltre parte della Confederazione gli enti ed istituti assistenziali che eventualmente si costituissero a vantaggio delle categorie inquadrate per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

La Confederazione, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, e, in quanto giuridicamente riconosciuta, ha, nei limiti stabiliti dalla legge, dalle disposizioni delle Autorità governative e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le Associazioni che la compongono.

Art. 2.

La Confederazione è formata:

a) dalle Federazioni nazionali;

b) dai Sindacati nazionali;

c) dalle Unioni provinciali;

d) dagli enti ed istituti assistenziali eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 3.

La Confederazione ha per scopo di tutelare gli interessi delle categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti in armonia con quelli superiori della Nazione, secondo i dettami della Carta del Lavoro.

Essa si prefigge, inoltre, scopi di assistenza economico-sociale, di educazione nazionale e morale, di istruzione professionale e di incremento della produzione.

Per il raggiungimento dei suoi fini spetta alla Confederazione di:

a) disciplinare l'inquadramento sindacale di tutte le categorie rappresentate, secondo le direttive dei competenti organi statali;

b) stabilire, nei limiti di legge, le direttive da osservarsi dalle Associazioni aderenti nella trattazione di questioni sindacali;

c) curare il coordinamento dell'azione assistenziale delle Associazioni aderenti per realizzare la massima unità di indirizzo e la più salda collaborazione;

d) rappresentare legalmente le categorie inquadrate, quando la rappresentanza non spetti alle Associazioni aderenti, rispetto alle pubbliche autorità, alle corrispondenti Associazioni sindacali di datori di lavoro ed alle altre Associazioni sindacali, dinanzi alla Magistratura del lavoro e, infine, nei confronti di enti od associazioni che abbiano fini interessanti le attività inquadrate.

Previo consenso del Governo, la rappresentanza delle Associazioni inquadrate potrà essere assunta anche al di fuori del territorio del Regno;

e) adoperarsi, su richiesta delle parti, per dirimere amichevolmente le questioni e le vertenze che potessero sorgere fra le Associazioni aderenti o fra queste ed altri organismi sindacali;

f) studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche che siano di interesse generale;

g) stipulare contratti collettivi di lavoro nazionali interessanti le categorie rappresentate; assistere le Associazioni aderenti nella stipulazione dei contratti di loro competenza sostituendosi anche ad esse, quando ciò sia ritenuto necessario od opportuno;

h) provvedere alla nomina o designazione dei rappresentanti in tutti gli enti, consessi ed organismi in cui sia richiesta od ammessa la rappresentanza delle categorie inquadrate, quando la rappresentanza stessa sia esplicitamente attribuita alla Confederazione, o quando, anche in mancanza di esplicita attribuzione, la nomina o la designazione non debba o non possa essere effettuata dalle singole Associazioni aderenti;

i) fare, a norma di legge, le proposte dei candidati per le elezioni dei deputati al Parlamento Nazionale;

l) autorizzare le Associazioni aderenti a proporre azioni dinanzi la Magistratura del lavoro, quando siano falliti i tentativi di amichevole componimento;

m) promuovere la costituzione di nuove Associazioni sindacali o di istituti di assistenza economica, di istruzione professionale o di educazione morale e nazionale quando ciò sia ritenuto utile od opportuno per l'inquadramento delle attività rappresentate o per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

n) adempiere a tutti gli altri compiti e funzioni che le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità dello Stato.

TITOLO II.

ASSOCIAZIONI ADERENTI.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte della Confederazione le Associazioni o gli Istituti assistenziali, non ancora riconosciuti, debbono presentare alla Presidenza della Confederazione regolare domanda accompagnata da copia dello statuto e da una relazione intorno alle origini ed all'attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda dovrà contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

La Confederazione ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alla deliberazione del Direttorio confederale; se essa è accettata, la Presidenza della Confederazione dovrà richiedere al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico dell'Associazione sindacale o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se la domanda non è accolta, la Presidenza della Confederazione ne informa il Ministero delle corporazioni specificando i motivi che hanno determinato il diniego. È fatta salva la facoltà della Associazione interessata di far ricorso, a norma di legge, al predetto Ministero.

Comunque, se entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, la Confederazione non abbia fatto conoscere le proprie decisioni, s'intenderà che la domanda stessa non sia stata accolta, e l'Associazione avrà facoltà di proporre il ricorso di cui al comma precedente.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni ed agli Istituti assistenziali regolarmente iscritti e giuridicamente riconosciuti.

Essi sono tenuti a fornire alla Confederazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti, nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione alla Confederazione impegna l'Associazione o l'Istituto assistenziale senza limite di tempo.

L'Associazione o l'Istituto, il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Confederazione.

TITOLO III.

Organi della Confederazione.

Art. 7.

Sono organi della Confederazione:

a) il Congresso;
b) il Consiglio nazionale;
c) il Direttorio confederale;
d) il presidente.

Congresso.

Art. 8.

Il Congresso è costituito dai segretari delle Federazioni nazionali e delle Unioni provinciali, dai segretari e dai membri dei Direttori dei Sindacati nazionali e dai capi delle sezioni provinciali di categoria costituite in seno alle Unioni provinciali.

Partecipano di diritto al Congresso i membri del Direttorio confederale; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti i resoconti morali e finanziari della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Congresso i sindaci.

Il Congresso si riunisce in via ordinaria una volta ogni quattro anni; in via straordinaria potrà essere convocato anche prima di tale termine quando il Direttorio confederale lo creda opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dai sindaci.

La convocazione sarà fatta dal presidente, a cura del quale, almeno dieci giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Congresso, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Congresso è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il presidente della Confederazione è di diritto presidente del Congresso. Egli però non può presiedere il Congresso nelle discussioni riguardanti i resoconti morali e finanziari della sua gestione. Il Congresso elegge in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta, per appello nominale. Il presidente del Congresso stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 9.

Il Congresso è l'organo supremo della Confederazione e sopraintende alla attività generale di essa.

Spetta al Congresso:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Confederazione e sulle direttive generali che devono essere da essa seguite;

b) di eleggere il presidente della Confederazione e cinque membri del Direttorio;

c) di approvare i resoconti morali e finanziari;

d) di nominare i sindaci, tre effettivi e due supplenti;

e) di proporre i candidati per le elezioni dei deputati al Parlamento Nazionale;

f) di deliberare sulle modificazioni allo statuto confederale;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato.

Consiglio nazionale.

Art. 10.

Il Consiglio nazionale è costituito dai segretari delle Federazioni nazionali e delle Unioni provinciali.

Partecipano di diritto al Consiglio nazionale i membri del Direttorio confederale; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo della loro gestione.

Il Consiglio nazionale si riunisce in via ordinaria, una volta ogni anno, per i seguenti argomenti:

a) sviluppi e riforme delle leggi protettive del lavoro;

b) orientamenti della tecnica industriale in rapporto con il rendimento e la difesa del lavoro;

c) inquadramento centrale e periferico della Confederazione e delle Associazioni aderenti;

d) contributi sindacali (obbligatori e suppletivi);

e) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Confederazione ed esame delle relazioni finanziarie dei sindaci;

f) elezione dei membri del Direttorio confederale e dei sindaci che vengano per qualsiasi ragione a cessare dalla carica nell'intervallo fra un Congresso e l'altro.

In sede di approvazione di bilancio preventivo il Consiglio potrà delegare al presidente della Confederazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste dal Ministero delle corporazioni.

Per la convocazione del Consiglio nazionale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite per il Congresso della Confederazione.

Direttorio confederale.

Art. 11.

Il Direttorio confederale, oltre che dal presidente della Confederazione, che lo presiede, è composto dai segretari delle Federazioni nazionali, da cinque membri eletti dal Congresso e da un membro nominato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra tra i suoi soci, iscritti ad una delle Associazioni aderenti alla Confederazione.

Del Direttorio farà anche parte un rappresentante degli enti ed istituti assistenziali aderenti alla Confederazione, designato dagli organi direttivi degli enti stessi d'accordo fra loro.

I membri elettivi del Direttorio confederale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 12.

Il Direttorio confederale si riunisce normalmente una volta ogni bimestre, straordinariamente tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri o dai sindaci.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri del Direttorio oltre il presidente.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del Direttorio che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, decorsi dieci giorni dalla notifica all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso, entro un mese dalla notifica, ricorso, al Ministero delle corporazioni.

Art. 13.

Il Direttorio confederale ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Congresso e del Consiglio nazionale;

b) di deliberare lo schema del bilancio preventivo della Confederazione da sottoporsi alla approvazione del Consiglio nazionale;

c) di deliberare sulla convocazione del Congresso e del Consiglio nazionale formulando l'ordine dei lavori:

d) di deliberare sulla ammissione alla Confederazione di Associazioni sindacali o di Istituti, costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

e) di deliberare sui ricorsi dei lavoratori cui sia negata l'ammissione nelle Associazioni aderenti;

f) di deliberare i provvedimenti di sua competenza previsti dalle norme disciplinari;

g) di deliberare sugli atti indicati dalle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni;

h) di approvare gli atti delle Associazioni aderenti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, in quanto nel decreto di riconoscimento delle Associazioni stesse siano attribuite alla Confederazione le funzioni di tutela. In tale sede non avrà diritto a voto il membro del Direttorio segretario della Federazione dei cui atti si discute;

i) di deliberare su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal presidente, che non sia di competenza del Congresso o del Consiglio;

l) di esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio nella sua prossima riunione;

m) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal Congresso, dal Consiglio, dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato.

Presidente.

Art. 14.

Il presidente della Confederazione è eletto dal Congresso; dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

La sua elezione deve essere approvata a norma di legge.

Art. 15.

Il presidente dirige e rappresenta la Confederazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente del Congresso, del Consiglio nazionale e del Direttorio. Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni aderenti, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra le varie Associazioni confederate ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dalle norme emanate dalle autorità competenti.

Spetta, altresì, al presidente:

a) l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 29, primo comma, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nei riguardi delle Associazioni confederate quando l'esercizio delle funzioni stesse sia attribuito alla Confederazione;

b) ratificare i contratti di lavoro che siano stati stipulati dalle Associazioni aderenti:

c) deliberare l'intervento della Confederazione nelle controversie innanzi alla Magistratura del lavoro;

d) provvedere alla nomina ed al licenziamento degli impiegati;

e) designare o nominare i rappresentanti della Confederazione in tutti gli enti, organi e consessi in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

f) esercitare in caso di urgenza i poteri del Direttorio. Le relative deliberazioni dovranno essere sottoposte al Direttorio nella prossima riunione.

Art. 16.

Possono essere nominati o eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengano alla categoria o che comunque ne siano la espressione.

I dirigenti della Confederazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 17.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Confederazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Direttorio confederale, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato.

Art. 18.

Le entrate della Confederazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci delle Associazioni di primo grado aderenti, saranno stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 19.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci delle Associazioni aderenti;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Confederazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 20.

Le norme da osservarsi dalla Confederazione e dalle Associazioni aderenti per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio saranno stabilite con apposito regolamento che sarà deliberato dal Direttorio confederale e sottoposto all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Resta comunque stabilito che i dirigenti della Confederazione e delle Associazioni aderenti che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione, approvata ai sensi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 21.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio confederale ed approvato dal Consiglio nazionale.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma, per la compilazione ed approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 23.

Il Congresso nomina ogni quattro anni cinque sindaci, tre effettivi e due supplenti, i quali devono assistere alle riunioni del Congresso stesso e del Consiglio nazionale e possono intervenire a quelle del Direttorio confederale.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio nazionale ed al Congresso e comunicata al Ministero delle corporazioni.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 24.

Le Federazioni nazionali, i Sindacati nazionali e le Unioni provinciali prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di datori di lavoro o per la modifica di un contratto esistente, devono informare la Confederazione ed attendere regolare autorizzazione a trattare.

La Confederazione può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato per assistere alle trattative e alla conclusione del contratto e può altresì, in qualsiasi momento, avocare a sè la trattazione di questioni o vertenze o la stipulazione di contratti collettivi di competenza delle Associazioni aderenti, quando le questioni, le vertenze ed i contratti stessi abbiano carattere generale o particolare importanza per le categorie inquadrate e quando le Associazioni interessate non riescano a concludere gli accordi.

I contratti collettivi di lavoro, stipulati dalle Associazioni aderenti, non sono validi se non abbiano riportata la ratifica della Confederazione.

Art. 25.

I contratti collettivi stipulati dalla Confederazione sono firmati dal presidente, quale rappresentante della Confederazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, se lo ritenga opportuno, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

Art. 26.

Le Associazioni confederate non potranno adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

La Confederazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero fra le Associazioni confederate e le altre Associazioni sindacali sostituendosi alle prime tutte le volte che le controversie abbiano carattere generale o rivestano particolare importanza.

Art. 27.

Indipendentemente dal disposto del precedente articolo spetta alla Confederazione di concedere alle Associazioni confederate la preventiva autorizzazione per proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro. Le Associazioni confederate che siano convenute in giudizio debbono darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 28.

Il presidente della Confederazione delibera sui ricorsi contro la espulsione dalle Associazioni confederate, sulla base delle informazioni e degli elementi di fatto forniti dalle Associazioni e delle eventuali discolpe e difese scritte che gli interessati avranno avuto cura di comunicare alle Associazioni stesse.

La decisione sul ricorso deve essere, a cura del Segretario dell'Associazione confederata, notificata all'interessato mediante lettera raccomandata. L'interessato ha diritto di ottenerne copia integrale.

In ogni caso l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni contro i provvedimenti di cui ai comma precedenti.

Art. 29.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura, oppure la sospensione dalla carica e dalle funzioni, per un periodo non superiore a sei mesi, ai dirigenti delle Associazioni confederate, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

I provvedimenti di cui al precedente articolo potranno essere attuati solo dopo che dal presidente sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Per gli stessi provvedimenti è in facoltà del presidente di chiedere il parere o la decisione del Direttorio confederale.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 31.

Spetta al Direttorio confederale di deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti delle Associazioni confederate nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali della organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso nazionale o morale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Prima di prendere la deliberazione di cui al comma precedente, debbono contestarsi, all'interessato, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di quindici giorni per presentare le giustificazioni.

Art. 32.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti le Associazioni confederate o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'ente, il presidente della Confederazione è tenuto a farne denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma 2, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 33.

Il Direttorio confederale è tenuto a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni dei Direttori delle Associazioni confederate, ove si ravvisi che possa occorrere, da parte del Ministero stesso, l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 8, comma 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 34.

Il Direttorio confederale è tenuto a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni delle Associazioni confederate, nei riguardi delle quali si renda eventualmente necessaria la revoca del riconoscimento a norma dell'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 35.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio confederale o da un terzo dei componenti il Congresso.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla Presidenza della Confederazione.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Congresso e le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno i tre quinti dei componenti il Congresso aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, le modifiche potranno anche essere deliberate dal Consiglio nazionale.

È salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 36.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Confederazione, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 37.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

Mussolini.

Statuto delle Federazioni nazionali dei Sindacati fascisti dell'industria.

TITOLO I.

Costituzione — Scopi — Competenza.

Art. 1.

È costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle industrie. . . . .

La Federazione estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni ed istruzioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta e, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dal presente statuto e da quello della Confederazione, ha la rappresentanza nazionale della categoria per la quale è costituita.

Art. 2.

La Federazione nazionale è formata:

a) dalle sezioni provinciali della categoria rappresentata dalla Federazione, costituite in seno alle Unioni provinciali (1);

b) dagli enti ed istituti assistenziali a carattere nazionale creati per la categoria, per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 3.

La Federazione, nell'ambito della sua competenza, si propone:

a) di rappresentare legalmente la categoria che la compone, rispetto alle Autorità politiche ed amministrative, alle corrispondenti Associazioni dei datori di lavoro, agli enti, istituti ed associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti la categoria rappresentata, e, infine, dinanzi alla Magistratura del lavoro;

b) di coordinare, secondo le direttive impartite dalla Confederazione, le attività delle Unioni provinciali da cui dipendono le sezioni aderenti, limitatamente alla categoria rappresentata dalla Federazione nazionale ed in armonia con gli interessi della categoria stessa e con quelli superiori della Nazione;

c) di studiare e risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, tecnici, sindacali e sociali relativi alla categoria;

d) di stipulare contratti aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata dalla Federazione e sostituirsi eventualmente alle Unioni provinciali nella stipulazione dei contratti locali e nella azione di loro competenza;

e) di attuare, a vantaggio degli appartenenti alla categoria, fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione in correlazione alla attività che nello stesso campo svolgono le Unioni provinciali e le altre Federazioni nazionali;

f) di promuovere la creazione e favorire lo sviluppo di istituti ed enti a carattere nazionale, aventi per iscopo la istruzione professionale e tecnica e la educazione nazionale dei lavoratori appartenenti alla categoria;

g) di esperire azione conciliatrice nelle controversie collettive interessanti la categoria rappresentata ed adempiere a tutti gli altri còmpiti che le derivino dalla Carta del Lavoro o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità e della Confederazione, nonchè dal presente statuto.

Art. 4.

L'iscrizione delle sezioni alla Federazione nazionale avviene di diritto contemporaneamente alla loro costituzione in seno alle Unioni provinciali.

Art. 5.

L'iscrizione (1) degli istituti ed enti assistenziali alla Federazione avviene su domanda degli stessi, la quale deve essere accompagnata da una copia dello statuto e da una relazione morale e finanziaria sull'attività svolta.

La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Federazione nazionale; essa importa anche l'adesione alla Confederazione e l'osservanza dello statuto e delle disposizioni di essa.

La Federazione nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

Sull'accoglimento della domanda è competente a deliberare il Direttorio federale. La decisione, però, non è esecutiva sin quando intervenga la ratifica della Confederazione.

La Confederazione, ove approvi le deliberazioni del Direttorio della Federazione, provvederà a chiedere a norma di legge il riconoscimento giuridico dell'Istituto assistenziale.

TITOLO II.

Organi della Federazione.

Art. 6.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea generale;
b) il Direttorio federale;
c) il segretario.

---

(1) Per la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle industrie dello spettacolo aggiungere « nonchè dai Sindacati nazionali fascisti del teatro lirico; del teatro drammatico; del teatro di operette, riviste e varietà; degli sportivi professionisti; degli attori e dei tecnici cinematografici ».

(1) Per la Federazione dello spettacolo aggiungere « dei Sindacati nazionali e »

Assemblea generale.

Art. 7.

L'assemblea generale è costituita dai capi delle sezioni provinciali di categoria aderenti alla Federazione nazionale (1).

Partecipano di diritto all'assemblea generale il segretario ed i membri del Direttorio federale. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti i resoconti morali e finanziari della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea generale i sindaci.

Gli istituti assistenziali aderenti alla Federazione nazionale hanno diritto di fare intervenire alla assemblea generale un proprio rappresentante.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni della assemblea generale da un suo delegato.

L'assemblea generale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio federale lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta dal segretario della Federazione nazionale, a cura del quale, almeno 15 giorni prima della riunione, sarà diramato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare alla assemblea generale, avviso scritto con la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere in caso di urgenza ridotto a cinque giorni.

La riunione dell'assemblea generale è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario della Federazione nazionale è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente della assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 8.

L'assemblea generale viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione nazionale e gli interessi della categoria da essa rappresentata;

b) approvazione dei resoconti morali e finanziari dei dirigenti della Federazione nazionale;

(1) Per la Federazione dello spettacolo aggiungere « nonchè dai segretari e dai componenti i Direttori dei Sindacati nazionali ».

c) elezione del segretario della Federazione e dei membri del Direttorio federale;

d) nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti;

e) deliberazioni di eventuali modifiche al presente statuto;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Direttorio federale.

Art. 9.

Il Direttorio federale si compone, oltrechè del segretario che lo presiede, di ... membri eletti dall'assemblea e di un membro designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra tra i suoi soci appartenenti ad una delle sezioni provinciali che fanno parte della Federazione (1).

Del Direttorio farà anche parte un rappresentante degli enti o istituti assistenziali aderenti alla Federazione, designato dagli organi direttivi degli enti stessi d'accordo fra loro.

I membri del Direttorio federale durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Art. 10.

Il Direttorio federale si raduna normalmente una volta ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il segretario lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dai sindaci.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri elettivi del Direttorio, l'assemblea generale, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla elezione dei nuovi membri.

Art. 11.

Il Direttorio:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale;

b) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Federazione nazionale;

c) delibera sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) delibera sull'ammissione alla Federazione nazionale (2) degli istituti assistenziali;

e) designa i rappresentanti della Federazione nazionale in tutti i consigli, enti, ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

(1) Del Direttorio della Federazione dello spettacolo fanno parte di diritto i segretari dei Sindacati nazionali.

(2) Per la Federazione dello spettacolo aggiungere « dei Sindacati nazionali e ».

f) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione;

g) esercita in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

h) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Segretario.

Art. 12.

Il segretario della Federazione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile; presiede l'assemblea e il Direttorio federale.

La sua elezione deve essere ratificata dalla Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti definitivi i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 13.

Il segretario è il capo della Federazione, la dirige e la rappresenta a tutti gli effetti di legge.

Egli cura il collegamento tra le varie sezioni provinciali, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre mansioni che gli siano attribuite dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Il segretario in carica è responsabile della osservanza delle disposizioni relative alla convocazione dell'assemblea generale e cessa dalla carica a trapasso avvenuto delle funzioni.

Art. 14.

Possono essere nominati o eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengano alla categoria o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO III.

PATRIMONIO SOCIALE — AMMINISTRAZIONE — BILANCI.

Art. 15.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

I beni di cui alla lettera *a)* e le somme di cui alla lettera *b)*, nonchè i loro redditi, quando abbiano destinazione speciale a favore di determinate categorie o gruppi di lavoratori, non possono essere altrimenti impiegate, se non previa regolare deliberazione approvata dall'autorità tutoria.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere tenuto debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio federale.

Art. 16.

Costituiscono entrate della Federazione nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, ecc.).

Art. 17.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Federazione nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 18.

Il segretario della Federazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che verranno compilati dalla Confederazione.

I dirigenti della Federazione nazionale che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate con il bilancio preventivo o con speciale deliberazione regolarmente approvata ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 19.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio federale entro il mese di ottobre di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'autorità tutoria.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 21.

L'assemblea generale della Federazione nazionale nomina ogni quattro anni tre sindaci effettivi e due supplenti i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Direttorio.

Essi hanno il cómpito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consultivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà comunicata alla Confederazione ed alla assemblea generale della Federazione nazionale.

TITOLO IV.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Art. 22.

La Federazione nazionale stipula i contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale per tutta o parte della categoria rappresentata, salvo che la Confederazione eserciti, a norma del proprio statuto, la facoltà di sostituzione.

Art. 23.

La Federazione nazionale, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve ottenere dalla Confederazione regolare autorizzazione a trattare.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, far partecipare un suo delegato alle trattative ed alla stipulazione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

La Federazione nazionale può, con la preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè la trattazione di qualsiasi questione o vertenza o la stipulazione di contratti collettivi, interessanti la categoria da essa rappresentata, quando le questioni, le vertenze, ed i contratti stessi rivestano carattere generale od abbiano particolare importanza per la categoria o quando le Associazioni unitarie non riescano a concludere gli accordi.

Ha pure facoltà di intervenire, a titolo di assistenza, nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto locale.

Essa, inoltre, deve dare il suo parere su tutti i contratti interessanti la categoria da essa rappresentata, che le Associazioni unitarie sottopongano all'autorizzazione preventiva o alla ratifica della Confederazione.

Art. 24.

I contratti collettivi stipulati dalla Federazione nazionale sono firmati dal segretario, quale rappresentante legale della Federazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi i contratti collettivi non saranno validi se non abbiano riportato la ratifica della Confederazione.

Art. 25.

La Federazione nazionale non potrà adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative, ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 26.

La Federazione nazionale non potrà proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro senza l'autorizzazione della Confederazione.

Qualora la Federazione nazionale sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Federazione nazionale la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria inquadrata.

È fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione di intervenire nei giudizi in cui la Federazione sia attrice o convenuta.

Art. 27.

La Federazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero tra le Associazioni unitarie e le altre Associazioni sindacali, per le materie interessanti la categoria rappresentata.

In ogni caso dovrà fornire alla Confederazione tutte le notizie ed i dati necessari per l'espletamento delle ulteriori pratiche conciliative ed il proprio parere motivato sulle richieste di autorizzazione ad adire la Magistratura del lavoro che perverranno alla Confederazione da parte delle Associazioni aderenti per le controversie relative alla categoria inquadrata nella Federazione nazionale.

La Federazione ha facoltà di intervenire nei giudizi intentati dinanzi alla Magistratura del lavoro per le controversie interessanti la categoria inquadrata e nei quali qualcuna delle Associazioni unitarie sia attrice o convenuta.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 28.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale il liquidatore, nominato dalla autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 29.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio della Federazione nazionale o da un terzo dei componenti l'assemblea. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale della Federazione nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti l'assemblea generale.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio confederale.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dei Sindacati nazionali aderenti alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle industrie dello spettacolo.

TITOLO I.

COSTITUZIONE — SCOPI — COMPETENZA.

Art. 1.

Agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituito il Sindacato nazionale fascista . . . . (1).

Il Sindacato fa parte della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle industrie dello spettacolo nonchè della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria.

Esso ha sede in Roma e spiega la sua azione su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

Il Sindacato rappresenta legalmente gli . . . . (2).

L'attività del Sindacato è regolata, oltre che dalle disposizioni di legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, dalle norme del presente statuto e dalle prescrizioni contenute negli statuti della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria e della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle industrie dello spettacolo.

Art. 3.

Il Sindacato nell'ambito della propria competenza si propone:

a) di rappresentare, nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e davanti alla Magistratura del lavoro, la categoria di lavoratori che lo compongono e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di regolare, mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, i rapporti di prestazione d'opera tra la categoria professionale da esso rappresentata e quella dei datori di lavoro e di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti collettivi;

c) di disciplinare, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, mediante la conclusione di contratti o convenzioni, i rapporti economici che possono interessare la categoria da esso rappresentata;

d) di rilevare e precisare i bisogni dei lavoratori rappresentati per quanto concerne la valorizzazione e la tutela morale e materiale del lavoro, in relazione alla disciplina del mercato del lavoro, all'applicazione delle leggi sociali ed al rispetto dei contratti collettivi;

e) di promuovere la costituzione e favorire lo sviluppo di enti assistenziali, mantenendo con essi uno stretto collegamento e svolgendo la necessaria opera di coordinamento e di vigilanza perchè la loro attività possa raggiungere il massimo risultato col minimo dispendio di forze e di mezzi;

f) di eleggere o designare, in armonia con gli statuti e le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata e negli altri casi previsti dalla legge;

g) di curare l'assistenza economico-sociale, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

h) di adempiere a tutte le altre funzioni e còmpiti che gli derivano dal presente statuto o che gli siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o delle Associazioni di grado superiore.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 4.

Per far parte del Sindacato in qualità di soci, occorre:

a) aver compiuto gli anni 18;

b) essere cittadini italiani;

c) appartenere alla categoria rappresentata;

d) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore.

Gli stranieri che posseggano i requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammessi come soci, ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 5.

Coloro che vogliono essere iscritti, in qualità di soci, nel Sindacato devono formulare domanda su apposito modulo debitamente sottoscritto e indirizzato al segretario.

La domanda deve contenere:

1° cognome, nome e paternità del richiedente;

2° domicilio;

3° età e luogo di nascita;

4° titolo di studio e qualifica professionale;

5° dichiarazione di aver preso visione del presente statuto e di quelli delle Associazioni di grado superiore e di accettare gli obblighi che ne derivano.

Coloro che sono iscritti al P.N.F. devono anche indicare il numero della tessera dell'anno in corso e la data dell'iscrizione.

Art. 6.

Dell'ammissione dei soci decide in via preliminare il segretario del Sindacato, che, in caso di accoglimento, controfirma la domanda.

Ove il segretario non provveda all'accoglimento della domanda, il Direttorio del Sindacato deciderà sulla ammissione o meno del richiedente.

Il richiedente, in caso di mancata ammissione, può ricorrere al Direttorio della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

La domanda di iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari.

La iscrizione vale per quattro anni consecutivi e si intende tacitamente rinnovata per ugual tempo, per periodi

---

(1) A secondo dei casi: del teatro lirico; del teatro drammatico; del teatro di operette, riviste e varietà; degli sportivi professionisti; degli attori e dei tecnici cinematografici.

(2) A secondo dei casi: artisti lirici, maestri e tersicorei; artisti drammatici e personale tecnico viaggiante, artisti di operette, riviste e varietà, personale tecnico viaggiante e addetti agli spettacoli viaggianti; sportivi professionisti; artisti, tecnici, generici, figurazioni della produzione cinematografica.

successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera, almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 8.

I soci del Sindacato non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 9.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 7;

b) per espulsione deliberata dal Direttorio del Sindacato per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 10.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con i versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 11.

Sono organi del Sindacato:

a) l'assemblea generale;
b) il Direttorio;
c) il segretario.

Assemblea generale.

Art. 12.

L'assemblea generale è formata da tutti i soci iscritti al Sindacato.

La convocazione dell'assemblea è fatta dal segretario del Sindacato a cura del quale, almeno 15 giorni prima della riunione, sarà diramato, a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi, avviso scritto con la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere in caso di urgenza ridotto a otto giorni.

L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno; potrà essere convocata straordinariamente quante volte lo deliberi il Direttorio del Sindacato o ne faccia domanda motivata un terzo dei componenti l'assemblea o la richiedano i sindaci.

La convocazione dell'assemblea deve essere preventivamente autorizzata dalla Presidenza della Confederazione, sentita la Federazione nazionale cui il Sindacato aderisce.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

Il segretario del Sindacato è di diritto il presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione: l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di parteciparre all'assemblea; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea, ma senza voto, i sindaci del Sindacato.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

Art. 13.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione può essere fissata nella medesima giornata ma almeno un'ora dopo quella di prima convocazione.

In tal caso l'avviso di convocazione deve chiaramente indicare l'ora della seconda.

Art. 14.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Art. 15.

L'assemblea generale:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Sindacato ed esamina le relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nonchè le relazioni finanziarie dei sindaci.

In sede di approvazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al segretario del Sindacato i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elegge il segretario ed i membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, tre sindaci effettivi e due supplenti;

e) delibera le eventuali modifiche al presente statuto, salve le approvazioni di legge;

f) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore, cui il Sindacato aderisce.

Direttorio.

Art. 16.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede e di quattro membri eletti tra i soci dall'assemblea generale e di un altro membro designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra tra i propri soci iscritti al Sindacato.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 17.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni trimestre e, straordinariamente, quante volte lo ritenga opportuno il segretario o lo richiedano la maggioranza dei membri o i sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'ordine del giorno.

La riunione del Direttorio è valida quando siano presenti almeno la metà dei componenti oltre il segretario.

In caso di urgenza, è ammessa la convocazione del Direttorio in più ristretti limiti di tempo.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Direttorio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri del Direttorio, dovrà provvedersi, entro due mesi, alla elezione o designazione dei nuovi membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 18.

Il Direttorio ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo del Sindacato da sottoporsi all'assemblea;

c) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) di deliberare sulla ammissione dei soci a termine dell'art. 6;

e) di designare i rappresentanti del Sindacato negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dagli stauti;

f) di deliberare provvedimenti disciplinari a carico dei soci;

g) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Segretario.

Art. 19.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea generale, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal Presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle Corporazioni per i provvedimenti definitivi i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 20.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Egli vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da un membro del Direttorio da lui delegato di volta in volta.

Art. 21.

Possono essere nominati o eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle Corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

PATRIMONIO SOCIALE — AMMINISTRAZIONE — BILANCI.

Art. 22.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengono in possesso del Sindacato;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

I beni di cui alla lettera *a)* e le somme di cui alla lettera *b)*, nonchè i loro redditi, quando abbiano destinazione speciale a favore di determinate categorie o gruppi di lavoratori, non possono essere altrimenti impiegate, se non previa regolare deliberazione approvata dall'autorità tutoria.

Del patrimonio del Sindacato deve essere tenuto, in apposito registro, l'inventario, che a cura del Segretario sarà presentato, debitamente aggiornato, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio.

Art. 23.

Le entrate del Sindacato sono costituite:

a) dall'ammontare del contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) dalle quote ad esso spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da esso incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci saranno stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 24.

Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono spese obbligatorie, per far fronte alle quali deve essere assegnato almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggi, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) le spese per gli uffici di collocamento, previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla e del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione, approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 26.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 27.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio del Sindacato ed approvato dall'assemblea generale.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma, per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

L'assemblea generale del Sindacato nomina ogni due anni tre sindaci effettivi e due supplenti i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Direttorio del Sindacato.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione, che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Art. 29.

Il Sindacato stipula i contratti collettivi aventi efficacia per la categoria rappresentata, salvo i casi in cui la Confederazione o la Federazione nazionale esercitino la facoltà di sostituzione, a norma dei propri statuti.

La Confederazione o la Federazione nazionale, oltre alla facoltà prevista dal comma precedente, possono, ove lo ritengano opportuno, intervenire o farsi rappresentare da un loro delegato per assistere e partecipare alla discussione e conclusione del contratto.

Art. 30.

I contratti collettivi stipulati dal Sindacato sono firmati dal segretario quale legale rappresentante dell'associazione.

Il segretario può con mandato speciale delegare l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non sia stato preventivamente autorizzato e poi ratificato per iscritto dalla Confederazione, sentita la Federazione nazionale.

Art. 31.

Il Sindacato non potrà adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative previste dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

In ogni caso il Sindacato non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione scritta dalla Confederazione. Qualora il Sindacato sia convenuto in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro dovrà darne immediato avviso alla Confederazione.

Spetta al Sindacato la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria per la quale esso è costituito.

È fatta salva la facoltà della Confederazione di intervenire nei giudizi in cui il Sindacato sia attore o convenuto.

Art. 32.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienze dei contratti collettivi di lavoro, il Sindacato al quale sia stata denunciata l'inadempienza, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della vertenza.

Il Sindacato ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 33.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato.

Art. 34.

Il Direttorio del Sindacato ha la facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale la sospensione è applicata d'ufficio dal segretario fino alla pubblicazione della sentenza definitiva.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 35.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio quando questi abbia violato il disposto dell'art. 8 del presente statuto od abbia commesso gravi atti di insubordinazione oppure azioni contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione o qualora dimostri difetto di senso nazionale o morale ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui sopra il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al presidente della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo dal pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P.N.F. saranno applicate le medesime sanzioni eventualmente deliberate a suo carico dal Partito.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 36.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 37.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei componenti l'assemblea generale. Esse devono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei componenti l'assemblea aventi diritto a voto.

In caso di urgenza, le modifiche potranno anche essere deliberate dal Direttorio confederale.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 38.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione, della Federazione nazionale ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto delle Unioni provinciali dei Sindacati fascisti dell'industria.

TITOLO I.

COSTITUZIONE — SCOPI — COMPETENZA.

Art. 1.

Agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita l'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di . . . . . come associazione sindacale di primo grado.

L'Unione fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria e ne segue le direttive e la disciplina.

Essa ha sede in . . . . . . e spiega la sua azione su tutto il territorio della Provincia.

Art. 2.

L'Unione rappresenta legalmente gli impiegati, gli operai e i lavoranti a domicilio dipendenti da aziende industriali e da botteghe artigiane nonchè gli appartenenti alle altre categorie che, per determinazioni del Ministero delle corporazioni, siano inquadrabili nella Confederazione.

Non sono rappresentate dall'Unione le categorie di dipendenti da aziende industriali per le quali siano costituite e giuridicamente riconosciute organizzazioni unitarie nazionali. Tali organizzazioni potranno, tuttavia, con il consenso della competente Federazione nazionale, delegare alla Unione la rappresentanza sindacale nonchè l'assistenza tecnica ed economica di propria competenza.

Fanno parte dell'Unione gli enti ed istituti assistenziali eventualmente costituiti nella circoscrizione provinciale a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'attività dell'Unione è regolata oltre che dalle disposizioni di legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, dalle norme del presente statuto e dalle prescrizioni contenute negli statuti della Confederazione e delle Federazioni nazionali che ne fanno parte.

Art. 3.

Gli iscritti all'Unione faranno capo, a seconda dell'attività esercitata e ferme restando le determinazioni d'inquadramento di cui al primo comma dell'articolo precedente, a dodici distinte sezioni in cui è suddivisa l'Unione e precisamente:

1. Sezione dell'abbigliamento;
2. Sezione dell'acqua, gas, elettricità;
3. Sezione dell'alimentazione;
4. Sezione dell'arredamento;
5. Sezione della carta e stampa;
6. Sezione della chimica e del vetro,
7. Sezione dell'edilizia;
8. Sezione dello spettacolo;
9. Sezione delle industrie estrattive;
10. Sezione delle industrie metallurgiche;
11. Sezione delle industrie della pesca;
12. Sezione delle industrie tessili.

Qualora per il limitato numero degli iscritti o l'esiguità degli interessi rappresentati, non fosse opportuna la costituzione di qualcuna delle sezioni, il segretario dell'Unione ne riferirà al presidente della Confederazione il quale, sentita la Federazione o le Federazioni nazionali interessate, darà le direttive del caso e ne informerà il Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

L'Unione nell'ambito della propria competenza si propone:

a) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro le categorie dei lavoratori che la compongono e di tutelarne nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione gli interessi morali ed economici;

b) di regolare mediante, lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, i rapporti di prestazione d'opera tra le categorie professionali da essa rappresentate e quelle dei datori di lavoro e di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti collettivi;

c) di disciplinare, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, mediante la conclusione di contratti o convenzioni, i rapporti economici che possono interessare le categorie da essa rappresentate;

d) di rilevare e precisare i bisogni dei lavoratori rappresentati per quanto concerne la valorizzazione e la tutela morale e materiale del lavoro, in relazione alla disciplina del mercato del lavoro, all'applicazione delle leggi sociali ed al rispetto dei contratti collettivi;

e) di promuovere la costituzione e favorire lo sviluppo di enti assistenziali, mantenendo con essi uno stretto collegamento e svolgendo la necessaria opera di coordinamento e di vigilanza perchè la loro attività possa raggiungere il massimo risultato col minimo dispendio di forze e di mezzi;

f) di eleggere o designare, in armonia con gli statuti e le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti le categorie inquadrate e negli altri casi previsti dalla legge;

g) di curare l'assistenza economico sociale, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

h) di adempiere a tutte le altre funzioni e compiti che le derivino dal presente statuto o che le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 5.

Per far parte dell'Unione provinciale in qualità di soci, occorre:

a) aver compiuto gli anni 18;

b) essere cittadini italiani;

c) appartenere ad una delle categorie rappresentate dall'Unione;

d) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore.

Gli stranieri che posseggano i requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammessi come soci, ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 6.

Coloro che vogliono essere iscritti, in qualità di soci, nell'Unione devono formulare domanda su apposito modulo debitamente sottoscritto e indirizzato al segretario.

La domanda deve contenere:

1° cognome, nome e paternità del richiedente;

2° domicilio;

3° età e luogo di nascita;

4° titolo di studio e qualifica di mestiere, con la indicazione dell'azienda dove il richiedente è occupato;

5° dichiarazione di aver preso visione del presente statuto e di quelli delle Associazioni di grado superiore e di accettare gli obblighi che ne derivano.

Coloro che sono iscritti al P. N. F. devono anche indicare il numero della tessera dell'anno in corso e la data dell'iscrizione.

Art. 7.

Dell'ammissione dei soci decide in via preliminare il segretario dell'Unione che, in caso di accoglimento, controfirma la domanda.

Ove il segretario non provveda all'accoglimento della domanda, il Direttorio dell'Unione deciderà sull'ammissione o meno del richiedente, sentito il Consiglio direttivo della sezione competente.

Il richiedente, in caso di mancata ammissione, può ricorrere al Direttorio della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Deliberata l'ammissione, la segreteria dell'Unione provvede in base all'attività denunziata dal richiedente ad assegnarlo alla corrispondente sezione.

Art. 8.

La domanda di iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari.

La iscrizione vale per quattro anni consecutivi e si intende tacitamente rinnovata per ugual tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera, almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 9.

I soci dell'Unione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 10.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 8;

b) per espulsione deliberata dal Direttorio dell'Unione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 11.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con i versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

TITOLO III.

Organizzazione interna.

Sezioni e Gruppi.

Art. 12.

Secondo quanto è stabilito dall'art. 3 del presente statuto, l'Unione si suddivide in dodici sezioni provinciali, corrispondenti alle dodici Federazioni nazionali di categoria che fanno parte della Confederazione.

Ciascuna sezione è formata da un Sindacato provinciale di impiegati tecnici ed amministrativi e da tanti Sindacati provinciali di operai quanti ne saranno proposti dal segretario dell'Unione all'approvazione del presidente della Confederazione, che, all'uopo, sentirà le Federazioni nazionali interessate.

Ogni sezione assicura il collegamento fra le organizzazioni interne, formate nel suo seno, e l'Unione provinciale e la Federazione nazionale; cura gli interessi della categoria per la quale è costituita, partecipando all'attività regolamentare dei rapporti collettivi di lavoro, esprimendo voti e proponendo tutte le iniziative che possano sviluppare la tutela, l'assistenza e il miglioramento della categoria.

Art. 13.

In ciascun Comune potranno essere costituiti, in corrispondenza ai Sindacati provinciali, uno o più gruppi formati dai lavoratori che risiedono nel Comune.

Per la costituzione di ciascun gruppo sarà necessario che gli iscritti residenti nel Comune raggiungano almeno il numero di trenta.

Qualora il numero degli iscritti non raggiungesse tale cifra i soci saranno ammessi a far parte dei gruppi affini facenti capo alla medesima sezione.

Il Direttorio dell'Unione determinerà le norme che devono regolare il funzionamento interno dei singoli gruppi ed i loro rapporti con l'Unione.

Tali norme andranno in vigore dopo l'approvazione della Confederazione.

Art. 14.

I soci appartenenti a ciascun gruppo saranno convocati in assemblea, per la elezione del fiduciario di gruppo e per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti la categoria.

Le assemblee di gruppo saranno convocate dal segretario dell'Unione e presiedute da un suo delegato, che potrà essere il capo della sezione, il segretario del Sindacato o lo stesso fiduciario di gruppo.

Il fiduciario di gruppo dura in carica due anni ed è rieleggibile. Esso rappresenta i lavoratori del gruppo in seno all'assemblea del Sindacato provinciale.

La sua elezione deve essere ratificata dal Direttorio dell'Unione.

Art. 15.

I fiduciari di gruppo di una medesima categoria saranno convocati in assemblea per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la categoria e per la elezione del segretario del Sindacato provinciale e di due o quattro rappresentanti di categoria che lo coadiuveranno nell'esplicazione del suo mandato.

Le assemblee di Sindacato provinciale saranno convocate dal segretario dell'Unione, avutane autorizzazione dalla Federazione nazionale interessata, e presiedute da un suo delegato, che potrà essere il capo della sezione o lo stesso segretario del Sindacato.

Il segretario e i rappresentanti di categoria, di cui al primo comma del presente articolo, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

L'elezione del segretario deve essere ratificata dal Direttorio dell'Unione.

Art. 16.

I segretari dei Sindacati provinciali di una medesima sezione costituiscono il Consiglio direttivo della sezione stessa, ne eleggono il capo e prendono in esame i problemi generali della categoria inquadrata.

Quando il Consiglio direttivo della sezione sia composto da più di cinque membri, il Sindacato provinciale degli impiegati ha diritto ad un altro posto, oltre quello assegnato al proprio segretario, che sarà dato ad uno dei rappresentanti provinciali della categoria.

Il capo della sezione dura in carica due anni ed è rieleggibile; la sua elezione deve essere ratificata dal Direttorio della Federazione nazionale interessata, sentito il segretario dell'Unione.

Art. 17.

Per le modalità di riunione delle assemblee di gruppo e Sindacato provinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea generale dell'Unione.

Per le riunioni dei Consigli direttivi delle sezioni saranno osservate le norme stabilite per il Direttorio dell'Unione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni e deliberazioni di cui agli articoli precedenti saranno stabilite dal Direttorio confederale.

Le sezioni, i sindacati ed i gruppi sono organi interni dell'Unione e non potranno mai assumere impegni di sorta senza l'approvazione o la specifica delega preventiva del segretario dell'Unione.

Art. 18.

Per mantenere il collegamento fra i fiduciari e gli organi superiori il Direttorio dell'Unione nominerà, su designazione del segretario, un delegato comunale scelto fra i fiduciari di categoria.

Spetta ad esso di coordinare le attività dei gruppi nell'ambito comunale, di curare l'esecuzione in sito degli ordini e disposizioni emanate dagli organi superiori e di adempiere a tutte le attribuzioni a lui delegate dal segretario dell'Unione.

TITOLO IV.

Organi dell'Unione.

Art. 19.

Sono organi dell'Unione:
a) l'assemblea generale;
b) il Direttorio;
c) il segretario.

Assemblea generale.

Art. 20.

L'assemblea generale è formata dai delegati comunali, dai segretari dei Sindacati provinciali e dai capi delle sezioni provinciali.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso affisso nell'albo della sede od a mezzo di inviti diramati a cura del segretario dell'Unione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi.

L'avviso dovrà essere affisso e gli inviti dovranno essere spediti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno cinque giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno: potrà essere convocata straordinariamente quante volte lo deliberi il Direttorio dell'Unione o ne faccia domanda motivata un terzo dei componenti l'assemblea o lo richiedano i sindaci.

La convocazione dell'assemblea deve essere preventivamente autorizzata dalla Presidenza della Confederazione.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

Il segretario dell'Unione è di diritto il presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

I membri del Direttorio dell'Unione hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea, ma senza voto, i sindaci dell'Unione.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

Art. 21.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione può essere fissata nella medesima giornata, ma almeno un'ora dopo quella di prima convocazione.

In tal caso l'avviso di convocazione deve chiaramente indicare l'ora della seconda.

Art. 22.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Art. 23.

L'assemblea generale:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Unione;

b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Unione ed esamina le relazioni morali ed economiche dei dirigenti dell'Unione nonchè le relazioni finanziarie dei sindaci.

In sede di approvazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al segretario dell'Unione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elegge il segretario ed i membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, tre sindaci effettivi e due supplenti;

e) delibera le eventuali modifiche al presente statuto, salve le approvazioni di legge;

f) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dello statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Direttorio.

Art. 24.

Il Direttorio dell'Unione si compone del segretario che lo presiede e di 5 o 7 membri eletti tra i soci dall'assemblea generale e di un altro membro designato dalla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra tra i propri soci iscritti all'Unione.

Del Direttorio deve far parte almeno un rappresentante degli iscritti impiegati.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 25.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta al mese e, straordinariamente, quante volte lo ritenga opportuno il segretario o lo richiedano la maggioranza dei membri o i sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'ordine del giorno.

La riunione del Direttorio è valida quando siano presenti almeno la metà dei componenti oltre il segretario.

In caso di urgenza, è ammessa la convocazione del Direttorio in più ristretti limiti di tempo.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Direttorio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri del Direttorio, dovrà provvedersi, entro due mesi, alla elezione o designazione dei nuovi membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 26.

Il Direttorio ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo dell'Unione da sottoporsi all'assemblea;

c) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) di deliberare sulla ammissione dei soci a termine dell'art. 7;

e) di designare — sentite le sezioni che eventualmente vi abbiano interesse — i rappresentanti dell'Unione negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato o degli altri Enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dagli statuti;

f) di deliberare provvedimenti disciplinari a carico dei soci;

g) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Segretario.

Art. 27.

Il segretario dell'Unione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti definitivi i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 28.

Il segretario dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Egli cura il collegamento tra le varie sezioni dell'Unione, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da un membro del Direttorio da lui delegato di volta in volta.

Art. 29.

Possono essere nominati o eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengano alla categoria o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti delle Unioni non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO V.

PATRIMONIO SOCIALE — AMMINISTRAZIONE — BILANCI.

Art. 30.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengono in possesso dell'Unione;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

I beni di cui alla lettera *a*) e le somme di cui alla lettera *b*), nonchè i loro redditi, quando abbiano destinazione speciale a favore di determinate categorie o gruppi di lavoratori, non possono essere altrimenti impiegate se non previa regolare deliberazione che deve essere presa d'accordo con il Consiglio direttivo della sezione interessata ed approvata dall'autorità tutoria.

Del patrimonio dell'Unione deve essere tenuto, in apposito registro, l'inventario, che a cura del segretario sarà presentato, debitamente aggiornato, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio.

Art. 31.

Le entrate dell'Unione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci saranno stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 32.

Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono spese obbligatorie, per far fronte alle quali deve essere assegnato almeno l'80 per cento delle entrate dell'Unione:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggi, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) le spese per gli uffici di collocamento, previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla e del Patronato nazionale per l'assistenza sociale:

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 33.

Il segretario dell'Unione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione.

I dirigenti dell'Unione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione, approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 34.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 35.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio dell'Unione ed approvato dall'assemblea generale.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma, per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 36.

L'assemblea generale dell'Unione nomina ogni due anni tre sindaci effettivi e due supplenti i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Direttorio dell'Unione.

Essi hanno il còmpito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione, che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO VI.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Art. 37.

L'Unione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e delle categorie rappresentate, salvo i casi in cui la Confederazione o le Federazioni nazionali esercitino la facoltà di sostituzione, a norma dei propri statuti.

Art. 38.

L'Unione prima di disdire i contratti vigenti e prima di iniziare le trattative con le Associazioni dei datori di lavoro per la stipulazione di un contratto collettivo o per le modifiche di un contratto esistente, dovrà sentire il gruppo, il sindacato o la sezione interessata, che dovrà partecipare alle trattative con propri rappresentanti.

La Confederazione o le Federazioni nazionali, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente possono, ove lo ritengano opportuno, intervenire o farsi rappresentare da un loro delegato per assistere e partecipare alla discussione e conclusione del contratto.

Art. 39.

I contratti collettivi stipulati dall'Unione sono firmati dal segretario quale legale rappresentante dell'Associazione.

Il segretario può con mandato speciale delegare l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non sia stato preventivamente autorizzato e poi ratificato per iscritto dalla Confederazione, sentita la Federazione nazionale interessata.

Art. 40.

L'Unione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative previste dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

In ogni caso l'Unione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione scritta della Confederazione. Qualora l'Unione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro dovrà darne immediato avviso alla Confederazione.

Spetta all'Unione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro delle categorie per le quali essa è costituita nell'ambito della circoscrizione in cui essa opera.

È fatta salva la facoltà della Confederazione di intervenire nei giudizi in cui l'Unione provinciale sia attrice o convenuta.

Art. 41.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienze dei contratti collettivi di lavoro, l'Unione alla quale sia stata denunciata l'inadempienza, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della vertenza.

L'Unione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

Art. 42.

Le norme di cui agli articoli 37, 38, 39 saranno osservate anche per la stipulazione di accordi o convenzioni che l'Unione intendesse concludere per regolare i rapporti economici interessanti le categorie rappresentate.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 43.

Il segretario dell'Unione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Unione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio dell'Unione.

Art. 44.

Il Direttorio dell'Unione ha la facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti dell'Unione o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio col lettera raccomandata gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il detto termine, il Direttorio dell'Unione provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, la sospensione è applicata d'ufficio dal segretario fino alla pubblicazione della sentenza definitiva.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 45.

Il Direttorio dell'Unione ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio quando questi abbia violato il disposto dell'art. 9 del presente statuto od abbia commesso gravi atti di insubordinazione oppure azioni contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione, o qualora dimostri difetto di senso nazionale o morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nell'Unione.

Prima di usare la facoltà di cui sopra il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al presidente della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F. saranno applicate le medesime sanzioni eventualmente deliberate a suo carico dal Partito.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 46.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Unione il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 47.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio dell'Unione o da un decimo dei soci. Esse devono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale dell'Unione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei componenti l'assemblea aventi diritto a voto.

In caso di urgenza, le modifiche potranno anche essere deliberate dal Direttorio confederale.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 48.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione, agli statuti delle Federazioni nazionali ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 1880.

Riordinamento dell'organizzazione centrale e periferica della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura e approvazione di nuovi statuti della Confederazione medesima e delle Associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2724, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura e fu approvato il relativo statuto;

Visto il Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 37, con il quale furono approvate alcune modifiche al cennato statuto;

Visti i Nostri decreti 21 gennaio 1929, n. 80, e 24 giugno 1929, n. 1283, con i quali fu concesso il riconoscimento giuridico alle Associazioni sindacali aderenti alla cennata Confederazione e furono approvati i relativi statuti;

Vista la domanda in data 10 ottobre 1931, con la quale la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura ha chiesto l'approvazione di un nuovo assetto dell'organizzazione centrale e periferica e l'approvazione di nuovi statuti per la Confederazione e le Associazioni aderenti;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura secondo il testo annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2724.

Art. 2.

È revocato il riconoscimento giuridico, concesso coi Nostri decreti 21 gennaio 1929, n. 80, e 24 giugno 1929, n. 1283, alle Federazioni nazionali, alle Unioni provinciali ed ai Sindacati provinciali ed interprovinciali, aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, e indicati nell'elenco di cui ai citati Nostri decreti.

Art. 3.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle seguenti Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura:

1. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli affittuari coltivatori diretti;
2. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei pastori;
3. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei coloni e mezzadri;
4. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei salariati e braccianti;
5. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti delle maestranze agricole specializzate.

Sono approvati gli statuti delle Federazioni nazionali di cui al precedente comma, secondo i rispettivi testi, conformi al modello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, al Sindacato nazionale fascista impiegati di aziende agricole e forestali, aderente alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, e ne è approvato lo statuto, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 5.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle Unioni provinciali dei Sindacati fascisti dell'agricoltura costituite in ciascuna Provincia del Regno, con competenza territoriale sulla rispettiva Provincia e con sede nel capoluogo di Provincia.

Sono approvati gli statuti delle Unioni provinciali di cui al precedente comma, secondo i rispettivi testi, conformi al modello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 del Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2724, sono applicabili anche nei confronti delle Associazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 130. — MANCINI.

Statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

TITOLO I.

COSTITUZIONE — SCOPI — COMPETENZA.

Art. 1.

Con la denominazione di « Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura » è costituita, con sede in Roma, un'Associazione che riunisce tutte le Associazioni sindacali legalmente riconosciute di coloro che, in base alle determinazioni d'inquadramento del Ministero delle corporazioni, siano da considerare dipendenti da aziende agricole-forestali od appartenenti ad altre categorie inquadrabili nella Confederazione.

Fanno inoltre parte della Confederazione gli enti ed istituti assistenziali che eventualmente si costituissero a vantaggio delle categorie inquadrate per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

La Confederazione, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, e, in quanto giuridicamente riconosciuta, ha, nei limiti stabiliti dalla legge, dalle disposizioni delle Autorità governative e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le Associazioni che la compongono.

Art. 2.

La Confederazione è formata:

a) dalle Federazioni nazionali;

b) dal Sindacato nazionale fascista impiegati di aziende agricole e forestali;

c) dalle Unioni provinciali;

d) dagli enti ed istituti assistenziali eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 3.

La Confederazione ha per scopo di tutelare gli interessi delle categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti in armonia con quelli superiori della Nazione, secondo i dettami della Carta del Lavoro.

Essa si prefigge, inoltre, scopi di assistenza economico-sociale, di educazione nazionale e morale, di istruzione professionale e di incremento della produzione.

Per il raggiungimento dei suoi fini spetta alla Confederazione di:

a) disciplinare l'inquadramento sindacale di tutte le categorie rappresentate, secondo le direttive dei competenti organi statali;

b) stabilire, nei limiti di legge, le direttive da osservarsi dalle Associazioni aderenti nella trattazione di questioni sindacali;

c) curare il coordinamento dell'azione assistenziale delle Associazioni aderenti per realizzare la massima unità di indirizzo e la più salda collaborazione;

d) rappresentare legalmente le categorie inquadrate, quando la rappresentanza non spetti alle Associazioni aderenti, rispetto alle pubbliche autorità, alle corrispondenti Associazioni sindacali di datori di lavoro ed alle altre Associazioni sindacali, dinanzi alla Magistratura del lavoro e, infine, nei confronti di enti od associazioni che abbiano fini interessanti le attività inquadrate.

Previo consenso del Governo, la rappresentanza delle Associazioni inquadrate potrà essere assunta anche al di fuori del territorio del Regno;

e) adoperarsi, su richiesta delle parti, per dirimere amichevolmente le questioni e le vertenze che potessero sorgere fra le Associazioni aderenti o fra queste ed altri organismi sindacali;

f) studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche che siano di interesse generale;

g) stipulare contratti collettivi di lavoro nazionali interessanti le categorie rappresentate; assistere le Associazioni aderenti nella stipulazione dei contratti di loro competenza sostituendosi anche ad esse, quando ciò sia ritenuto necessario od opportuno;

h) provvedere alla nomina o designazione dei rappresentanti in tutti gli enti, consessi ed organismi in cui sia richiesta od ammessa la rappresentanza delle categorie inquadrate, quando la rappresentanza stessa sia esplicitamente attribuita alla Confederazione, o quando, anche in mancanza di esplicita attribuzione, la nomina o la designazione non debba o non possa essere effettuata dalle singole Associazioni aderenti;

i) fare, a norma di legge, le proposte dei candidati per le elezioni dei deputati al Parlamento Nazionale;

l) autorizzare le Associazioni aderenti a proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro, quando siano falliti i tentativi di amichevole componimento;

m) promuovere la costituzione di nuove Associazioni sindacali o di istituti di assistenza economica, di istruzione professionale o di educazione morale e nazionale quando ciò sia ritenuto utile od opportuno per l'inquadramento delle attività rappresentate o per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

n) adempiere a tutti gli altri còmpiti e funzioni che le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità dello Stato.

TITOLO II.

Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte della Confederazione le Associazioni o gli Istituti assistenziali, non ancora riconosciuti, debbono presentare alla Presidenza della Confederazione regolare domanda accompagnata da copia dello statuto e da una relazione intorno alle origini ed all'attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda dovrà contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

La Confederazione ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alla deliberazione del Direttorio confederale; se essa è accettata, la Presidenza della Confederazione dovrà richiedere al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico dell'Associazione sindacale o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se la domanda non è accolta, la Presidenza della Confederazione ne informa il Ministero delle corporazioni specificando i motivi che hanno determinato il diniego. È fatta salva la facoltà della Associazione interessata di far ricorso, a norma di legge, al predetto Ministero.

Comunque, se entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, la Confederazione non abbia fatto conoscere le proprie decisioni, s'intenderà che la domanda stessa non sia stata accolta, e l'Associazione avrà facoltà di proporre il ricorso di cui al comma precedente.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni ed agli Istituti assistenziali regolarmente iscritti e giuridicamente riconosciuti.

Essi sono tenuti a fornire alla Confederazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti, nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione alla Confederazione impegna l'Associazione o l'Istituto assistenziale senza limite di tempo.

L'Associazione o l'Istituto, il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Confederazione.

TITOLO III.

Organi della Confederazione.

Art. 7.

Sono organi della Confederazione:

a) il Congresso;
b) il Consiglio nazionale;
c) il Direttorio confederale;
d) il presidente.

Congresso.

Art. 8.

Il Congresso è costituito dai segretari delle Federazioni nazionali, del Sindacato nazionale impiegati, delle Unioni provinciali e dei Sindacati provinciali di categoria costituiti in seno alle Unioni provinciali.

Partecipano di diritto al Congresso i membri del Direttorio confederale; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti i resoconti morali e finanziari della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Congresso, i revisori dei conti.

Il Congresso si riunisce in via ordinaria una volta ogni quattro anni; in via straordinaria potrà essere convocato anche prima di tale termine quando il Direttorio confederale lo creda opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dai revisori dei conti.

La convocazione sarà fatta dal presidente, a cura del quale almeno dieci giorni prima della riunione saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al

Congresso, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Congresso è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il presidente della Confederazione è di diritto presidente del Congresso. Egli però non può presiedere il Congresso nelle discussioni riguardanti i resoconti morali e finanziari della sua gestione. Il Congresso elegge in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta, per appello nominale. Il presidente del Congresso stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 9.

Il Congresso è l'organo supremo della Confederazione e sopraintende alla attività generale di essa.

Spetta al Congresso:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Confederazione e sulle direttive generali che devono essere da essa seguite;

b) di eleggere il presidente della Confederazione e sei membri del Direttorio;

c) di approvare i resoconti morali e finanziari;

d) di nominare i revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti;

e) di proporre i candidati per le elezioni dei deputati al Parlamento Nazionale;

f) di deliberare sulle modificazioni allo statuto confederale;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato.

Consiglio nazionale.

Art. 10.

Il Consiglio nazionale è costituito dai segretari delle Federazioni nazionali, del Sindacato nazionale impiegati e delle Unioni provinciali.

Partecipano di diritto al Consiglio nazionale i membri del Direttorio confederale; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo della loro gestione.

Il Consiglio nazionale si riunisce in via ordinaria, una volta ogni anno, per i seguenti argomenti:

a) sviluppi e riforme delle leggi protettive del lavoro;

b) inquadramento centrale e periferico della Confederazione e delle Associazioni aderenti;

c) contributi sindacali (obbligatori e suppletivi);

d) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Confederazione, esame delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

e) elezione dei membri del Direttorio confederale e dei revisori dei conti che vengano per qualsiasi ragione a cessare dalla carica nell'intervallo fra un Congresso e l'altro.

In sede di approvazione di bilancio preventivo il Consiglio potrà delegare al presidente della Confederazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste dal Ministero delle corporazioni.

Per la convocazione del Consiglio nazionale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite per il Congresso della Confederazione.

Direttorio confederale.

Art. 11.

Il Direttorio confederale, oltre che dal presidente della Confederazione, che lo presiede, è composto dai segretari delle Federazioni nazionali e del Sindacato nazionale impiegati, da sei membri eletti dal Congresso e da un membro nominato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra tra i suoi soci, iscritti ad una delle Associazioni aderenti alla Confederazione.

Del Direttorio farà anche parte un rappresentante degli enti ed istituti assistenziali aderenti alla Confederazione, designato dagli organi direttivi degli enti stessi d'accordo fra loro.

I membri elettivi del Direttorio confederale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 12.

Il Direttorio confederale si riunisce normalmente una volta ogni bimestre, straordinariamente tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri del Direttorio oltre il presidente.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del Direttorio che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, decorsi dieci giorni dalla notifica all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso, entro un mese dalla notifica, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 13.

Il Direttorio confederale ha il còmpito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Congresso e del Consiglio nazionale;

b) di deliberare lo schema del bilancio preventivo della Confederazione da sottoporsi all'approvazione del Consiglio nazionale;

c) di deliberare sulla convocazione del Congresso e del Consiglio nazionale formulando l'ordine dei lavori;

d) di deliberare sulla ammissione alla Confederazione di Associazioni sindacali o di Istituti, costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

e) di deliberare sui ricorsi dei lavoratori cui sia negata l'ammissione nelle Associazioni aderenti;

f) di deliberare i provvedimenti di sua competenza previsti dalle norme disciplinari;

g) di deliberare sugli atti indicati dalle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni;

h) di approvare gli atti delle Associazioni aderenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, in quanto nel decreto di riconoscimento delle Associazioni stesse siano attribuite alla Confederazione le funzioni di tutela. In tale sede non avrà diritto a voto il membro del Direttorio segretario della Federazione dei cui atti si discute;

i) di deliberare su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal presidente, che non sia di competenza del Congresso o del Consiglio;

l) di esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio nella sua prossima riunione;

m) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal Congresso, dal Consiglio, dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato.

Presidente.

Art. 14.

Il presidente della Confederazione è eletto dal Congresso; dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

La sua elezione deve essere approvata a norma di legge.

Art. 15.

Il presidente dirige e rappresenta la Confederazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente del Congresso, del Consiglio nazionale e del Direttorio. Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni aderenti, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra le varie Associazioni confederate ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dalle norme emanate dalle autorità competenti.

Spetta, altresì, al presidente:

a) l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 29, primo comma, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nei riguardi delle Associazioni confederate quando l'esercizio delle funzioni stesse sia attribuito alla Confederazione;

b) ratificare i contratti di lavoro che siano stati stipulati dalle Associazioni aderenti;

c) deliberare l'intervento della Confederazione nelle controversie innanzi alla Magistratura del lavoro;

d) provvedere alla nomina ed al licenziamento degli impiegati;

e) designare o nominare i rappresentanti della Confederazione in tutti gli enti, organi o consessi in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

f) esercitare in caso di urgenza i poteri del Direttorio. Le relative deliberazioni dovranno essere sottoposte al Direttorio nella prossima riunione.

Art. 16.

Possono essere nominati o eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengano alla categoria o che comunque ne siano la espressione.

I dirigenti della Confederazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI.

Art. 17.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso della Confederazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Direttorio confederale, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato.

Art. 18.

Le entrate della Confederazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) degli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci delle Associazioni di primo grado aderenti, saranno stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 19.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci delle Associazioni aderenti;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Confederazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 20.

Le norme da osservarsi dalla Confederazione e dalle Associazioni aderenti per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio saranno stabilite con apposito regolamento che sarà deliberato dal Direttorio confederale e sottoposto all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Resta comunque stabilito che i dirigenti della Confederazione e delle Associazioni aderenti che ordinino o contrag-

gano impegni per spese non autorizzate dal bilancio preventivo o con speciale deliberazione, approvata ai sensi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 21.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio confederale ed approvato dal Consiglio nazionale.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma, per la compilazione ed approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 23.

Il Congresso nomina ogni quattro anni cinque revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, i quali devono assistere alle riunioni del Congresso stesso e del Consiglio nazionale e possono intervenire a quelle del Direttorio confederale.

Essi hanno il còmpito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio nazionale ed al Congresso e comunicata al Ministero delle corporazioni.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 24.

Le Federazioni nazionali, il Sindacato nazionale impiegati, e le Unioni provinciali prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di datori di lavoro o per la modifica di un contratto esistente, devono informare la Confederazione ed attendere regolare autorizzazione a trattare.

La Confederazione può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto e può altresì, in qualsiasi momento, avocare a sè la trattazione di questioni o vertenze o la stipulazione di contratti collettivi di competenza delle Associazioni aderenti, quando le questioni, le vertenze ed i contratti stessi abbiano carattere generale o particolare importanza per le categorie inquadrate e quando le Associazioni interessate non riescano a concludere gli accordi.

I contratti collettivi di lavoro, stipulati dalle Associazioni aderenti, non sono validi se non abbiano riportata la ratifica della Confederazione.

Art. 25.

I contratti collettivi stipulati dalla Confederazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Confederazione stessa, agli effetti del 1° comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, se lo ritenga opportuno, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

Art. 26.

Le Associazioni confederate non potranno adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

La Confederazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero fra le Associazioni confederate e le altre Associazioni sindacali sostituendosi alle prime tutte le volte che le controversie abbiano carattere generale o rivestano particolare importanza.

Art. 27.

Indipendentemente dal disposto del precedente articolo, spetta alla Confederazione di concedere alle Associazioni confederate la preventiva autorizzazione per proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro. Le Associazioni confederate che siano convenute in giudizio debbono darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 28.

Il presidente della Confederazione delibera sui ricorsi contro la espulsione dalle Associazioni confederate, sulla base delle informazioni e degli elementi di fatto forniti dalle Associazioni e delle eventuali discolpe e difese scritte che gli interessati avranno avuto cura di comunicare alle Associazioni stesse.

La decisione sul ricorso deve essere, a cura del segretario dell'Associazione confederata, notificata all'interessato mediante lettera raccomandata. L'interessato ha diritto di ottenerne copia integrale.

In ogni caso l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, contro i provvedimenti di cui ai comma precedenti.

Art. 29.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura, oppure la sospensione dalla carica e dalle funzioni, per un periodo non superiore a sei mesi, ai dirigenti delle Associazioni confederate i quali non ottemperino con la dovuta diligenza oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione, l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

I provvedimenti di cui al precedente articolo potranno essere attuati solo dopo che dal presidente sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Per gli stessi provvedimenti è in facoltà del presidente di chiedere il parere o la decisione del Direttorio confederale.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 31.

Spetta al Direttorio confederale di deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti delle Associazioni confederate nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso nazionale o morale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Prima di prendere la deliberazione di cui al comma precedente, debbono contestarsi all'interessato, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di quindici giorni per presentare le giustificazioni.

Art. 32.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti le Associazioni confederate o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il presidente della Confederazione è tenuto a farne denuncia al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti di cui all'articolo 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 33.

Il Direttorio confederale è tenuto a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni dei Direttorî delle Associazioni confederate ove si ravvisi che possa occorrere, da parte del Ministero stesso, l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 34.

Il Direttorio confederale è tenuto a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni delle Associazioni confederate, nei riguardi delle quali si renda eventualmente necessaria la revoca del riconoscimento a norma dell'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 35.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio confederale o da un terzo dei componenti il Congresso.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla Presidenza della Confederazione. Sulle modifiche dovrà deliberare il Congresso e le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno i tre quinti dei componenti il Congresso aventi diritto al voto.

In caso di urgenza le modifiche potranno anche essere deliberate dal Consiglio nazionale.

È salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 36.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Confederazione, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione, sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 37.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto delle Federazioni nazionali dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

È costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti . . . .

La Federazione estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni ed istruzioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta e, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dal presente statuto e da quello della Confederazione, ha la rappresentanza nazionale della categoria per la quale è costituita.

Art. 2.

La Federazione nazionale è formata:

a) dai Sindacati provinciali della categoria rappresentata dalla Federazione, costituiti in seno alle Unioni provinciali dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

b) dagli Enti ed Istituti assistenziali a carattere nazionale creati per la categoria, per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 3.

La Federazione nell'àmbito della sua competenza, si propone:

a) di rappresentare legalmente la categoria che la compone, rispetto alle autorità politiche ed amministrative, alle corrispondenti associazioni dei datori di lavoro, agli enti, istituti ed associazioni a carattere nazionale, che abbiano fini interessanti la categoria rappresentata, ed, infine, dinanzi alla Magistratura del lavoro;

b) di coordinare, secondo le direttive impartite dalla Confederazione, le attività delle Unioni provinciali da cui dipendono i sindacati aderenti, limitatamente alla categoria rappresentata dalla Federazione nazionale ed in armonia con gli interessi della categoria stessa e con quelli superiori della Nazione;

c) di studiare e risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, tecnici, sindacali e sociali relativi alla categoria;

d) di stipulare contratti aventi efficacia nell'àmbito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata dalla Federazione e sostituirsi eventualmente alle Unioni provinciali nella stipulazione dei contratti locali e nell'azione di loro competenza;

e) di attuare, a vantaggio degli appartenenti alla categoria, fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione in correlazione all'attività che nello stesso campo svolgono le Unioni provinciali e le altre Federazioni nazionali;

f) di promuovere la creazione e favorire lo sviluppo di istituti ed enti a carattere nazionale, aventi per iscopo la istruzione professionale e tecnica e l'educazione nazionale dei lavoratori appartenenti alla categoria;

g) di esperire azione conciliatrice nelle controversie collettive interessanti la categoria rappresentata ed adempiere a tutti gli altri còmpiti che le derivino dalla Carta del lavoro o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità e della Confederazione, nonchè dal presente statuto.

Art. 4.

L'iscrizione dei Sindacati alla Federazione nazionale avviene di diritto contemporaneamente alla loro costituzione in seno alle Unioni provinciali.

Art. 5.

L'iscrizione degli istituti ed enti assistenziali alla Federazione avviene su domanda degli stessi, la quale deve essere accompagnata da una còpia dello statuto e da una relazione morale e finanziaria sull'attività svolta.

La domanda, deve, inoltre, contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Federazione nazionale; essa importa anche l'adesione alla Confederazione e l'osservanza dello statuto e delle disposizioni di essa.

La Federazione nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

Sull'accoglimento della domanda è competente a deliberare il Direttorio federale. La decisione, però, non è esecutiva sin quando intervenga la ratifica della Confederazione.

La Confederazione, ove approvi la deliberazione del Direttorio, provvederà a chiedere a norma di legge il riconoscimento giuridico dell'istituto assistenziale.

TITOLO II.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE.

Art. 6.

Sono organi della Federazione:
a) l'assemblea generale;
b) il Direttorio federale;
c) il segretario.

Assemblea generale.

Art. 7.

L'assemblea generale è costituita dai segretari dei sindacati provinciali di categoria aderenti alla Federazione nazionale.

Partecipano di diritto all'assemblea generale il segretario ed i membri del Direttorio federale. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti i resoconti morali e finanziari della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea generale i revisori dei conti.

Gli istituti assistenziali aderenti alla Federazione nazionale hanno diritto di far intervenire all'assemblea generale un proprio rappresentante.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni dell'assemblea generale da un suo delegato.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio federale lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta dal segretario della Federazione nazionale, a cura del quale, almeno 15 giorni prima della riunione, sarà diramato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea generale, avviso scritto con la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere in caso di urgenza ridotto a cinque giorni.

La riunione dell'assemblea generale è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario della Federazione nazionale è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 8.

L'assemblea generale viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione nazionale e gli interessi della categoria da essa rappresentata;

b) approvazione dei resoconti morali e finanziari dei dirigenti della Federazione nazionale;

c) elezione del segretario della Federazione e dei membri del Direttorio federale;

d) nomina di tre revisori dei conti effettivi e due supplenti;

e) deliberazioni di eventuali modifiche al presente statuto;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Direttorio federale.

Art. 9.

Il Direttorio federale si compone, oltrechè dal segretario che lo presiede, di quattro membri eletti dall'assemblea e di un membro designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra tra i suoi soci appartenenti ad uno dei sindacati provinciali che fanno parte della Federazione.

Del Direttorio farà anche parte un rappresentante degli enti od istituti assistenziali aderenti alla Federazione, designato dagli organi direttivi degli enti stessi, d'accordo fra loro.

I membri del Direttorio federale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 10.

Il Direttorio federale si aduna normalmente una volta ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il Segretario lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Direttorio, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, dovrà provvedersi, entro due mesi, alla elezione o designazione dei nuovi membri.

Art. 11.

Il Direttorio:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale;

b) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Federazione nazionale;

c) delibera sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) delibera sull'ammissione alla Federazione nazionale degli istituti assistenziali;

e) designa i rappresentanti della Federazione nazionale in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione;

g) esercita in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

h) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Segretario.

Art. 12.

Il segretario della Federazione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile; presiede l'assemblea e il Direttorio federale.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 13.

Il segretario è il capo della Federazione, la dirige e la rappresenta a tutti gli effetti di legge.

Egli cura il collegamento fra i vari Sindacati provinciali, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre mansioni che gli siano attribuite dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Il segretario in carica è responsabile dell'osservanza delle disposizioni relative alla convocazione dell'assemblea generale e cessa dalla carica a trapasso avvenuto delle funzioni.

Art. 14.

Possono essere nominati o eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengano alla categoria o che comunque ne siano la espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO III.

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI.

Art. 15.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

I beni di cui alla lettera *a*) e le somme di cui alla lettera *b*), nonchè i loro redditi, quando abbiano destinazione speciale a favore di determinate categorie o gruppi di lavoratori, non possono essere altrimenti impiegate se non previa regolare deliberazione approvata dall'autorità tutoria.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere tenuto debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio federale.

Art. 16.

Costituiscono entrate della Federazione nazionale;

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, ecc.).

Art. 17.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, telegrafo, telefono, posta, imposte, indennità di

viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, pe. l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal Regio decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Federazione nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 18.

Il segretario della Federazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che verranno compilati dalla Confederazione.

I dirigenti della Federazione nazionale che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate con il bilancio preventivo o con speciale deliberazione regolarmente approvata, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 19.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio federale entro il mese di ottobre di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'autorità tutoria.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 21.

L'assemblea generale della Federazione nazionale nomina ogni quattro anni tre revisori dei conti effettivi e due supplenti, i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Direttorio.

Essi hanno il còmpito di verificare la contabilità e la cassa; di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà comunicata alla Confederazione ed alla assemblea generale della Federazione nazionale.

TITOLO IV.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Art. 22.

La Federazione nazionale stipula i contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'àmbito della sua circoscrizione territoriale per tutta o parte della categoria rappresentata, salvo che la Confederazione eserciti, a norma del proprio statuto, la facoltà di sostituzione.

Art. 23.

La Federazione nazionale, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve ottenere dalla Confederazione regolare autorizzazione a trattare.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente può, quando lo ritenga opportuno, far partecipare un suo delegato alle trattative ed alla stipulazione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

La Federazione nazionale può, con la preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè la trattazione di qualsiasi questione o vertenza o la stipulazione di contratti collettivi, interessanti la categoria da essa rappresentata quando le questioni, le vertenze ed i contratti stessi rivestano carattere generale od abbiano particolare importanza per la categoria o quando le Unioni provinciali non riescano a concludere gli accordi.

Ha pure facoltà di intervenire, a titolo di assistenza, nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto locale.

Essa, inoltre, deve dare il suo parere su tutti i contratti interessanti la categoria da essa rappresentata che le Unioni provinciali sottopongano all'autorizzazione preventiva o alla ratifica della Confederazione.

Art. 24.

I contratti collettivi stipulati dalla Federazione nazionale sono firmati dal segretario, quale rappresentante legale della Federazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi i contratti collettivi non saranno validi se non abbiano riportato la ratifica della Confederazione.

Art. 25.

La Federazione nazionale non potrà adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 26.

La Federazione nazionale non potrà proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro, senza l'autorizzazione della Confederazione.

Qualora la Federazione nazionale sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Federazione nazionale la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria inquadrata.

È fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione di intervenire nei giudizi in cui la Federazione sia attrice o convenuta.

Art. 27.

La Federazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero tra le Unioni pro-

vinciali e le altre Associazioni sindacali, per le materie interessanti la categoria rappresentata.

In ogni caso dovrà fornire alla Confederazione tutte le notizie ed i dati necessari per l'espletamento delle ulteriori pratiche conciliative ed il proprio parere motivato sulle richieste di autorizzazione ad adire la Magistratura del lavoro che perverranno alla Confederazione da parte delle Unioni provinciali per le controversie relative alla categoria inquadrata nella Federazione nazionale.

La Federazione ha facoltà di intervenire nei giudizi intentati dinanzi alla Magistratura del lavoro per le controversie interessanti la categoria inquadrata e nei quali qualcuna delle Unioni provinciali sia attrice o convenuta.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 28.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio della Federazione nazionale o da un terzo dei componenti l'assemblea. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale della Federazione nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti l'assemblea generale.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio confederale.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 29.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 30.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista impiegati di aziende agricole e forestali.

TITOLO I.

COSTITUZIONI - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituito il Sindacato nazionale fascista impiegati di aziende agricole e forestali.

Il Sindacato fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura e ne segue le direttive e la disciplina.

Esso ha sede in Roma e spiega la sua azione su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

Il Sindacato rappresenta legalmente tutti gli impiegati amministrativi dipendenti da aziende agricole o forestali.

Fanno parte del Sindacato gli enti ed istituti assistenziali eventualmente costituiti a favore della categoria inquadrata a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'attività del Sindacato è regolata oltre che dalle disposizioni di legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, dalle norme del presente statuto e dalle prescrizioni contenute nello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

Art. 3.

Con deliberazione del Direttorio del Sindacato, da approvarsi dalla Confederazione, potranno costituirsi, quali organi interni dell'Associazione ed unicamente ai fini della organizzazione, gruppi regionali o interregionali.

Le attribuzioni ed il funzionamento di tali gruppi, e le norme relative alla designazione del capo gruppo, saranno stabilite dal Direttorio del Sindacato, d'accordo con la Confederazione, e con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Il Sindacato nell'àmbito della propria competenza si propone:

a) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e davanti alla Magistratura del lavoro le categorie di lavoratori che lo compongono e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di regolare mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro i rapporti di prestazione d'opera tra la categoria professionale da esso rappresentata e quella dei datori di lavoro e di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti la applicazione dei contratti collettivi;

c) di disciplinare, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge, mediante la conclusione di contratti o convenzioni, i rapporti economici che possono interessare la categoria da esso rappresentata;

d) di rilevare e precisare i bisogni dei lavoratori rappresentati per quanto concerne la valorizzazione e la tutela morale e materiale del lavoro, in relazione alla disciplina del mercato del lavoro, all'applicazione delle leggi sociali ed al rispetto dei contratti collettivi;

e) di promuovere la costituzione e favorire lo sviluppo di enti assistenziali, mantenendo con essi uno stretto collegamento e svolgendo la necessaria opera di coordinamento e di vigilanza perchè la loro attività possa raggiungere il massimo risultato col minimo dispendio di forze e di mezzi;

f) di eleggere o designare in armonia con gli statuti e le disposizioni della Confederazione, propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata e negli altri casi previsti dalla legge;

g) di curare l'assistenza economico-sociale, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

h) di adempiere a tutte le altre funzioni e cómpiti che gli derivino dal presente statuto o che gli siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità e della Confederazione.

TITOLO II.

Soci.

Art. 5.

Per far parte del Sindacato nazionale, in qualità di soci, occorre:

a) aver compiuto gli anni 18;
b) essere cittadini italiani;
c) appartenere alla categoria rappresentata dal Sindacato nazionale;
d) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;
e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dallo statuto della Confederazione.

Gli stranieri che posseggano i requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammessi come soci, ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 6.

Coloro che vogliono essere iscritti, in qualità di soci, nel Sindacato, devono formulare domanda su apposito modulo debitamente sottoscritto e indirizzato al segretario.

La domanda deve contenere.

1° cognome, nome e paternità del richiedente;
2° domicilio;
3° età e luogo di nascita;
4° titolo di studio con la indicazione dell'azienda dove si è occupati;
5° dichiarazione di aver preso visione del presente statuto e di quello della Confederazione e di accettare gli obblighi che ne derivano.

Coloro che sono iscritti al P. N. F. devono anche indicare il numero della tessera dell'anno in corso e la data della iscrizione.

Art. 7.

Dell'ammissione dei soci decide in via preliminare il segretario del Sindacato che, in caso di accoglimento, controfirma la domanda.

Ove il segretario non provveda all'accoglimento della domanda, il Direttorio del Sindacato deciderà sulla ammissione o meno del richiedente.

Il richiedente, in caso di mancata ammissione, può ricorrere al Direttorio della Confederazione ed, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

La domanda di iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari.

La iscrizione vale per quattro anni consecutivi e si intende tacitamente rinnovata per ugual tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera, almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 9.

I soci del Sindacato non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 10.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 8;
b) per espulsione deliberata dal Direttorio del Sindacato per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;
c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 11.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con i versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati che siano ad esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 12.

Sono organi del Sindacato:

a) l'assemblea generale;
b) il Direttorio;
c) il segretario.

Assemblea generale.

Art. 13.

L'assemblea generale è formata da tutti i soci del Sindacato.

La convocazione dell'assemblea è fatta dal segretario del Sindacato, a cura del quale, almeno quindici giorni prima della riunione, sarà diramato a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi avviso scritto con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il suddetto termine può essere, in caso di urgenza, ridotto a otto giorni.

L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno; potrà essere convocata straordinariamente quante volte lo deliberi il Direttorio del Sindacato o ne faccia domanda motivata un terzo dei componenti l'assemblea o la richiedano i revisori dei conti.

La convocazione dell'assemblea deve essere preventivamente autorizzata dalla presidenza della Confederazione.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente della assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea, essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea, ma senza voto, revisori dei conti.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

Art. 14.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione può essere fissata nella medesima giornata ma almeno un'ora dopo quella di prima convocazione.

In tal caso l'avviso di convocazione deve chiaramente indicare l'ora della seconda.

Art. 15.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Art. 16.

L'assemblea generale:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Sindacato ed esamina le relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nonchè le relazioni finanziarie dei revisori dei conti.

In sede di approvazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al segretario del Sindacato i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elegge il segretario ed i membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, tre revisori dei conti effettivi e due supplenti;

e) delibera le eventuali modifiche al presente statuto, salve le approvazioni di legge;

f) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Direttorio.

Art. 17.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede e di cinque membri eletti tra i soci dell'assemblea generale, e di un altro membro designato dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra tra i propri soci iscritti al Sindacato.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 18.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni bimestre e, straordinariamente, quante volte lo ritenga opportuno il segretario o lo richiedano la maggioranza dei membri o i Revisori dei conti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'ordine del giorno.

La riunione del Direttorio è valida quando siano presenti almeno la metà dei componenti oltre il segretario.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione del Direttorio in più ristretti limiti di tempo.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Direttorio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri del Direttorio, dovrà provvedersi, entro due mesi, alla elezione o designazione dei nuovi membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 19.

Il Direttorio ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo del Sindacato da sottoporsi all'assemblea;

c) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) di deliberare sulla ammissione dei soci a termine dell'art. 7;

e) di designare i rappresentanti del Sindacato negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dagli statuti;

f) di deliberare provvedimenti disciplinari a carico dei soci;

g) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea generale riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 20.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea generale; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 21.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Egli vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da un membro del Direttorio da lui delegato di volta in volta.

Art. 22.

Possono essere nominati o eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 23.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengono in possesso del Sindacato;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti, fino a che non siano erogate:

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Del patrimonio del Sindacato deve essere tenuto, in apposito registro, l'inventario che, a cura del segretario, sarà presentato debitamente aggiornato, all'inizio di ogni esercizio finanziario al Direttorio.

Art. 24.

Le entrate del Sindacato sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) dalle quote ad esso spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da esso incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci saranno stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 25.

Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono spese obbligatorie, per far fronte alle quali deve essere assegnato almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) le spese per gli uffici di collocamento, previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla e del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

d) le quote per la costruzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 26.

Il segretario del Sindacato dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate dal bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 27.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 28.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio del Sindacato ed approvato dall'assemblea generale.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge e dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 29.

L'assemblea generale del Sindacato nomina ogni due anni tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Direttorio del Sindacato.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 30.

Il Sindacato stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione a norma del proprio statuto.

La Confederazione oltre alla facoltà prevista dal comma precedente può, ove lo ritenga opportuno, intervenire o farsi rappresentare da un proprio delegato per assistere e partecipare alla discussione e conclusione del contratto.

Art. 31.

I contratti collettivi stipulati dal Sindacato sono firmati dal segretario quale legale rappresentante dell'Associazione.

Il segretario può, con mandato speciale, delegare l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non sia stato preventivamente autorizzato e poi ratificato per iscritto dalla Confederazione.

Art. 32.

Il Sindacato non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative previste dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

In ogni caso il Sindacato non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione scritta dalla Confederazione. Qualora il Sindacato sia convenuto in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro dovrà darne immediato avviso alla Confederazione.

Spetta al Sindacato la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria per la quale esso è costituito.

È fatta salva alla Confederazione la facoltà di intervenire nei giudizi in cui il Sindacato nazionale sia attore o convenuto.

Art. 33.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienze dei contratti collettivi di lavoro il Sindacato, al quale sia stata denunciata l'inadempienza a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della vertenza.

Il Sindacato ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 34.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato e della Confederazione.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato.

Art. 35.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti del Sindacato o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il detto termine il Direttorio del Sindacato provvederà, con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un provvedimento giudiziario penale la sospensione è applicata d'ufficio dal segretario fino alla pubblicazione della sentenza definitiva.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 36.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio quando questi abbia violato il disposto dell'art. 9 del presente statuto od abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione, o qualora dimostri difetto di senso nazionale o morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al presidente della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P.N.F. saranno applicate le medesime sanzioni eventualmente deliberate a suo carico dal Partito.

TITOLO VII

Disposizioni varie.

Art. 37.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso R. decreto.

Art. 38.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei componenti l'assemblea generale. Esse devono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei componenti l'assemblea aventi diritto a voto.

In caso di urgenza, le modifiche potranno anche essere deliberate dal Direttorio confederale.

È salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 39.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione, ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto delle Unioni provinciali dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita l'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di . . . . come Associazione sindacale di primo grado.

L'Unione fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura e ne segue le direttive e la disciplina.

Essa ha sede in . . . . e spiega la sua azione su tutto il territorio della Provincia.

Art. 2.

L'Unione rappresenta legalmente tutti coloro che, in base alle determinazioni di inquadramento del Ministero delle corporazioni, siano da considerare lavoratori manuali dipendenti da aziende agricole o forestali od appartenenti ad altre categorie inquadrabili nella Confederazione.

Fanno parte dell'Unione gli enti ed istituti assistenziali eventualmente costituiti nella circoscrizione provinciale a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'attività dell'Unione è regolata oltre che dalle disposizioni di legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, dalle norme del presente statuto e dalle prescrizioni contenute negli statuti della Confederazione e delle Federazioni nazionali che ne fanno parte.

Art. 3.

Gli iscritti all'Unione faranno capo, a seconda dell'attività esercitata, e ferme restando le determinazioni d'inquadramento di cui al primo comma dell'art. 2, a cinque distinti Sindacati in cui è suddivisa l'Unione e precisamente:

1° Sindacato degli affittuari coltivatori diretti (nei limiti stabiliti dal decreto Ministeriale 11 gennaio 1931);
2° Sindacato dei coloni e mezzadri;
3° Sindacato dei salariati e braccianti;
4° Sindacato delle maestranze agricole specializzate;
5° Sindacato dei pastori.

Qualora per il limitato numero degli iscritti e l'esiguità degli interessi rappresentati non fosse opportuna la costituzione di qualcuno dei sindacati, il segretario dell'Unione ne riferirà al presidente della Confederazione, il quale, sentita la Federazione o le Federazioni nazionali interessate, darà le direttive del caso e ne informerà il Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

L'Unione nell'àmbito della propria competenza si propone:

a) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre associazioni sindacali e davanti alla Magistratura del lavoro le categorie di lavoratori che la compongono e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di regolare, mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, i rapporti di prestazione d'opera tra le categorie professionali da essa rappresentate e quelle dei datori di lavoro e di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti collettivi;

c) di disciplinare, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge, mediante la conclusione di contratti o convenzioni, i rapporti economici che possono interessare le categorie da essa rappresentate;

d) di rilevare e precisare i bisogni dei lavoratori rappresentati, per quanto concerne la valorizzazione e la tutela morale e materiale del lavoro, in relazione alla disciplina del mercato del lavoro, all'applicazione delle leggi sociali e al rispetto dei contratti collettivi;

e) di promuovere la costituzione e favorire lo sviluppo di enti assistenziali, mantenendo con essi uno stretto collegamento e svolgendo la necessaria opera di coordinamento e di vigilanza perchè la loro attività possa raggiungere il massimo risultato col minimo dispendio di forze e di mezzi;

f) di eleggere o designare, in armonia con gli statuti e le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti le categorie inquadrate e negli altri casi previsti dalla legge;

g) di curare l'assistenza economico-sociale, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

h) di adempiere a tutte le altre funzioni e cômpiti che le derivino dal presente statuto o che le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 5.

Per far parte dell'Unione provinciale in qualità di soci occorre:

a) aver compiuto gli anni 18;
b) essere cittadini italiani;
c) appartenere ad una delle categorie rappresentate dall'Unione;
d) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;
e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore.

Gli stranieri che posseggano i requisiti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni possono essere ammessi come soci ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 6.

Coloro che vogliono essere iscritti, in qualità di soci, nell'Unione devono formulare domanda su apposito modulo debitamente sottoscritto e indirizzato al segretario.

La domanda deve contenere:

1° cognome, nome e paternità del richiedente;

2° domicilio;

3° età e luogo di nascita;

4° titolo di studio e qualifica di mestiere, con la indicazione dell'azienda dove il richiedente è occupato;

5° dichiarazione di aver preso visione del presente statuto e di quelli delle Associazioni di grado superiore e di accettare gli obblighi che ne derivano.

Coloro che sono iscritti al P. N. F. devono anche indicare il numero della tessera dell'anno in corso e la data dell'iscrizione.

Art. 7.

Dell'ammissione dei soci decide in via preliminare il segretario dell'Unione che, in caso di accoglimento, controfirma la domanda.

Ove il segretario non provveda all'accoglimento della domanda, il Direttorio dell'Unione deciderà sull'ammissione o meno del richiedente, sentito il Sindacato competente.

Il richiedente, in caso di mancata ammissione, può ricorrere al Direttorio della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Deliberata l'ammissione, la segreteria dell'Unione provvede in base all'attività denunziata dal richiedente ad assegnarlo al corrispondente Sindacato.

Art. 8.

La domanda di iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari.

La iscrizione vale per quattro anni consecutivi e si intende tacitamente rinnovata per ugual tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera, almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 9.

I soci dell'Unione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 10.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 8;

b) per espulsione deliberata dal Direttorio dell'Unione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 11.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con i versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

TITOLO III.

ORGANIZZAZIONE INTERNA.

Sindacati - Gruppi.

Art. 12.

Secondo quanto è stabilito dall'art. 3 del presente statuto, l'Unione si suddivide in cinque Sindacati provinciali, corrispondenti alle cinque Federazioni nazionali di categoria, che fanno parte della Confederazione.

Ogni Sindacato assicura il collegamento fra le organizzazioni interne, formate nel suo seno, e l'Unione provinciale e la Federazione nazionale; cura gli interessi della categoria per la quale è costituito, partecipando all'attività regolamentare dei rapporti collettivi di lavoro, esprimendo voti e proponendo tutte le iniziative che possano sviluppare la tutela, l'assistenza ed il miglioramento della categoria.

Art. 13.

In ciascun Comune potranno essere costituiti, in corrispondenza ai Sindacati provinciali, uno o più gruppi formati dai lavoratori che risiedono nel Comune.

Per la costituzione di ciascun gruppo sarà necessario che gli iscritti raggiungano almeno il numero di trenta.

Il Direttorio dell'Unione determinerà le norme che devono regolare il funzionamento interno dei singoli gruppi ed i lori rapporti con l'Unione.

Tali norme andranno in vigore dopo l'approvazione della Confederazione.

Art. 14.

I soci appartenenti a ciascun gruppo saranno convocati in assemblea, per la elezione del fiduciario di gruppo e per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti la categoria.

Le assemblee di gruppo saranno convocate dal segretario dell'Unione e presiedute da un suo delegato, che potrà essere il segretario del Sindacato o lo stesso fiduciario del gruppo

Il fiduciario di gruppo dura in carica due anni ed è rieleggibile. Esso rappresenta i lavoratori del gruppo in seno all'assemblea del Sindacato provinciale.

La sua elezione deve essere ratificata dal Direttorio dell'Unione.

Art. 15.

I fiduciari di gruppo di una medesima categoria saranno convocati in assemblea per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la categoria e per la elezione del segretario del Sindacato provinciale e di tre rappresentanti di categoria che lo coadiuveranno nell'esplicazione del suo mandato.

Le assemblee di Sindacato provinciale saranno convocate dal segretario dell'Unione, e presiedute da un suo delegato, che potrà essere lo stesso segretario del Sindacato.

Il segretario e i rappresentanti di categoria, di cui al primo comma del presente articolo, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

L'elezione del segretario del Sindacato deve essere ratificata dal Direttorio della Confederazione, sentita la Federazione nazionale interessata.

Art. 16.

Per le modalità di riunione delle assemblee di gruppo e di sindacato provinciale, per la disciplina delle sedute e per le

votazioni saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea generale dell'Unione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni e deliberazioni di cui agli articoli precedenti, saranno stabilite dal Direttorio confederale.

I sindacati ed i gruppi sono organi interni dell'Unione e non potranno mai assumere impegni di sorta senza l'approvazione o la specifica delega preventiva del segretario dell'Unione.

TITOLO IV.

ORGANI DELL'UNIONE.

Art. 17.

Sono organi dell'Unione:

a) l'assemblea generale;

b) il Direttorio;

c) il segretario.

Assemblea generale.

Art. 18.

L'assemblea generale è formata dai fiduciari di gruppo, dai segretari dei sindacati provinciali e dai tre rappresentanti di categoria di cui all'art. 15.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso affisso nell'albo della sede od a mezzo di inviti diramati a cura del segretario dell'Unione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi.

L'avviso dovrà essere affisso e gli inviti dovranno essere spediti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno cinque giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare

L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno; potrà essere convocata straordinariamente quante volte lo deliberi il Direttorio dell'Unione o ne faccia domanda motivata un terzo dei componenti l'assemblea o lo richiedano i revisori dei conti.

La convocazione dell'assemblea deve essere preventivamente autorizzata dalla Presidenza della Confederazione.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

Il segretario dell'Unione è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

I membri del Direttorio dell'Unione hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Partecipano, altresì, di diritto all'assemblea, ma senza voto, i revisori dei conti dell'Unione.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

Art. 19.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione può essere fissata nella medesima giornata, ma almeno un'ora dopo quella di prima convocazione.

In tal caso, l'avviso di convocazione deve chiaramente indicare l'ora della seconda.

Art. 20.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Art. 21.

L'assemblea generale:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Unione;

b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Unione ed esamina le relazioni morali ed economiche dei dirigenti dell'Unione nonchè le relazioni finanziarie dei revisori dei conti.

In sede di approvazione del bilancio preventivo, l'assemblea potrà delegare al segretario dell'Unione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elegge il segretario dell'Unione;

d) nomina, ogni biennio, tre revisori dei conti effettivi e due supplenti;

e) delibera le eventuali modifiche al presente statuto, salve le approvazioni di legge;

f) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Direttorio.

Art. 22.

Il Direttorio dell'Unione si compone del segretario che lo presiede, dei segretari dei sindacati e di un altro membro designato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, tra i propri soci iscritti all'Unione.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 23.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta al mese e, straordinariamente, quante volte lo ritenga opportuno il segretario o lo richiedano la maggioranza dei membri o i revisori dei conti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e l'ordine del giorno.

La riunione del Direttorio è valida quando siano presenti almeno la metà dei componenti oltre il segretario.

In caso di urgenza, è ammessa la convocazione del Direttorio in più ristretti limiti di tempo.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri del Direttorio, dovrà provvedersi, entro due mesi, alla elezione o designazione dei nuovi membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 24.

Il Direttorio ha il còmpito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo della Unione da sottoporsi all'assemblea;

c) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) di deliberare sulla ammissione dei soci a termine dell'art. 7;

e) di designare — sentiti i sindacati che eventualmente vi abbiano interesse — i rappresentanti dell'Unione negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dagli statuti;

f) di deliberare provvedimenti disciplinari a carico dei soci;

g) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Segretario.

Art. 25.

Il segretario dell'Unione è eletto dall'assemblea generale: dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal Presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 26.

Il segretario dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Egli cura il collegamento tra i vari sindacati dell'Unione, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da un membro del Direttorio da lui delegato di volta in volta.

Art. 27.

Possono essere nominati o eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengano alla categoria o che comunque ne siano la espressione.

I dirigenti dell'Unione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO V.

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI.

Art. 28.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso dell'Unione;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

I beni di cui alla lettera *a*) e le somme di cui alla lettera *b*), nonchè i loro redditi, quando abbiano destinazione speciale a favore di determinate categorie o gruppi di lavoratori, non possono essere altrimenti impiegate, se non previa regolare deliberazione che dev'essere presa d'accordo con il Sindacato interessato ed approvata dall'autorità tutoria.

Del patrimonio dell'Unione deve essere tenuto, in apposito registro, l'inventario che, a cura del segretario, sarà presentato debitamente aggiornato all'inizio di ogni esercizio finanziario al Direttorio.

Art. 29.

Le entrate dell'unione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci saranno stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 30.

Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono spese obbligatorie, per far fronte alle quali deve essere assegnato almeno l'80 per cento delle entrate dell'Unione:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggi, trasporti) le spese per l'organizzazione sindacale, per la assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) le spese per gli uffici di collocamento, previste dal Regio decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, e del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 31.

Il segretario dell'Unione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione.

I dirigenti dell'Unione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 32.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 33.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio dell'Unione ed approvato dall'assemblea generale.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta ferma, in ogni caso, l'osservanza di ogni altra norma, per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 34.

L'assemblea generale dell'Unione nomina ogni due anni tre revisori dei conti effettivi e due supplenti, i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Direttorio dell'Unione.

Essi hanno il còmpito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO VI.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Art. 35.

L'Unione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della sua circoscrizione territoriale e delle categorie rappresentate, salvo i casi in cui la Confederazione o le Federazioni nazionali esercitino la facoltà di sostituzione, a norma dei propri statuti.

Art. 36.

L'Unione prima di disdire i contratti vigenti e prima di iniziare le trattative con le Associazioni dei datori di lavoro per la stipulazione di un contratto collettivo o per le modifiche di un contratto esistente dovrà sentire il gruppo o il sindacato interessato, che dovrà partecipare alle trattative con propri rappresentanti.

La Confederazione o le Federazioni nazionali, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, possono, ove lo ritengano opportuno, intervenire o farsi rappresentare da un loro delegato per assistere e partecipare alla discussione e conclusione del contratto.

Art. 37.

I contratti collettivi stipulati dall'Unione sono firmati dal segretario quale legale rappresentante dell'Associazione.

Il segretario può, con mandato speciale, delegare l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non sia stato preventivamente autorizzato e poi ratificato per iscritto dalla Confederazione, sentita la Federazione nazionale interessata.

Art. 38.

L'Unione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative previste dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

In ogni caso l'Unione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro, se non avrà ottenuto l'autorizzazione scritta dalla Confederazione. Qualora l'Unione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro dovrà darne immediato avviso alla Confederazione.

Spetta all'Unione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro delle categorie per le quali essa è costituita, nell'àmbito della circoscrizione in cui essa opera.

È fatta salva, alla Confederazione, la facoltà di intervenire nei giudizi in cui l'Unione provinciale sia attrice o convenuta.

Art. 39.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi di lavoro, l'Unione, alla quale sia stata denunciata l'inadempienza, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della vertenza.

L'Unione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

Art. 40.

Le norme di cui agli articoli 35, 36 e 37, saranno osservate anche per la stipulazione di accordi o convenzioni che l'Unione intendesse concludere per regolare i rapporti economici. interessanti le categorie rappresentate.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 41.

Il segretario dell'Unione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le causole dei contratti collettivi di lavoro, o comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Unione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio dell'Unione.

Art. 42.

Il Direttorio dell'Unione ha la facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisce agli ordini impartiti, nell'àmbito delle loro attribuzioni, dai dirigenti dell'Unione o sia recidivo nelle infrazioni di cui al l'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il detto termine, il Direttorio dell'Unione provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale la sospensione è applicata d'ufficio dal segretario fino alla pubblicazione della sentenza definitiva.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 43.

Il Direttorio dell'Unione ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio quando questi abbia violato il disposto dell'art. 9 del presente statuto, od abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione, o qualora dimostri difetto di senso nazionale o morale ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nell'Unione.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al presidente della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P.N.F. saranno applicate le medesime sanzioni eventualmente deliberate a suo carico dal Partito.

TITOLO VIII.

Disposizioni varie.

Art. 44.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 45.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio dell'Unione o da un decimo dei soci. Esse devono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale dell'Unione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei componenti l'assemblea aventi diritto a voto.

In caso di urgenza, le modifiche potranno anche essere deliberate dal Direttorio confederale.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 46.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione, agli statuti delle Federazioni nazionali ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
Mussolini.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. **1881.**

Riordinamento dell'organizzazione centrale e periferica della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio e approvazione di nuovi statuti della Confederazione medesima e delle Associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2723, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio e fu approvato il relativo statuto;

Visto il Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 35, con il quale furono approvate alcune modifiche al cennato statuto;

Visto il Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 78, col quale fu concesso il riconoscimento giuridico alle Associazioni sindacali aderenti alla cennata Confederazione e furono approvati i relativi statuti;

Vista la domanda in data 10 ottobre 1931, con la quale la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio ha chiesto l'approvazione di un nuovo assetto della organizzazione centrale e periferica e l'approvazione di nuovi statuti per la Confederazione e le Associazioni aderenti;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio, secondo il testo annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2723.

Art. 2.

È revocato il riconoscimento giuridico, concesso con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 78, alle Federazioni na-

zionali, alle Unioni provinciali e ai Sindacati provinciali ed interprovinciali, aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio ed indicati nell'elenco annesso al citato Nostro decreto.

Art. 3.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle seguenti Federazioni nazionali, aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio:

1. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti da aziende commerciali di deposito e vendita;

2. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti da esercenti attività commerciali varie e da studi professionali;

3. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti da esercenti alberghi e pubblici esercizi;

4. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei lavoranti panettieri, pasticcieri ed affini;

5. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti da barbieri, parrucchieri ed affini;

6. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei venditori ambulanti.

Sono approvati gli statuti delle Federazioni nazionali di cui al precedente comma, secondo i rispettivi testi, conformi al modello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle Unioni provinciali dei Sindacati fascisti del commercio costituite in ciascuna Provincia del Regno, con competenza territoriale sulla rispettiva Provincia, e con sede nel capoluogo di Provincia.

Sono approvati gli statuti delle Unioni provinciali di cui al precedente comma, secondo i rispettivi testi, conformi al modello annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 del Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2723, sono applicabili anche nei confronti delle Associazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 127. — MANCINI.

Statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA

Art. 1.

Con la denominazione di « Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio » è costituita con sede in Roma un'associazione che riunisce tutte le Associazioni sindacali legalmente riconosciute di coloro che, in base alle determinazioni di inquadramento del Ministero delle corporazioni, siano da considerare dipendenti da aziende commerciali od appartenenti ad altre categorie inquadrabili nella Confederazione.

Fanno inoltre parte della Confederazione gli Enti ed Istituti assistenziali che eventualmente si costituissero a vantaggio delle categorie inquadrate per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

La Confederazione, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, e, in quanto giuridicamente riconosciuta, ha, nei limiti stabiliti dalla legge, dalle disposizioni delle Autorità governative e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le associazioni che la compongono.

Art. 2.

La Confederazione è formata:

a) dalle Federazioni nazionali;

b) dalle Unioni provinciali;

c) dagli Enti ed Istituti assistenziali eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 3.

La Confederazione ha per scopo di tutelare gli interessi delle categorie inquadrate nelle associazioni aderenti in armonia con quelli superiori della Nazione, secondo i dettami della Carta del lavoro.

Essa si prefigge inoltre scopi di assistenza economico-sociale, di educazione nazionale e morale e di istruzione professionale.

Per il raggiungimento dei suoi fini spetta alla Confederazione di:

a) disciplinare l'inquadramento sindacale di tutte le categorie rappresentate, secondo le direttive dei competenti organi statali;

b) stabilire, nei limiti di legge, le direttive da osservarsi dalle associazioni aderenti nella trattazione di questioni sindacali;

c) curare il coordinamento dell'azione assistenziale delle associazioni aderenti per realizzare la massima unità di indirizzo e la più salda collaborazione;

d) rappresentare legalmente le categorie inquadrate, quando la rappresentanza spetti alle associazioni aderenti, rispetto alle pubbliche autorità; alle corrispondenti associazioni sindacali di datori di lavoro; ed infine nei confronti di enti od associazioni che abbiano fini interessanti le attività inquadrate.

Previo consenso del Governo, la rappresentanza delle associazioni inquadrate potrà essere estesa anche al di fuori del territorio del Regno;

e) adoperarsi, su richiesta delle parti, per dirimere amichevolmente le questioni e le vertenze che potessero sorgere fra le associazioni aderenti o fra queste ed altri organismi sindacali;

f) studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche che siano di interesse generale;

g) stipulare contratti collettivi di lavoro nazionali interessanti le categorie rappresentate; assistere le associazioni aderenti nella stipulazione dei contratti di loro competenza sostituendosi anche ad esse, quando ciò sia ritenuto necessario od opportuno;

h) provvedere alla nomina o designazione dei rappresentanti in tutti gli enti, consessi ed organismi in cui sia richiesta od ammessa la rappresentanza delle categorie inquadrate, quando la rappresentanza stessa sia esplicitamente attribuita alla Confederazione, o quando, anche in mancanza di esplicita attribuzione, la nomina o la designazione non debba o non possa essere effettuata dalle singole Associazioni aderenti;

i) fare a norma di legge le proposte dei candidati per le elezioni dei deputati al Parlamento Nazionale;

l) autorizzare le associazioni aderenti a proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro quando siano falliti i tentativi di amichevole componimento;

m) promuovere la costituzione di nuove associazioni sindacali o di Istituti di assistenza economica, di istruzione professionale o di educazione morale e nazionale quando ciò sia ritenuto utile od opportuno per l'inquadramento delle attività rappresentate o per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

n) adempiere a tutti gli altri compiti e funzioni che le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità dello Stato.

TITOLO II.

Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte della Confederazione, le associazioni o gli Istituti assistenziali non ancora riconosciuti, debbono presentare alla Presidenza della Confederazione regolare domanda accompagnata da copia dello statuto e da una relazione intorno alle origini ed all'attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite dalle cariche sociali.

Tale domanda dovrà contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

La Confederazione ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alla deliberazione del Direttorio confederale; se essa è accettata, la Presidenza della Confederazione dovrà richiedere al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico dell'associazione sindacale o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se la domanda non è accolta, la Presidenza della Confederazione ne informa il Ministero delle corporazioni specificando i motivi che hanno determinato il diniego. È fatta salva la facoltà dell'associazione interessata di far ricorso, a norma di legge, al predetto Ministero.

Comunque, se entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, la Confederazione non abbia fatto conoscere le proprie decisioni, s'intenderà che la domanda stessa non sia stata accolta, e l'associazione avrà facoltà di proporre il ricorso di cui al comma precedente.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle associazioni ed agli istituti assistenziali regolarmente iscritti e giuridicamente riconosciuti.

Essi sono tenuti a fornire alla Confederazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti, nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione alla Confederazione impegna l'associazione o l'istituto assistenziale senza limite di tempo.

L'associazione o l'istituto il cui riconoscimento giuridico venga revocato perde la qualità di socio della Confederazione.

TITOLO III.

Organi della Confederazione.

Art. 7.

Sono organi della Confederazione:

a) il Congresso;
b) il Consiglio nazionale;
c) il Direttorio confederale;
d) il presidente.

Congresso.

Art. 8.

Il Congresso è costituito dai segretari delle Federazioni nazionali, delle Unioni provinciali e dei Sindacati provinciali di categoria costituiti in seno alle Unioni provinciali.

Partecipano di diritto al Congresso i membri del Direttorio confederale; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti i resoconti morali e finanziari della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Congresso i sindaci.

Il Congresso si riunisce in via ordinaria una volta ogni quattro anni; in via straordinaria potrà essere convocato anche prima di tale termine quando il Direttorio confederale lo creda opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dai sindaci.

La convocazione sarà fatta dal presidente a cura del quale almeno dieci giorni prima della riunione saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Congresso, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Congresso è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il Presidente della Confederazione è di diritto presidente del Congresso. Egli però non può presiedere il Congresso nelle discussioni riguardanti i resoconti morali e finanziari della sua gestione. Il Congresso elegge in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta, per appello nominale. Il presidente del Congresso stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente; salvo che

la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 9.

Il Congresso è l'organo supremo della Confederazione: sopraintende alla attività generale di essa.

Spetta al Congresso:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Confederazione e sulle direttive generali che devono essere da essa seguite;

b) di eleggere il presidente della Confederazione e sei membri del Direttorio;

c) di approvare i resoconti morali e finanziari;

d) di nominare i sindaci, tre effettivi e due supplenti;

e) di proporre i candidati per le elezioni dei deputati al Parlamento nazionale;

f) di deliberare sulle modifiche allo statuto confederale;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato.

Consiglio nazionale.

Art. 10.

Il Consiglio nazionale si riunisce in via ordinaria una derazioni nazionali e delle Unioni provinciali.

Partecipano di diritto al Consiglio nazionale i membri del Direttorio confederale; essi, però, non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo della loro gestione.

Il Consiglio nazionale è costituito dai segretari delle Fevolta ogni anno per i seguenti argomenti:

a) sviluppi e riforme delle leggi protettive del lavoro;

b) inquadramento centrale e periferico della Confederazione e delle associazioni aderenti;

c) contributi sindacali (obbligatori e suppletivi);

d) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Confederazione ed esame delle relazioni finanziarie dei sindaci;

e) elezione dei membri del Direttorio confederale e dei sindaci che vengano per qualsiasi ragione a cessare dalla carica nell'intervallo fra un Congresso e l'altro.

In sede di approvazione del bilancio preventivo il Consiglio potrà delegare al presidente della Confederazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste dal Ministero delle corporazioni.

Per la convocazione del Consiglio nazionale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite per il Congresso della Confederazione.

Direttorio confederale.

Art. 11.

Il Direttorio confederale oltre che dal presidente della Confederazione, che lo presiede, è composto dai segretari delle Federazioni nazionali, da sei membri eletti dal Congresso e da un membro nominato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra tra i suoi soci, iscritti ad una delle Associazioni aderenti alla Confederazione.

Del Direttorio farà anche parte un rappresentante degli enti o istituti assistenziali aderenti alla Confederazione designato dagli organi direttivi degli enti stessi d'accordo fra loro.

I membri elettivi del Direttorio confederale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 12.

Il Direttorio confederale si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, straordinariamente tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri o dai sindaci.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri del Direttorio oltre il presidente.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del Direttorio che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, decorsi dieci giorni dalla notifica all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso, entro un mese dalla notifica, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 13.

Il Direttorio confederale ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Congresso e del Consiglio nazionale;

b) di deliberare lo schema del bilancio preventivo della Confederazione da sottoporsi alla approvazione del Consiglio nazionale;

c) di deliberare sulla convocazione del Congresso e del Consiglio nazionale formulando l'ordine dei lavori;

d) di deliberare sulla ammissione alla Confederazione di associazioni sindacali o di istituti, costituiti a norma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

e) di deliberare sui ricorsi dei lavoratori cui sia negata l'ammissione nelle associazioni aderenti;

f) di deliberare i provvedimenti di sua competenza previsti dalle norme disciplinari;

g) di deliberare sugli atti indicati dalle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni;

h) di approvare gli atti delle associazioni dipendenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, in quanto nel decreto di riconoscimento delle associazioni stesse siano attribuite alla Confederazione le funzioni di tutela.

In tal sede non avrà diritto a voto il membro del Direttorio, segretario delle Federazione dei cui atti si discute;

i) di deliberare su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal presidente, che non sia di competenza del Congresso o del Consiglio;

l) di esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio nella sua prossima riunione;

m) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal Congresso, dal Consiglio, dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato.

Presidente.

Art. 14.

Il presidente della Confederazione è eletto dal Congresso, dura in carica 4 anni e può essere rieletto.

La sua elezione deve essere approvata a norma di legge.

Art. 15.

Il presidente dirige e rappresenta la Confederazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente del Congresso, del Consiglio nazionale e del Direttorio. Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle associazioni aderenti, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra le varie associazioni confederate e adempie a tutte le altre funzioni demandategli dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dalle norme emanate dalle autorità competenti.

Spetta, altresì, al presidente:

a) l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 29 comma primo del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nei riguardi delle associazioni confederate quando l'esercizio delle funzioni stesse sia attribuito alla Confederazione;

b) ratificare i contratti di lavoro che siano stati stipulati dalle associazioni aderenti;

c) deliberare l'intervento della Confederazione nelle controversie innanzi alla Magistratura del lavoro;

d) provvedere alla nomina ed al licenziamento degli impiegati;

e) designare o nominare rappresentanti della Confederazione in tutti gli enti, organi e consessi in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

f) esercitare in caso d'urgenza i poteri del Direttorio. Le relative deliberazioni dovranno essere sottoposte al Direttorio nella prossima riunione.

Art. 16.

Possono essere nominati o eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria o che comunque ne siano la espressione.

I dirigenti della Confederazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI.

Art. 17.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Confederazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Direttorio confederale, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato.

Art. 18.

Le entrate della Confederazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci delle associazioni aderenti di primo grado, saranno stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 19.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci delle associazioni aderenti;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla e del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Confederazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 20.

Le norme da osservarsi dalla Confederazione e dalle associazioni aderenti per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio saranno stabilite con apposito regolamento che sarà deliberato dal Direttorio confederale e sottoposto all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Resta comunque stabilito che i dirigenti della Confederazione e delle associazioni aderenti che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata ai sensi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 21.

L'esercizio finanziario s'inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio confederale ed approvato dal Consiglio nazionale.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma, per la compilazione ed approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 23.

Il Congresso nomina ogni quattro anni cinque sindaci, tre effettivi e due supplenti, i quali devono assistere alle riunioni del Congresso stesso e del Consiglio nazionale e possono intervenire a quelle del Direttorio confederale.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio nazionale ed al Congresso e comunicata al Ministero delle corporazioni.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 24.

Le Federazioni nazionali e le Unioni provinciali prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente associazione di datori di lavoro o per la modifica di un contratto esistente, devono informare la Confederazione ed attendere regolare autorizzazione a trattare.

La Confederazione può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato per assistere alle trattative e alla conclusione del contratto e può altresì, in qualsiasi momento, avocare a sè la trattazione di questioni o vertenze o la stipulazione di contratti collettivi di competenza delle associazioni aderenti, quando le questioni, le vertenze ed i contratti stessi abbiano carattere generale o particolare importanza per le categorie inquadrate e quando le associazioni interessate non riescano a concludere gli accordi.

I contratti collettivi di lavoro, stipulati dalle associazioni aderenti, non sono validi se non abbiano riportata la ratifica della Confederazione.

Art. 25.

I contratti collettivi stipulati dalla Confederazione sono firmati dal presidente, quale rappresentante della Confederazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, se lo ritenga opportuno, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

Art. 26.

Le associazioni confederate non potranno adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

La Confederazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero fra le associazioni confederate e le altre associazioni sindacali sostituendosi alle prime tutte le volte che le controversie abbiano carattere generale o rivestano particolare importanza.

Art. 27.

Indipendentemente dal disposto del precedente articolo spetta alla Confederazione di concedere alle associazioni confederate la preventiva autorizzazione per proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro. Le associazioni confederate che siano convenute in giudizio debbono darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 28.

Il presidente della Confederazione delibera sui ricorsi contro la espulsione dalle associazioni confederate, sulla base delle informazioni e degli elementi di fatto forniti dalle associazioni e delle eventuali discolpe e difese scritte che gli interessati avranno avuto cura di comunicare alle associazioni stesse.

La decisione sul ricorso deve essere, a cura del segretario dell'associazione confederata, notificata all'interessato mediante lettera raccomandata. L'interessato ha diritto di ottenerne copia integrale.

In ogni caso l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni contro i provvedimenti di cui ai comma precedenti.

Art. 29.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura, oppure la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi, ai dirigenti delle associazioni confederate, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

I provvedimenti di cui al precedente articolo potranno essere attuati solo dopo che dal presidente sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Per gli stessi provvedimenti è in facoltà del presidente di chiedere il parere o la decisione del Direttorio confederale.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 31.

Spetta al Direttorio confederale di deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti delle associazioni confederate nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali della organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso nazionale o morale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Prima di prendere la deliberazione di cui al comma precedente, debbono contestarsi all'interessato, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di quindici giorni per presentare le giustificazioni.

Art. 32.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti le associazioni confederate, o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'ente, il presidente della Confederazione è tenuto a farne denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130,

Art. 33.

Il Direttorio confederale è tenuto a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni dei Direttorî delle associazioni confederate, ove si ravvisi che possa occorrere, da parte del Ministero stesso, l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 8, comma 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 34.

Il Direttorio confederale è tenuto a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni delle associazioni confederate, nei riguardi delle quali si renda eventualmente necessaria la revoca del riconoscimento a norma dell'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 35.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio confederale o da un terzo dei componenti il Congresso.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla Presidenza della Confederazione.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Congresso e le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno i tre quinti dei componenti il Congresso aventi diritto al voto.

In caso di urgenza le modifiche potranno anche essere deliberate dal Consiglio nazionale.

È salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 36.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Confederazione, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 37.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto delle Federazioni nazionali dei Sindacati fascisti del commercio.

TITOLO I.

COSTITUZIONE — SCOPI — COMPETENZA.

Art. 1.

È costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti . . . . . .

La Federazione estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni ed istruzioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta e, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dal presente statuto e da quello della Confederazione, ha la rappresentanza nazionale della categoria per la quale è costituita.

Art. 2.

La Federazione nazionale è formata:

a) dai Sindacati provinciali della categoria rappresentata dalla Federazione costituiti in seno alle Unioni provinciali dei Sindacati fascisti del commercio;

b) dagli Enti e Istituti assistenziali a carattere nazionale creati per la categoria, per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 3.

La Federazione, nell'ambito della sua competenza, si propone:

a) di rappresentare legalmente la categoria che la compone, rispetto alle autorità politiche ed amministrative, alle corrispondenti associazioni dei datori di lavoro, agli enti, istituti ed associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti la categoria rappresentata, ed, infine, dinanzi alla Magistratura del lavoro;

b) di coordinare, secondo le direttive impartite dalla Confederazione, le attività delle Unioni provinciali da cui dipendono i Sindacati aderenti, limitatamente alla categoria rappresentata dalla Federazione nazionale ed in armonia con gli interessi della categoria stessa e con quelli superiori della Nazione;

c) di studiare e risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, tecnici, sindacali e sociali relativi alla categoria;

d) di stipulare contratti aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata dalla Federazione e sostituirsi eventualmente alle Unioni provinciali nella stipulazione dei contratti locali e nella azione di loro competenza;

e) di attuare, a vantaggio degli appartenenti alla categoria, fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione in correlazione all'attività che nello stesso campo svolgono le Unioni provinciali e le altre Federazioni nazionali;

f) di promuovere la creazione e favorire lo sviluppo di istituti ed enti a carattere nazionale, aventi per iscopo la istruzione professionale tecnica e la educazione nazionale dei lavoratori appartenenti alla categoria;

g) di esperire azione conciliatrice nelle controversie collettive interessanti la categoria rappresentata ad adempiere a tutti gli altri compiti che le derivino dalla Carta del lavoro o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità e della Confederazione, nonchè dal presente statuto.

Art. 4.

L'iscrizione dei Sindacati alla Federazione nazionale avviene di diritto contemporaneamente alla loro costituzione in seno alle Unioni provinciali.

Art. 5.

L'iscrizione degli Istituti ed Enti assistenziali alla Federazione avviene su domanda degli stessi. Essa deve essere accompagnata da una copia dello statuto e da una relazione morale e finanziaria sull'attività svolta.

La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè tutte

le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Federazione nazionale; essa importa anche l'adesione alla Confederazione e l'osservanza dello statuto e delle disposizioni di essa.

La Federazione nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

Sull'accoglimento della domanda è competente a deliberare il Direttorio federale. La decisione, però, non è esecutiva sin quando non intervenga la ratifica della Confederazione.

La Confederazione, ove approvi le deliberazioni del Direttorio della Federazione, provvederà a chiedere a norma di legge il riconoscimento giuridico dell'istituto assistenziale.

TITOLO II.

Organi della Federazione.

Art. 6.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea generale;
b) il Direttorio federale;
c) il segretario.

Assemblea generale.

Art. 7.

L'assemblea generale è costituita dai segretari dei sindacati provinciali di categoria aderenti alla Federazione nazionale.

Partecipano di diritto all'assemblea generale il segretario ed i membri del Direttorio federale. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti i resoconti morali e finanziari della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea generale i sindaci.

Gli istituti assistenziali aderenti alla Federazione nazionale hanno diritto di fare intervenire alla assemblea generale un proprio rappresentante.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni dell'assemblea generale da un solo delegato.

L'assemblea generale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio federale lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta dal segretario della Federazione nazionale, a cura del quale, almeno 15 giorni prima della riunione, sarà diramato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare alla assemblea generale, avviso scritto con la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere in caso di urgenza ridotto a cinque giorni.

La riunione dell'assemblea generale è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario della Federazione nazionale è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente della assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 8.

L'assemblea generale viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione nazionale e gli interessi della categoria da essa rappresentata;

b) approvazione dei resoconti morali e finanziari dei dirigenti della Federazione nazionale;

c) elezione del segretario della Federazione e dei membri del Direttorio federale;

d) nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti;

e) deliberazioni di eventuali modifiche al presente statuto;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Direttorio federale.

Art. 9.

Il Direttorio federale si compone, oltrechè del segretario che lo presiede, di quattro membri eletti dall'assemblea e di un membro designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra tra i suoi soci appartenenti ad uno dei Sindacati provinciali che fanno parte della Federazione.

Del Direttorio farà anche parte un rappresentante degli enti o istituti assistenziali aderenti alla Federazione, designato dagli organi direttivi degli enti stessi d'accordo fra loro.

I membri del Direttorio federale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 10.

Il Direttorio federale si aduna normalmente una volta ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il segretario lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri o dai sindaci.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Direttorio, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri elettivi del Direttorio, dovrà provvedersi, entro due mesi, alla elezione dei nuovi membri.

Art. 11.

Il Direttorio:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale;

b) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Federazione nazionale;

c) delibera sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) delibera sulla ammissione alla Federazione nazionale degli Istituti assistenziali;

e) designa i rappresentanti della Federazione nazionale in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione;

g) esercita in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

h) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi o regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Segretario.

Art. 12.

Il segretario della Federazione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile; presiede l'assemblea ed il Direttorio federale.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti definitivi i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 13.

Il segretario è il capo della Federazione, la dirige e la rappresenta a tutti gli effetti di legge.

Egli cura il collegamento tra i vari Sindacati provinciali, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre mansioni che gli siano attribuite dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Il segretario in carica è responsabile della osservanza delle disposizioni relative alla convocazione dell'assemblea generale e cessa dalla carica a trapasso avvenuto delle funzioni.

Art. 14.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO III.

Patrimonio sociale — Amministrazione — Bilanci.

Art. 15.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

I beni di cui alla lettera *a*) e le somme di cui alla lettera *b*), nonchè i loro redditi, quando abbiano destinazione speciale a favore di determinate categorie o gruppi di lavoratori, non possono essere altrimenti impiegate se non previa regolare deliberazione approvata dall'autorità tutoria.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere tenuto debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio federale.

Art. 16.

Costituiscono entrate della Federazione nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitto, canoni, ecc.).

Art. 17.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla e del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Federazione nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 18.

Il segretario della Federazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che verranno compilati dalla Confederazione.

I dirigenti della Federazione nazionale che ordinino e contraggano impegni per spese non autorizzate con il bilancio preventivo o con speciale deliberazione regolarmente approvata, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 19.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio federale entro il mese di ottobre di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'autorità tutoria.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 21.

L'assemblea generale della Federazione nazionale nomina ogni quattro anni tre sindaci effettivi e due supplenti i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Direttorio.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa; di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà comunicata alla Confederazione ed all'assemblea generale della Federazione nazionale.

TITOLO IV.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 22.

La Federazione nazionale stipula i contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale per tutta o parte della categoria rappresentata, salvo che la Confederazione eserciti, a norma del proprio statuto, la facoltà di sostituzione.

Art. 23.

La Federazione nazionale, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve ottenere dalla Confederazione regolare autorizzazione a trattare.

La Federazione nazionale può, con la preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè la trattazione di qualsiasi questione o vertenza o la stipulazione di contratti collettivi, interessanti la categoria da essa rappresentata quando le questioni, le vertenze, ed i contratti stessi rivestano carattere generale od abbiano particolare importanza per la categoria o quando le Unioni provinciali non riescano a concludere gli accordi.

Ha pure facoltà di intervenire, a titolo di assistenza, nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto locale.

Essa, inoltre, deve dare il suo parere su tutti i contratti interessanti la categoria da essa rappresentata che le Unioni provinciali sottopongano all'autorizzazione preventiva o alla ratifica della Confederazione.

Art. 24.

I contratti collettivi stipulati dalla Federazione nazionale sono firmati dal segretario, quale rappresentante legale della Federazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi i contratti collettivi non saranno validi se non abbiano riportato la ratifica della Confederazione.

Art. 25.

La Federazione nazionale non potrà adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative, ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 26.

La Federazione nazionale non potrà proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro senza l'autorizzazione della Confederazione.

Qualora la Federazione nazionale sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Federazione nazionale la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria inquadrata.

È fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione di intervenire nei giudizi in cui la Federazione sia attrice o convenuta.

Art. 27.

La Federazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero tra le Unioni provinciali e le altre associazioni sindacali, per le materie interessanti la categoria rappresentata.

In ogni caso dovrà fornire alla Confederazione tutte le notizie ed i dati necessari per l'espletamento delle ulteriori pratiche conciliative ed il proprio parere motivato sulle richieste di autorizzazione ad adire la Magistratura del lavoro che perverranno alla Confederazione da parte delle Unioni provinciali per le controversie relative alla categoria inquadrata nella Federazione nazionale.

La Federazione ha facoltà di intervenire nei giudizi intentati dinanzi alla Magistratura del lavoro per le controversie interessanti la categoria inquadrata e nei quali qualcuna delle Unioni provinciali sia attrice o convenuta.

TITOLO V.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio della Federazione nazionale o da un terzo dei componenti l'assemblea. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale della Federazione nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti l'assemblea generale.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio confederale.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 29.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale il liquidatore, nominato dalla autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 30.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto delle Unioni provinciali dei Sindacati fascisti del commercio.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituita l'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di . . . . . come Associazione sindacale di primo grado.

L'Unione fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio e ne segue le direttive e la disciplina.

Essa ha sede in . . . . . . e spiega la sua azione su tutto il territorio della Provincia.

Art. 2.

L'Unione rappresenta legalmente tutti coloro che, in base alla determinazione di inquadramento del Ministero delle corporazioni, siano da considerare dipendenti da aziende commerciali od appartenenti ad altre categorie inquadrabili nella Confederazione.

Fanno parte dell'Unione gli Enti ed Istituti assistenziali eventualmente costituiti nella circoscrizione provinciale a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'attività dell'Unione è regolata oltre che dalle disposizioni di legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, dalle norme del presente statuto e dalle prescrizioni contenute negli statuti della Confederazione e delle Federazioni nazionali che ne fanno parte.

Art. 3.

Gli iscritti all'Unione faranno capo, a seconda dell'attività esercitata, e ferme restando le determinazioni di inquadramento di cui al primo comma dell'articolo precedente, a sei distinti Sindacati in cui è suddivisa l'Unione, e precisamente:

1. Sindacato dei dipendenti da aziende commerciali di deposito e vendita;
2. Sindacato dei dipendenti da attività commerciali varie e da studi professionali;
3. Sindacato dei dipendenti da alberghi e pubblici esercizi;
4. Sindacato dei dipendenti da barbieri, parrucchieri ed affini;
5. Sindacato dei lavoranti panettieri, pasticcieri ed affini;
6. Sindacato dei venditori ambulanti.

Qualora per il limitato numero degli iscritti o la esiguità degli interessi rappresentati, non fosse opportuna la costituzione di qualcuno dei Sindacati, il segretario dell'Unione ne riferirà al presidente della Confederazione il quale, sentita la Federazione o le Federazioni nazionali interessate, darà le direttive del caso e ne informerà il Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

L'Unione nell'ambito della propria competenza si propone:

a) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre associazioni sindacali e davanti alla Magistratura del lavoro le categorie di lavoratori che la compongono e di tutelarne nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione gli interessi morali ed economici;

b) di regolare mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro i rapporti di prestazione d'opera tra le categorie professionali da essa rappresentate e quelle dei datori di lavoro e di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti collettivi;

c) di disciplinare, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, mediante la conclusione di contratti o convenzioni i rapporti economici che possono interessare le categorie da essa rappresentate;

d) di rilevare e precisare i bisogni dei lavoratori rappresentati per quanto concerne la valorizzazione e la tutela morale e materiale del lavoro, in relazione alla disciplina del mercato del lavoro, all'applicazione delle leggi sociali ed al rispetto dei contratti collettivi;

e) di promuovere la costituzione e favorire lo sviluppo di enti assistenziali, mantenendo con essi uno stretto collegamento e svolgendo la necessaria opera di coordinamento e di vigilanza perchè la loro attività possa raggiungere il massimo risultato col minimo dispendio di forze e di mezzi;

f) di eleggere o designare, in armonia con gli statuti e le disposizioni delle associazioni di grado superiore, propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti le categorie inquadrate e negli altri casi previsti dalla legge;

g) di curare l'assistenza economico-sociale, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

h) di adempiere a tutte le altre funzioni e compiti che le derivino dal presente statuto o che le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 5.

Per far parte dell'Unione provinciale in qualità di soci, occorre:

a) avere compiuto gli anni 18;

b) essere cittadini italiani;

c) appartenere ad una delle categorie rappresentate dall'Unione;

d) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle associazioni di grado superiore.

Gli stranieri che posseggano i requisiti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammessi come soci, ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 6.

Coloro che vogliono essere iscritti, in qualità di soci, nell'Unione, devono formulare domanda su apposito modulo debitamente sottoscritto e indirizzato al segretario.

La domanda deve contenere:

1° cognome, nome e paternità del richiedente;

2° domicilio;

3° età e luogo di nascita;

4° titolo di studio e qualifica di mestiere, con la indicazione della azienda dove il richiedente è occupato;

5° dichiarazione di aver preso visione del presente statuto e di quelli delle associazioni di grado superiore e di accettare gli obblighi che ne derivano.

Coloro che sono iscritti al P. N. F. devono anche indicare il numero della tessera dell'anno in corso e la data della iscrizione.

Art. 7.

Dell'ammissione dei soci decide in via preliminare il segretario dell'Unione che, in caso di accoglimento, controfirma la domanda.

Ove il segretario non provveda all'accoglimento della domanda, il Direttorio dell'Unione deciderà sulla ammissione o meno del richiedente, sentito il Sindacato competente.

Il richiedente, in caso di mancata ammissione, può ricorrere al Direttorio della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Deliberata l'ammissione, la segreteria dell'Unione provvede in base alla attività denunziata dal richiedente ad assegnarlo al corrispondente Sindacato.

Art. 8.

La domanda di iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari.

La iscrizione vale per quattro anni consecutivi e si intende tacitamente rinnovata per ugual tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 9.

I soci dell'Unione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 10.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 8;

b) per espulsione deliberata dal Direttorio dell'Unione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 11.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con i versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

TITOLO III.

ORGANIZZAZIONE INTERNA.

Sindacati - Gruppi.

Art. 12.

Secondo quanto è stabilito dall'art. 3 del presente statuto, l'Unione si suddivide in sei Sindacati provinciali, corrispondenti alle sei Federazioni nazionali di categoria che fanno parte della Confederazione.

Ogni Sindacato assicura il collegamento fra le organizzazioni interne formate nel suo seno, e l'Unione provinciale e la Federazione nazionale; cura gli interessi della categoria per la quale è costituito, partecipando all'attività regolamentare dei rapporti collettivi di lavoro, esprimendo voti e proponendo tutte le iniziative che possano sviluppare la tutela, l'assistenza ed il miglioramento della categoria.

Art. 13.

In ciascun Comune potranno essere costituiti, in corrispondenza ai Sindacati provinciali, uno o più Gruppi formati dai lavoratori che risiedono nel Comune.

Per la costituzione di ciascun Gruppo sarà necessario che il numero degli iscritti residenti nel Comune raggiunga almeno il numero di trenta.

Il Direttorio dell'Unione determinerà le norme che devono regolare il funzionamento interno dei singoli Gruppi ed i loro rapporti con l'Unione.

Tali norme andranno in vigore dopo che saranno state approvate dalla Confederazione.

Art. 14.

I soci appartenenti a ciascun Gruppo saranno convocati in assemblea per la elezione del fiduciario di Gruppo e per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti la categoria.

Le assemblee di Gruppo saranno convocate dal segretario dell'Unione e presiedute da un suo delegato, che potrà essere il segretario del Sindacato o lo stesso fiduciario del Gruppo.

Il fiduciario di Gruppo dura in carica due anni ed è rieleggibile. Esso rappresenta i lavoratori del Gruppo in seno all'assemblea del Sindacato provinciale.

La sua elezione dovrà essere ratificata dal Direttorio dell'Unione.

Art. 15.

I fiduciari di Gruppo di una medesima categoria saranno convocati in assemblea per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la categoria, per la elezione del segretario del Sindacato provinciale e di tre rappresentanti di categoria che lo coadiuveranno nella esplicazione del suo mandato.

Le assemblee di Sindacato provinciale saranno convocate dal segretario dell'Unione e presiedute da un suo delegato, che potrà essere lo stesso segretario del Sindacato.

Il segretario e i rappresentanti di categoria, di cui al primo comma del presente articolo, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

L'elezione del segretario deve essere ratificata dal Direttorio della Confederazione, sentita la Federazione nazionale interessata.

Art. 16.

Per le modalità di riunione delle assemblee di Gruppo e di sindacato provinciale, per la disciplina delle sedute e

per le votazioni saranno osservate le norme stabilite per la assemblea generale dell'Unione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni e deliberazioni di cui agli articoli precedenti, saranno stabilite dal Direttorio confederale.

I Sindacati ed i gruppi sono organi interni dell'Unione e non potranno mai assumere impegni di sorta senza l'approvazione o la specifica delega preventiva del segretario dell'Unione.

TITOLO IV.

ORGANI DELL'UNIONE.

Art. 17.

Sono organi dell'Unione:

a) l'assemblea generale;
b) il Direttorio;
c) il segretario.

Assemblea generale.

Art. 18.

L'assemblea generale è formata dai fiduciari di Gruppo, dai segretari dei Sindacati provinciali e dai rappresentanti di categoria di cui all'art. 15.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso affisso nell'albo della sede od a mezzo di inviti diramati a cura del segretario dell'Unione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi.

L'avviso dovrà essere affisso e gli inviti dovranno essere spediti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno cinque giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno; potrà essere convocata straordinariamente quante volte lo deliberi il Direttorio dell'Unione o ne faccia domanda motivata un terzo dei componenti l'assemblea o lo richiedano i sindaci.

La convocazione dell'assemblea deve essere preventivamente autorizzata dalla Presidenza della Confederazione.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

Il segretario dell'Unione è di diritto il presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

I membri del Direttorio dell'Unione hanno diritto a partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea, ma senza voto, i sindaci dell'Unione.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

Art. 19.

L'assemblea è valida in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione può essere fissata nella medesima giornata, ma almeno un'ora dopo quella di prima convocazione.

In tal caso l'avviso di convocazione deve chiaramente indicare l'ora della seconda.

Art. 20.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 21.

L'assemblea generale:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Unione;

b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Unione ed esamina le relazioni morali ed economiche dei dirigenti dell'Unione nonchè le relazioni finanziarie dei sindaci.

In sede di approvazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al segretario dell'Unione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elegge il segretario dell'Unione;

d) nomina ogni biennio tre sindaci effettivi e due supplenti;

e) delibera le eventuali modifiche al presente statuto, salve le disposizioni di legge;

f) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Direttorio.

Art. 22.

Il Direttorio dell'Unione si compone del segretario che lo presiede, dei segretari dei Sindacati e di un altro membro designato dalla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra tra i propri soci iscritti all'Unione.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 23.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta al mese, e, straordinariamente, quante volte lo ritenga opportuno il segretario o lo richiedano la maggioranza dei membri o i sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e l'ordine del giorno.

La riunione del Direttorio è valida quando siano presenti almeno la metà dei componenti oltre il segretario.

In caso di urgenza, è ammessa la convocazione del Direttorio in più ristretti limiti di tempo.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Direttorio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri del Direttorio, dovrà provvedersi, entro due mesi, alla elezione o designazione dei nuovi membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 24.

Il Direttorio ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo dell'Unione da sottoporsi all'assemblea;

c) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) di deliberare sulla ammissione dei soci a termine dell'art. 7;

e) di designare — sentiti i Sindacati che eventualmente vi abbiano interesse — i rappresentanti dell'Unione negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato o degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dagli statuti;

f) di deliberare provvedimenti disciplinari a carico dei soci;

g) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Segretario.

Art. 25.

Il segretario dell'Unione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti definitivi i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 26.

Il segretario dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Egli cura il collegamento tra i vari Sindacati dell'Unione, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da un membro del Direttorio da lui delegato di volta in volta.

Art. 27.

Possono essere nominati o eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengano alla categoria o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Unione non possono rivestire cariche analoghe presso altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO V.

Patrimonio sociale — Amministrazione — Bilanci.

Art. 28.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso dell'Unione;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

I beni di cui alla lettera *a*) o le somme di cui alla lettera *b*), nonchè i loro redditi, quando abbiano destinazione speciale a favore di determinate categorie o gruppi di lavoratori, non possono essere altrimenti impiegate, se non previa regolare deliberazione che dev'essere presa d'accordo con il Sindacato interessato ed approvata dall'autorità tutoria.

Del patrimonio dell'Unione deve essere tenuto, in apposito registro, l'inventario, che a cura del segretario sarà presentato debitamente aggiornato all'inizio di ogni esercizio finanziario al Direttorio.

Art. 29.

Le entrate dell'Unione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci saranno stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 30.

Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono spese obbligatorie per far fronte alle quali deve essere assegnato almeno l'80 per cento delle entrate dell'Unione:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggi, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) le spese per gli uffici di collocamento, previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, del-

l'Opera nazionale Balilla e del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 31.

Il segretario dell'Unione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione.

I dirigenti dell'Unione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione, approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 32.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 33.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio dell'Unione ed approvato dall'assemblea generale.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma, per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 34.

L'assemblea generale dell'Unione nomina ogni due anni tre sindaci effettivi e due supplenti i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Direttorio dell'Unione.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO VI.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Art. 35.

L'Unione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e delle categorie rappresentate, salvo i casi in cui la Confederazione o le Federazioni nazionali esercitino la facoltà di sostituzione, a norma dei propri statuti.

Art. 36.

L'Unione prima di disdire i contratti vigenti e prima di iniziare le trattative con le Associazioni dei datori di lavoro per la stipulazione di un contratto collettivo o per le modifiche di un contratto esistente dovrà sentire il Gruppo o il Sindacàto interessato che dovrà partecipare alle trattative con propri rappresentanti.

La Confederazione o le Federazioni nazionali, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente possono, ove lo ritengano opportuno, intervenire o farsi rappresentare da un loro delegato per assistere e partecipare alla discussione e conclusione del contratto.

Art. 37.

I contratti collettivi stipulati dall'Unione sono firmati dal segretario quale legale rappresentante dell'associazione.

Il segretario può con mandato speciale delegare l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non sia stato preventivamente autorizzato e poi ratificato per iscritto dalla Confederazione, sentita la Federazione nazionale interessata.

Art. 38.

L'Unione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative previste dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

In ogni caso l'Unione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del Lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione scritta della Confederazione. Qualora l'Unione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro dovrà darne immediato avviso alla Confederazione.

Spetta all'Unione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro delle categorie per le quali essa è costituita nell'ambito della circoscrizione in cui essa opera.

È fatta salva la facoltà della Confederazione di intervenire nei giudizi in cui l'Unione provinciale sia attrice o convenuta.

Art. 39.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienze dei contratti collettivi di lavoro, l'Unione alla quale sia stata denunciata l'inadempienza, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della vertenza.

L'Unione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

Art 40.

Le norme di cui agli articoli 35, 36 e 37 saranno osservate anche per la stipulazione di accordi o convenzioni che l'Unione intendesse concludere per regolare i rapporti economici interessanti le categorie rappresentate.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 41.

Il segretario dell'Unione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino la clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, della Carta del lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Unione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio dell'Unione.

Art. 42.

Il Direttorio dell'Unione ha la facoltà di applicare la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti dell'Unione o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il detto termine, il Direttorio dell'Unione provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale la sospensione è applicata d'ufficio dal segretario fino alla pubblicazione della sentenza definitiva.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 43.

Il Direttorio dell'Unione ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio quando questi abbia violato il disposto dell'art. 9 del presente statuto od abbia commesso gravi atti di insubordinazione oppure azioni contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione, o qualora dimostri difetto di senso nazionale o morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nell'Unione.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al presidente della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F. saranno applicate le medesime sanzioni eventualmente deliberate a suo carico dal Partito.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 44.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Unione il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso R. decreto.

Art. 45.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio dell'Unione o da un decimo dei soci. Esse devono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assembea generale dell'Unione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei componenti l'assemblea aventi diritto a voto.

In caso di urgenza, e modifiche potranno anche essere deliberate dal Direttorio confederale.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 46.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione, agli statuti delle Federazioni nazionali ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 1882.

Riordinamento dell'organizzazione centrale e periferica della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e della assicurazione e approvazione di nuovi statuti della Confederazione medesima e delle Associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2725, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari, e fu approvato il relativo statuto;

Visto il Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 34, con il quale furono approvate alcune modifiche al cennato statuto;

Visti i nostri decreti 21 gennaio 1929, n. 76, e 18 luglio 1930, n. 1104, con i quali fu concesso il riconoscimento giuridico alle Associazioni sindacali aderenti alla cennata Confederazione e furono approvati i relativi statuti;

Vista la domanda in data 10 ottobre 1931, con la quale la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari ha chiesto l'approvazione di un nuovo assetto della organizzazione centrale e periferica, l'approvazione di nuovi statuti per la Confederazione e le Associazioni aderenti e la modifica della denominazione della Confederazione stessa;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, il Nostro decreto 15 gennaio 1931, n. 200, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e della assicurazione, secondo il testo, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2725.

La denominazione di « Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e della assicurazione » è sostituita alla denominazione di cui al succitato Nostro decreto.

Art. 2.

È revocato il riconoscimento giuridico concesso con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 76, alle Federazioni nazionali ed ai Sindacati interprovinciali fascisti dei bancari indicati nell'elenco annesso al citato Nostro decreto.

Art. 3.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle seguenti Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e della assicurazione:

1. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle aziende di credito;
2. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle imprese di assicurazione;
3. Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dai ricevitori, esattori e gestori di imposte.

Sono approvati gli statuti delle Federazioni nazionali di cui al precedente comma, secondo i rispettivi testi conformi al modello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle seguenti Unioni interprovinciali aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e della assicurazione:

1. Unione piemontese dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione, con competenza territoriale sulle provincie del Piemonte, e con sede in Torino;
2. Unione lombardo-tridentina dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione, con competenza territoriale sulle provincie della Lombardia e della Venezia Tridentina, e con sede in Milano;
3. Unione ligure dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione, con competenza territoriale sulle provincie della Liguria, e con sede in Genova;
4. Unione veneta dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione, con competenza territoriale sulle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, e con sede in Venezia;
5. Unione della Venezia Giulia dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione, con competenza territoriale sulle provincie della Venezia Giulia, nonchè su quella di Udine, e con sede in Trieste;
6. Unione emiliana dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione, con competenza territoriale sulle provincie dell'Emilia, e con sede in Bologna;
7. Unione toscana dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione, con competenza territoriale sulle provincie di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, e con sede in Firenze;
8. Unione marchigiana dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione, con competenza territoriale sulle provincie delle Marche nonchè su quelle di Teramo e Pescara, e con sede in Ancona;
9. Unione umbro-laziale dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione, con competenza territoriale sulle provincie dell'Umbria e del Lazio, nonchè su quelle di Aquila, Chieti, Grosseto, e con sede in Roma;
10. Unione calabro-campana dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione, con competenza territoriale sulle provincie della Calabria, della Campania e della Basilicata, nonchè su quella di Campobasso e con sede in Napoli;
11. Unione pugliese dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione, con competenza territoriale sulle provincie delle Puglie, e con sede in Bari;
12. Unione della Sicilia orientale dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione, con competenza territoriale sulle provincie di Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, e con sede in Catania;
13. Unione della Sicilia occidentale dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione, con competenza territoriale sulle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani, e con sede in Palermo;
14. Unione sarda dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione, con competenza territoriale sulle provincie della Sardegna, e con sede in Cagliari.

Sono approvati gli statuti delle Unioni interprovinciali di cui al comma precedente secondo i rispettivi testi conformi al modello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 5.

Allo statuto del Sindacato nazionale fascista dei funzionari di banca, approvato con Nostro decreto 18 luglio 1930, n. 1104, sono apportate le modifiche di cui all'allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 del Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2725, sono applicabili anche nei confronti delle Associazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 128. — MANCINI.

Statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e della assicurazione.

TITOLO I.

COSTITUZIONE — SCOPI — COMPETENZA.

Art. 1.

Con la denominazione di « Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e della assicurazione » è costituita, con sede in Roma, un'associazione che riunisce tutte le Associazioni sindacali legalmente riconosciute di coloro che, in base alle determinazioni di inquadramento del Ministero delle corporazioni, siano da considerare dipendenti da Aziende bancarie, assicuratrici ed esattoriali od appartenenti ed altre categorie inquadrabili nella Confederazione.

Fanno inoltre parte della Confederazione gli enti ed istituti assistenziali che eventualmente si costituissero a vantaggio delle categorie inquadrate per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

La Confederazione, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, e, in quanto giuridicamente riconosciuta, ha, nei limiti stabiliti dalla legge, dalle disposizioni delle Autorità governative e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le Associazioni che la compongono.

Art. 2.

La Confederazione è formata:

a) dalle Federazioni nazionali;

b) dal Sindacato nazionale fascista dei funzionari di banca;

c) dalle Unioni interprovinciali;

d) dagli enti ed istituti assistenziali eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 3.

La Confederazione ha per scopo di tutelare gli interessi delle categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti in armonia con quelli superiori della Nazione, secondo i dettami della Carta del Lavoro.

Essa si prefigge, inoltre, scopi di assistenza economico-sociale, di educazione nazionale e morale, di istruzione professionale e di incremento della produzione.

Per il raggiungimento dei suoi fini spetta alla Confederazione di:

a) disciplinare l'inquadramento sindacale di tutte le categorie rappresentate, secondo le direttive dei competenti organi statali;

b) stabilire, nei limiti di legge, le direttive da osservarsi dalle Associazioni aderenti nella trattazione di questioni sindacali;

c) curare il coordinamento dell'azione assistenziale delle Associazioni aderenti per realizzare la massima unità di indirizzo e la più salda collaborazione;

d) rappresentare legalmente le categorie inquadrate, quando la rappresentanza non spetti alle Associazioni aderenti, rispetto alle pubbliche autorità, alle corrispondenti Associazioni sindacali di datori di lavoro ed alle altre Associazioni sindacali, dinanzi alla Magistratura del lavoro e, infine, nei confronti di enti od associazioni che abbiano fini interessanti le attività inquadrate.

Previo consenso del Governo, la rappresentanza delle Associazioni inquadrate potrà essere assunta anche al di fuori del territorio del Regno;

e) adoperarsi, su richiesta delle parti, per dirimere amichevolmente le questioni e le vertenze che potessero sorgere fra le Associazioni aderenti o fra queste ed altri organismi sindacali;

f) studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche che siano di interesse generale;

g) stipulare contratti collettivi di lavoro nazionali interessanti le categorie rappresentate; assistere le Associazioni aderenti nella stipulazione dei contratti di loro competenza, sostituendosi anche ad esse quando ciò sia ritenuto necessario od opportuno;

h) provvedere alla nomina o designazione dei rappresentanti in tutti gli enti, consessi ed organismi in cui sia richiesta od ammessa la rappresentanza delle categorie inquadrate, quando la rappresentanza stessa sia esplicitamente attribuita alla Confederazione, o quando, anche in mancanza di esplicita attribuzione, la nomina o la designazione non debba o non possa essere effettuata dalle singole Associazioni aderenti;

i) fare, a norma di legge, le proposte dei candidati per le elezioni dei deputati al Parlamento Nazionale;

l) autorizzare le Associazioni aderenti a proporre azioni dinanzi alla Magistratura del Lavoro, quando siano falliti i tentativi di amichevole componimento;

m) promuovere la costituzione di nuove Associazioni sindacali o di istituti di assistenza economica, di istruzione professionale o di educazione morale e nazionale quando ciò sia ritenuto utile od opportuno per l'inquadramento delle attività rappresentate o per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

n) adempiere a tutti gli altri compiti e funzioni che le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità dello Stato.

TITOLO II.

ASSOCIAZIONI ADERENTI.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte della Confederazione le Associazioni o gli Istituti assistenziali, non ancora riconosciuti, debbono presentare alla Presidenza della Confederazione regolare domanda accompagnata da copia dello statuto e da una relazione intorno alle origini ed all'attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda dovrà contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

La Confederazione ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alla deliberazione del Direttorio confederale; se essa è accettata, la Presidenza della Confederazione dovrà richiedere al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico dell'Associazione sindacale o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se la domanda non è accolta, la Presidenza della Confederazione ne informa il Ministero delle corporazioni specificando i motivi che hanno determinato il diniego. È fatta salva la facoltà della Associazione interessata di far ricorso, a norma di legge, al predetto Ministero.

Comunque, se entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, la Confederazione non abbia fatto conoscere le proprie decisioni, s'intenderà che la domanda stessa non sia stata accolta, e l'Associazione avrà facoltà di proporre il ricorso di cui al comma precedente.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni ed agli Istituti assistenziali regolarmente iscritti e giuridicamente riconosciuti.

Essi sono tenuti a fornire alla Confederazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti, nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione alla Confederazione impegna l'Associazione o l'Istituto assistenziale senza limite di tempo.

L'Associazione o l'Istituto, il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Confederazione.

TITOLO III.

ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE.

Art. 7.

Sono organi della Confederazione:
a) il Congresso;
b) il Direttorio confederale;
c) il presidente.

Congresso.

Art. 8.

Il Congresso è costituito dai segretari e direttorii delle Federazioni nazionali e del Sindacato nazionale funzionari di banca, dai segretari delle Unioni interprovinciali e dai segretari dei Sindacati di categoria costituiti in seno alle Unioni interprovinciali.

Partecipano di diritto al Congresso i membri del Direttorio confederale; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Congresso i sindaci.

Il Congresso si riunisce in via ordinaria una volta ogni anno; in via straordinaria potrà essere convocato anche prima di tale termine quando il Direttorio confederale lo creda opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dai sindaci.

La convocazione sarà fatta dal presidente, a cura del quale almeno dieci giorni prima della riunione saranno diramati a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Congresso, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Congresso è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il presidente della Confederazione è di diritto presidente del Congresso. Egli però non può presiedere il Congresso nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della sua gestione. Il Congresso elegge in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta, per appello nominale. Il presidente del Congresso stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente; salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 9.

Il Congresso è l'organo supremo della Confederazione e sopraintende alla attività generale di essa.

Spetta al Congresso:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Confederazione e sulle direttive generali che devono essere da essa seguite;

b) di deliberare sulle questioni relative all'ordinamento centrale e periferico della Confederazione;

c) di deliberare i contributi sindacali obbligatori e suppletivi;

d) di eleggere il presidente della Confederazione e quattro membri del Direttorio;

e) di approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Confederazione ed esaminare le relazioni finanziarie dei sindaci. In sede di approvazione del bilancio preventivo il Congresso potrà delegare al presidente della Confederazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste dal Ministero delle corporazioni;

f) di nominare i sindaci, tre effettivi e due supplenti;

g) di proporre i candidati per le elezioni dei deputati al Parlamento nazionale;

h) di deliberare sulle modificazioni allo statuto confederale;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato.

Direttorio confederale.

Art. 10.

Il Direttorio confederale, oltre che dal presidente della Confederazione che lo presiede, è composto dai segretari delle Federazioni nazionali e del Sindacato nazionale funzionari di banca, da quattro membri eletti dal Congresso e da un membro nominato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra tra i suoi soci, inscritti ad una delle Associazioni aderenti alla Confederazione.

Del Direttorio farà anche parte un rappresentante degli Enti ed Istituti assistenziali aderenti alla Confederazione, designato dagli organi direttivi degli enti stessi d'accordo fra loro.

I membri elettivi del Direttorio confederale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 11.

Il Direttorio confederale si riunisce normalmente una volta ogni quattro mesi, e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri o dai sindaci.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri del Direttorio oltre il presidente.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del Direttorio che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, decorsi dieci giorni dalla notifica all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso, entro un mese dalla notifica, ricorso al Ministero delle Corporazioni.

Art. 12.

Il Direttorio confederale ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Congresso;

b) di deliberare lo schema del bilancio preventivo della Confederazione da sottoporsi all'approvazione del Congresso;

c) di deliberare sulla convocazione del Congresso formulando l'ordine dei lavori;

d) di deliberare sulla ammissione alla Confederazione di associazioni sindacali o di istituti, costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

e) di deliberare sui ricorsi dei lavoratori cui sia negata l'ammissione nelle Associazioni aderenti;

f) di deliberare i provvedimenti di sua competenza previsti dalle norme disciplinari;

g) di deliberare sugli atti indicati dalle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni;

h) di approvare gli atti delle Associazioni aderenti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, in quanto nel decreto di riconoscimento delle Associazioni stesse siano attribuite alla Confederazione le funzioni di tutela.

In tale sede non avrà diritto a voto il membro del Direttorio, segretario della Federazione o del Sindacato nazionale dei cui atti si discute;

i) di deliberare su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal presidente, che non sia di competenza del Congresso;

l) di esercitare in caso di urgenza i poteri del Congresso; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Congresso nella sua prossima riunione;

m) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal Congresso, dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato.

Presidente.

Art. 13.

Il presidente della Confederazione è eletto dal Congresso; dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

La sua elezione deve essere approvata a norma di legge.

Art. 14.

Il presidente dirige e rappresenta la Confederazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente del Congresso e del Direttorio.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni aderenti, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra le varie Associazioni confederate e adempie a tutte le altre funzioni demandategli dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dalle norme emanate dalle autorità competenti.

Spetta, altresì, al presidente:

a) l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 29, primo comma, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nei riguardi delle Associazioni confederate quando l'esercizio delle funzioni stesse sia attribuito alla Confederazione;

b) ratificare i contratti di lavoro che siano stati stipulati dalle Associazioni aderenti;

c) deliberare l'intervento della Confederazione nelle controversie innanzi alla Magistratura del lavoro;

d) provvedere alla nomina ed al licenziamento degli impiegati;

e) designare o nominare i rappresentanti della Confederazione in tutti gli enti, organi e consessi in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

f) esercitare in caso di urgenza i poteri del Direttorio. Le relative deliberazioni dovranno essere sottoposte al Direttorio nella prossima riunione.

Art. 15.

Possono essere nominati o eletti alle cariche sociali coloro soltanto che appartengano alla categoria o che comunque ne siano la espressione.

I dirigenti della Confederazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

PATRIMONIO SOCIALE — AMMINISTRAZIONE — BILANCI.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso della Confederazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Direttorio confederale, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato.

Art. 17.

Le entrate della Confederazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci delle Associazioni di primo grado aderenti, saranno stabiliti a norma delle disposizioni del Regio decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci delle Associazioni aderenti;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla e del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Confederazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Le norme da osservarsi dalla Confederazione e dalle Associazioni aderenti per l'amministrazione delle entrate sociali

e del patrimonio saranno stabilite con apposito regolamento che sarà deliberato dal Direttorio confederale e sottoposto all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Resta comunque stabilito che i dirigenti della Confederazione e delle Associazioni aderenti che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione, approvata ai sensi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio confederale ed approvato dal Congresso.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma, per la compilazione ed approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

Il Congresso nomina ogni anno cinque sindaci, tre effettivi e due supplenti, i quali devono assistere alle riunioni del Congresso stesso e possono intervenire a quelle del Direttorio confederale.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Congresso e comunicata al Ministero delle corporazioni.

TITOLO V.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Art. 23.

Le Federazioni nazionali, il Sindacato nazionale e le Unioni interprovinciali, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di datori di lavoro o per la modifica di un contratto esistente, devono informare la Confederazione ed attendere regolare autorizzazione a trattare.

La Confederazione può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato per assistere alle trattative e alla conclusione del contratto e può altresì, in qualsiasi momento, avocare a sè la trattazione di questioni o vertenze o la stipulazione di contratti collettivi di competenza delle Associazioni aderenti, quando le questioni, le vertenze ed i contratti stessi abbiano carattere generale o particolare importanza per le categorie inquadrate e quando le Associazioni interessate non riescano a concludere gli accordi.

I contratti collettivi di lavoro, stipulati dalle Associazioni aderenti, non sono validi se non abbiano riportato la ratifica della Confederazione.

Art. 24.

I contratti collettivi stipulati dalla Confederazione sono firmati dal presidente, quale rappresentante della Confederazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, se lo ritenga opportuno, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

Art. 25.

Le Associazioni confederate non potranno adire la Magistratura del Lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

La Confederazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero fra le Associazioni confederate e le altre Associazioni sindacali sostituendosi alle prime tutte le volte che le controversie abbiano carattere generale o rivestano particolare importanza.

Art. 26.

Indipendentemente dal disposto del precedente articolo spetta alla Confederazione di concedere alle Associazioni confederate la preventiva autorizzazione per proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro. Le Associazioni confederate che siano convenute in giudizio debbono darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 27.

Il presidente della Confederazione delibera sui ricorsi contro la espulsione dalle Associazioni confederate sulla base delle informazioni e degli elementi di fatto forniti dalle Associazioni e delle eventuali discolpe e difese scritte che gli interessati avranno avuto cura di comunicare alle Associazioni stesse.

La decisione sul ricorso deve essere, a cura del segretario della Associazione confederata, notificata all'interessato mediante lettera raccomandata.

L'interessato ha diritto di ottenerne copia integrale.

In ogni caso l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni contro i provvedimenti di cui ai comma precedenti.

Art. 28.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura, oppure la sospensione dalla carica e dalle funzioni, per un periodo non superiore a sei mesi, ai dirigenti delle Associazioni confederate, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 29.

I provvedimenti di cui al precedente articolo potranno essere attuati solo dopo che dal presidente sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Per gli stessi provvedimenti è in facoltà del presidente di chiedere il parere o la decisione del Direttorio confederale.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 30.

Spetta al Direttorio confederale di deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti delle Associazioni confederate nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali della organizzazione od azioni contro l'onore, o dimostrino difetto di senso nazionale o morale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Prima di prendere la deliberazione di cui al comma precedente, debbono contestarsi all'interessato, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di quindici giorni per presentare le giustificazioni.

Art. 31.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti le Associazioni confederate o, per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'ente, il presidente della Confederazione è tenuto a farne denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 32.

Il Direttorio confederale è tenuto a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni dei direttori delle Associazioni confederate, ove si ravvisi che possa occorrere da parte del Ministero stesso, l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 33.

Il Direttorio confederale è tenuto a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni delle Associazioni confederate, nei riguardi delle quali si renda eventualmente necessaria la revoca del riconoscimento a norma dell'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 34.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio confederale o da un terzo dei componenti il Congresso.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Congresso e le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno i tre quinti dei componenti il Congresso aventi diritto al voto.

È salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 35.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Confederazione, il liquidatore, nominato dalla autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso R. decreto.

Art. 36.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto delle Federazioni nazionali dei Sindacati fascisti del credito e della assicurazione.

TITOLO I.

COSTITUZIONE — SCOPI — COMPETENZA.

Art. 1.

È costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti. . . .

La Federazione estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e della assicurazione, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni ed istruzioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta e nei limiti di competenza disposti dalla legge, dal presente statuto e da quello della Confederazione, ha la rappresentanza nazionale della categoria per la quale è costituita.

Art. 2.

La Federazione nazionale è formata:

a) dai Sindacati interprovinciali della categoria rappresentata dalla Federazione costituiti in seno alle Unioni interprovinciali;

b) dagli enti e istituti assistenziali a carattere nazionale creati per la categoria, per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 3.

La Federazione, nell'ambito della sua competenza, si propone:

a) di rappresentare legalmente la categoria che la compone, rispetto alle autorità politiche ed amministrative, alle corrispondenti Associazioni dei datori di lavoro, agli enti, istituti ed associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti la categoria rappresentata, ed, infine, dinanzi alla Magistratura del lavoro;

b) di coordinare, secondo le direttive impartite dalla Confederazione, le attività delle Unioni interprovinciali da cui dipendono i Sindacati aderenti, limitatamente alla categoria rappresentata dalla Federazione nazionale ed in armonia con gli interessi della categoria stessa e con quelli superiori della Nazione;

c) di studiare e risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, tecnici, sindacali e sociali relativi alla categoria;

d) di stipulare contratti aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata dalla Federazione e sostituirsi eventualmente alle Unioni interprovinciali nella stipulazione dei contratti locali e nell'azione di loro competenza;

e) di attuare, a vantaggio degli appartenenti alla categoria, fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione in correlazione alla attività che nello stesso campo svolgono le Unioni interprovinciali e le altre Federazioni nazionali;

f) di promuovere la creazione e favorire lo sviluppo di istituti ed enti a carattere nazionale, aventi per iscopo la istruzione professionale tecnica e la educazione nazionale dei lavoratori appartenenti alla categoria;

g) di esperire azione conciliatrice nelle controversie collettive interessanti la categoria rappresentata ad adempiere a tutti gli altri còmpiti che le derivino dalla Carta del lavoro o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità e della Confederazione nonchè dal presente statuto.

Art. 4.

L'iscrizione dei Sindacati alla Federazione nazionale avviene di diritto contemporaneamente alla loro costituzione in seno alle Unioni interprovinciali.

Art. 5.

L'iscrizione degli istituti ed enti assistenziali alla Federazione avviene su domanda degli stessi, la quale deve essere accompagnata da una copia dello statuto e da una relazione morale e finanziaria sull'attività svolta.

La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Federazione nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione e l'osservanza dello statuto e delle disposizioni di essa.

La Federazione nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

Sull'accoglimento della domanda è competente a deliberare il Direttorio federale. La decisione, però, non è esecutiva sin quando intervenga la ratifica della Confederazione.

La Confederazione ove approvi le deliberazioni del Direttorio della Federazione, provvederà a chiedere a norma di legge il riconoscimento giuridico dell'istituto assistenziale.

TITOLO II.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE.

Art. 6.

Sono organi della Federazione:
a) l'assemblea generale;
b) il Direttorio federale;
c) il segretario.

Assemblea generale.

Art. 7.

L'assemblea generale è costituita dai segretari dei Sindacati interprovinciali di categoria aderenti alla Federazione nazionale.

Partecipano di diritto all'assemblea generale il segretario ed i membri del Direttorio federale. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo, i resoconti morali e finanziari della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea generale i sindaci.

Gli istituti assistenziali aderenti alla Federazione nazionale hanno diritto di fare intervenire all'assemblea generale un proprio rappresentante.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni della assemblea generale da un suo delegato.

L'assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio federale lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta dal segretario della Federazione nazionale, a cura del quale, almeno 15 giorni prima della riunione, sarà diramato a tutti coloro che hanno diritto di partecipare alla assemblea generale, avviso scritto con la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere in caso di urgenza ridotto a cinque giorni.

La riunione della assemblea generale è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario della Federazione nazionale è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente della assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 8.

L'assemblea generale viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione nazionale e gli interessi della categoria da essa rappresentata;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti la Federazione nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei sindaci.

In sede di approvazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al segretario della Federazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elezione del segretario della Federazione e dei membri del Direttorio federale;

d) nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti;

e) deliberazioni di eventuali modifiche al presente statuto;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Direttorio federale.

Art. 9.

Il Direttorio federale si compone oltrechè del segretario che lo presiede di tre membri eletti dall'assemblea e di un membro designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra tra i suoi soci, appartenenti ad uno dei Sindacati interprovinciali che fanno parte della Federazione.

Del Direttorio farà anche parte un rappresentante degli enti o istituti assistenziali aderenti alla Federazione, designato dagli organi direttivi degli enti stessi d'accordo fra loro.

I membri del Direttorio federale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 10.

Il Direttorio federale si aduna normalmente una volta ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il segretario lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dai sindaci.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Direttorio, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora vengano a cessare dalla carica due dei membri elettivi del Direttorio, dovrà provvedersi entro due mesi alla elezione dei nuovi membri.

Art. 11.

Il Direttorio:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale;

b) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Federazione nazionale da sottoporsi all'assemblea generale;

c) delibera sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) delibera sull'ammissione alla Federazione nazionale degli istituti assistenziali

e) designa i rappresentanti della Federazione nazionale in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione.

g) esercita in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

h) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi o regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Segretario.

Art. 12.

Il segretario della Federazione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile; presiede l'assemblea e il Direttorio federale.

La sua elezione deve essere ratificata dalla Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 13.

Il segretario è il capo della Federazione, la dirige e la rappresenta a tutti gli effetti di legge.

Egli cura il collegamento tra i vari Sindacati interprovinciali, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre mansioni che gli siano attribuite dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Il segretario in carica è responsabile della osservanza delle disposizioni relative alla convocazione dell'assemblea generale e cessa dalla carica a trapasso avvenuto delle funzioni.

Art. 14.

Possono essere nominati o eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengano alla categoria o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO III.

PATRIMONIO SOCIALE — AMMINISTRAZIONE — BILANCI.

Art. 15.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

I beni di cui alla lettera *a*) e le somme di cui alla lettera *b*), nonchè i loro redditi, quando abbiano destinazione speciale a favore di determinate categorie o gruppi di lavoratori non possono essere altrimenti impiegate se non previa regolare deliberazione approvata dall'autorità tutoria.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere tenuto debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio federale.

Art. 16.

Costituiscono entrate della Federazione nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo.

Art. 17.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla e del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Federazione nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 18.

Il segretario della Federazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che verranno compilati dalla Confederazione.

I dirigenti della Federazione nazionale che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate con il bilancio preventivo o con speciale deliberazione regolarmente approvata, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 19.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio federale ed approvato dall'assemblea generale.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione del bilancio stabilita dalla legge e dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 21.

L'assemblea generale della Federazione nazionale nomina ogni quattro anni tre sindaci effettivi e due supplenti i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Direttorio.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa; di esaminare controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà comunicata all'assemblea generale ed alla Confederazione.

TITOLO IV.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Art. 22.

La Federazione nazionale stipula i contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale per tutta o parte della categoria rappresentata, salvo che la Confederazione eserciti, a norma del proprio statuto, la facoltà di sostituzione.

Art. 23.

La Federazione nazionale prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve ottenere dalla Confederazione regolare autorizzazione a trattare.

La Confederazione, oltre che alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, far partecipare un suo delegato alle trattative ed alla stipulazione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

La Federazione nazionale può, con la preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè la trattazione di qualsiasi questione o vertenza o la stipulazione di contratti collettivi, interessanti la categoria da essa rappresentata, quando le questioni, le vertenze ed i contratti stessi rivestano carattere generale, od abbiano particolare importanza per la categoria o quando le Unioni interprovinciali non riescano a concludere gli accordi.

Ha pure facoltà di intervenire, a titolo di assistenza, nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto locale.

Essa, inoltre, deve dare il suo parere su tutti i contratti interessanti la categoria da essa rappresentata che le Unioni interprovinciali sottopongano all'autorizzazione preventiva o alla ratifica della Confederazione.

Art. 24.

I contratti collettivi stipulati dalla Federazione nazionale sono firmati dal segretario, quale rappresentante legale della Federazione stessa, agli effetti del 1° comma dell'articolo 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il segretario, può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi i contratti collettivi non saranno validi se non abbiano riportato la ratifica della Confederazione.

Art. 25.

La Federazione nazionale non potrà adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 26.

La Federazione nazionale non potrà proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro senza l'autorizzazione della Confederazione.

Qualora la Federazione nazionale sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Federazione nazionale la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria inquadrata.

È fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione di intervenire nei giudizi in cui la Federazione sia attrice o convenuta.

Art. 27.

La Federazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero tra le Unioni interprovinciali e le altre Associazioni sindacali, per le materie interessanti la categoria rappresentata.

In ogni caso dovrà fornire alla Confederazione tutte le notizie ed i dati necessari per l'espletamento delle ulteriori pratiche conciliative ed il proprio parere motivato sulle richieste di autorizzazione ad adire la Magistratura del lavoro che perverranno alla Confederazione da parte delle Unioni interprovinciali per le controversie relative alla categoria inquadrata nella Federazione nazionale.

La Federazione ha facoltà di intervenire nei giudizi intentati dinanzi alla Magistratura del lavoro per le controversie interessanti la categoria inquadrata e nei quali qualcuna delle Unioni interprovinciali sia attrice o convenuta.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 28.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio della Federazione nazionale o da un terzo dei componenti l'assemblea. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale della Federazione nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti l'assemblea generale.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio confederale.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 29.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto, risultante dalla liquidazione sarà devoluto, in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 30.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto delle Unioni interprovinciali dei Sindacati fascisti del credito e della assicurazione.

TITOLO I.

COSTITUZIONE — SCOPI — COMPETENZA.

Art. 1.

Agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita l'Unione . . . . dei Sindacati fascisti del credito e della assicurazione, come associazione sindacale di primo grado.

L'Unione fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e della assicurazione e ne segue le direttive e la disciplina.

Essa ha sede in . . . . . . e spiega la sua azione su tutto il territorio delle provincie di . . . .

Art. 2.

L'Unione rappresenta legalmente tutti coloro che, in base alle determinazioni di inquadramento del Ministero delle corporazioni, siano da considerare dipendenti da aziende bancarie assicuratrici ed esattoriali od appartenenti ad altre categorie inquadrabili nella Confederazione.

Fanno parte dell'Unione gli enti ed istituti assistenziali eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, nella circoscrizione dell'Unione stessa.

L'attività dell'Unione è regolata oltre che dalle disposizioni di legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, dalle norme del presente statuto e dalle prescrizioni contenute negli statuti della Confederazione e delle Federazioni nazionali che ne fanno parte.

Art. 3.

Gli iscritti all'Unione faranno capo, a seconda dell'attività esercitata e ferme restando le determinazioni d'inquadramento di cui al primo comma dell'articolo precedente a tre distinti Sindacati in cui è suddivisa l'Unione e precisamente:

1° Sindacato dei dipendenti dalle aziende di credito;

2° Sindacato dei dipendenti dalle imprese di assicurazione;

3° Sindacato dei dipendenti dai ricevitori, esattori e gestori di imposte.

Art. 4.

L'Unione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e davanti alla Magistratura del lavoro le categorie di lavoratori che la compongono e di tutelarne nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione gli interessi morali ed economici;

b) di regolare mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro i rapporti di prestazione d'opera tra le categorie professionali da essa rappresentate e quelle dei datori di lavoro e di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti collettivi;

c) di disciplinare, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge, mediante la conclusione di contratti o convenzioni i rapporti economici che possono interessare le categorie da essa rappresentate;

d) di rilevare e precisare i bisogni dei lavoratori rappresentati per quanto concerne la valorizzazione e la tutela morale e materiale del lavoro, in relazione alla disciplina del mercato del lavoro, all'applicazione delle leggi sociali ed al rispetto dei contratti collettivi;

e) di promuovere la costituzione e favorire lo sviluppo di Enti assistenziali, mantenendo con essi uno stretto collegamento e svolgendo la necessaria opera di coordinamento e di vigilanza perchè la loro attività possa raggiungere il massimo risultato col minimo dispendio di forze e di mezzi;

f) di eleggere o designare, in armonia con gli statuti e le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti le categorie inqudrate e negli altri casi previsti dalla legge;

g) di curare l'assistenza economico-sociale, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

h) di adempiere a tutte le altre funzioni e compiti che le derivino dal presente statuto o che le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione.

TITOLO II.

Soci.

Art. 5.

Per far parte dell'Unione interprovinciale in qualità di soci, occorre:

a) aver compiuto gli anni 18;

b) essere cittadini italiani;

c) appartenere ad una delle categorie rappresentate dall'Unione;

d) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore.

Gli stranieri che posseggano i requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammessi come soci, ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 6.

Coloro che vogliono essere iscritti, in qualità di soci, nell'Unione devono formulare domanda su apposito modulo debitamente sottoscritto e indirizzato al segretario.

La domanda deve contenere:

1° cognome, nome e paternità del richiedente;

2° domicilio;

3° età e luogo di nascita;

4° titolo di studio e qualifica di mestiere, con l'indicazione dell'azienda dove il richiedente è occupato;

5° dichiarazione di aver preso visione del presente statuto e di quelli delle Associazioni di grado superiore ed accettare gli obblighi che ne derivano.

Coloro che sono iscritti al P.N.F. devono anche indicare il numero della tessera dell'anno in corso e la data di iscrizione.

Art. 7.

Dell'ammissione dei soci decide in via preliminare il segretario dell'Unione che, in caso di accoglimento, controfirma la domanda.

Ove il segretario non provveda all'accoglimento della domanda, il Direttorio dell'Unione deciderà sull'ammissione o meno del richiedente, sentito il Sindacato competente.

Il richiedente, in caso di mancata ammissione, può ricorrere al Direttorio della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Deliberata l'ammissione, la segreteria dell'Unione provvede in base all'attività denunziata dal richiedente ad assegnarlo al corrispondente Sindacato.

Art. 8.

La domanda di iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per quattro anni consecutivi e s'intende tacitamente rinnovata per egual tempo per periodi successivi se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera, almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio in corso, computabile dalla data di iscrizione e di tacita rinnovazione.

Art. 9.

I soci dell'Unione non possono, sotto pena di espulsione far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 10.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 8;

b) per espulsione deliberata dal direttorio dell'Unione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 11.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con i versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

TITOLO III.

Organizzazione interna.

Sindacati - Gruppi.

Art. 12.

Secondo quanto è stabilito dall'art. 3 del presente statut l'Unione si suddivide in tre Sindacati interprovinciali, co rispondenti alle tre Federazioni nazionali di categoria c fanno parte della Confederazione.

Ogni Sindacato assicura il collegamento fra le organizz zioni interne formate nel suo seno e l'Unione interprovincia e la Federazione nazionale; cura gli interessi della categor per la quale è costituito, partecipando all'attività regol mentare dei rapporti collettivi di lavoro, esprimendo vo e proponendo tutte le iniziative che possano sviluppare tutela, l'assistenza ed il miglioramento della categoria.

Art. 13.

In corrispondenza dei Sindacati interprovinciali di cui l'articolo precedente potranno essere costituiti gruppi

tercomunali formati dai lavoratori che risiedono nella circoscrizione del gruppo.

Per la costituzione di ciascun gruppo sarà necessario che gli iscritti raggiungono almeno il numero di trenta.

Il Direttorio dell'Unione determinerà le norme che devono regolare il funzionamento interno dei singoli gruppi ed i loro rapporti con l'Unione.

Tali norme andranno in vigore dopo l'approvazione della Confederazione.

Art. 14.

I soci appartenenti a ciascun gruppo saranno convocati in assemblea per l'elezione del fiduciario di gruppo e per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti la categoria.

Le assemblee di gruppo saranno convocate dal segretario dell'Unione e presiedute da un suo delegato, che potrà essere il capo del Sindacato o lo stesso fiduciario del gruppo.

Il fiduciario di gruppo dura in carica due anni ed è rieleggibile. Esso rappresenta i lavoratori del gruppo in seno all'assemblea del Sindacato interprovinciale.

La sua elezione deve essere ratificata dal direttorio dell'Unione.

Art. 15.

I fiduciari di gruppo di una medesima categoria saranno convocati in assemblea per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la categoria e per l'elezione del segretario del Sindacato interprovinciale e di due rappresentanti di categoria che lo coadiuveranno nell'esplicazione del suo mandato.

Le assemblee di Sindacato saranno convocate dal segretario dell'Unione e presiedute da un suo delegato, che potrà essere lo stesso segretario del Sindacato.

Il segretario e i rappresentanti di categoria di cui al primo comma del presente articolo, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

L'elezione del segretario deve essere ratificata dal direttorio della Confederazione, sentita la Federazione nazionale interessata.

Art. 16.

Per le modalità di riunione delle assemblee di gruppo e di Sindacato, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea generale dell'Unione. Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni e deliberazioni di cui agli articoli precedenti saranno stabilite dal Direttorio confederale.

I Sindacati ed i gruppi sono organi interni dell'Unione e non potranno mai assumere impegni di sorta senza l'approvazione o la specifica delega preventiva del segretario dell'Unione.

TITOLO IV.

Organi dell'Unione.

Art. 17.

Sono organi dell'Unione:
a) l'assemblea generale;
b) il Direttorio;
c) il segretario.

Assemblea generale.

Art. 18.

L'assemblea generale è formata dai segretari dei Sindacati, dai fiduciari di gruppo e dai due rappresentanti di categoria di cui all'art. 15.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso affisso nell'albo della sede o a mezzo di inviti diramati a cura del segretario dell'Unione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi.

L'avviso dovrà essere affisso e gli inviti dovranno essere spediti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno cinque giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno; potrà essere convocata straordinariamente quante volte lo deliberi il Direttorio dell'Unione o ne faccia domanda motivata un terzo dei componenti l'assemblea o lo richiedano i sindaci.

La convocazione dell'assemblea deve essere preventivamente autorizzata dalla Presidenza della Confederazione.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

Il segretario dell'Unione è di diritto il presidente della assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione: l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

I membri del direttorio dell'Unione hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea, ma senza voto, i sindaci dell'Unione.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

Art. 19.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione può essere fissata nella medesima giornata, ma almeno un'ora dopo quella di prima convocazione.

In tal caso l'avviso di convocazione deve chiaramente indicare l'ora della seconda.

Art. 20.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Art. 21.

L'assemblea generale:
a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Unione;
b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Unione ed esamina le relazioni morali ed economiche

dei dirigenti dell'Unione nonchè le relazioni finanziarie dei sindaci.

In sede di approvazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al segretario dell'Unione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elegge il segretario ed i membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, tre sindaci effettivi e due supplenti;

e) delibera le eventuali modifiche al presente statuto, salvo le approvazioni di legge;

f) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Direttorio.

Art. 22.

Il Direttorio dell'Unione si compone del segretario che lo presiede e di tanti membri eletti dall'assemblea generale, quante sono le Provincie comprese nella circoscrizione dell'Unione, nonchè da un altro membro designato dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra tra i propri soci iscritti all'Unione.

Ciascuno dei membri da eleggersi dall'assemblea generale, dovrà essere preso in una provincia diversa; egli rappresenterà l'Unione nella rispettiva provincia.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 23.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni quattro mesi, e, straordinariamente, quante volte lo ritenga opportuno il segretario o lo richiedano la maggioranza dei membri o i sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'ordine del giorno.

La riunione del Direttorio è valida quando siano presenti almeno la metà dei componenti oltre il segretario.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione del direttorio in più ristretti limiti di tempo.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Direttorio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri del Direttorio, dovrà provvedersi, entro due mesi alla elezione o designazione dei nuovi membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 24.

Il Direttorio ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo dell'Unione da sottoporsi all'assemblea;

c) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) di deliberare sull'ammissione dei soci a termine dell'art. 7;

e) di designare — sentiti i Sindacati che eventualmente vi abbiano interesse — i rappresentanti dell'Unione negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dagli statuti;

f) di deliberare provvedimenti disciplinari a carico dei soci;

g) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Segretario.

Art. 25.

Il segretario dell'Unione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti definitivi i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 26.

Il segretario dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Egli cura il collegamento tra i vari sindacati dell'Unione, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da un membro del Direttorio da lui delegato di volta in volta.

Art. 27.

Possono essere nominati o eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengano alla categoria o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Unione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO V.

PATRIMONIO SOCIALE — AMMINISTRAZIONE — BILANCI.

Art. 28.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso dell'Unione;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

I beni di cui alla lettera *a*) e le somme di cui alla lettera *b*) nonchè i loro redditi, quando abbiano destinazione speciale a favore di determinate categorie o gruppi di lavoratori, non possono essere altrimenti impiegati, se non previa regolare deliberazione che dev'essere presa d'accordo con il Sindacato interessato ed approvata dall'Autorità tutoria.

Del patrimonio dell'Unione deve essere tenuto, in apposito registro, l'inventario che, a cura del segretario, sarà presentato debitamente aggiornato all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio.

Art. 29.

Le entrate dell'Unione, sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci saranno stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 30.

Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono spese obbligatorie, per far fronte alle quali deve essere assegnato almeno l'80 per cento delle entrate dell'Unione:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggi, trasporti) le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) le spese per gli uffici di collocamento, previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla e del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive disposizioni.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 31.

Il segretario dell'Unione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione.

I dirigenti dell'Unione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione, approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 32.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 33.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal direttorio dell'Unione ed approvato dall'assemblea generale.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma, per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 34.

L'assemblea generale dell'Unione nomina ogni due anni tre sindaci effettivi e due supplenti i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del direttorio dell'Unione.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO VI.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 35.

L'Unione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e delle categorie rappresentate, salvo i casi in cui la Confederazione o le Federazioni nazionali esercitino la facoltà di sostituzione, a norma dei propri statuti.

Art. 36.

L'Unione prima di disdire i contratti vigenti e prima di iniziare le trattative con le Associazioni dei datori di lavoro per la stipulazione di un contratto collettivo o per le modifiche di un contratto esistente dovrà sentire il sindacato interessato che dovrà partecipare alle trattative con propri rappresentanti.

La Confederazione o le Federazioni nazionali, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente possono, ove lo ritengano opportuno, intervenire o farsi rappresentare da un loro delegato per asisstere e partecipare alla discussione e conclusione del contratto.

Art. 37.

I contratti collettivi stipulati dall'Unione sono firmati dal segretario quale legale rappresentante dell'Associazione.

Il segretario può con mandato speciale delegare l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non sia stato preventivamente autorizzato e poi ratificato per iscritto dalla Confederazione, sentita la Federazione nazionale interessata.

Art. 38.

L'Unione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei

rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative previste dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

In ogni caso l'Unione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione scritta dalla Confederazione. Qualora l'Unione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro dovrà darne immediato avviso alla Confederazione.

Spetta all'Unione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria per la quale essa è costituita nell'ambito della circoscrizione in cui essa opera

È fatta salva la facoltà della Confederazione di intervenire nei giudizi di cui l'Unione sia attrice o convenuta.

Art. 39.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienze dei contratti collettivi di lavoro, l'Unione alla quale sia stata denunciata l'inadempienza a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della vertenza.

L'Unione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

Art. 40.

Le norme di cui agli articoli 35, 36, 37 saranno osservate anche per la stipulazione di accordi o convenzioni che l'Unione intendesse concludere per regolare i rapporti economici interessanti le categorie rappresentate.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 41.

Il segretario dell'Unione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Unione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio dell'Unione.

Art. 42.

Il Direttorio dell'Unione ha la facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti dell'Unione o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il detto termine, il Direttorio dell'Unione provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, la sospensione è applicata d'ufficio dal segretario fino alla pubblicazione della sentenza definitiva.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 43.

Il Direttorio dell'Unione ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio quando questi abbia violato il disposto dell'art. 9 del presente statuto od abbia commesso gravi atti di insubordinazione oppure azioni contrarie agli interessi materiali o morali della Organizzazione, o qualora dimostri difetto di senso nazionale o morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nell'Unione.

Prima di usare la facoltà di cui sopra il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al presidente della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F. saranno applicate le medesime sanzioni eventualmente deliberate a suo carico dal Partito.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 44.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 45.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio dell'Unione o da un decimo dei soci. Esse devono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale dell'Unione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei componenti l'assemblea aventi diritto a voto.

In caso di urgenza, le modifiche potranno anche essere deliberate dal Direttorio confederale.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 46.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione, agli statuti delle Federazioni nazionali ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Modifiche allo statuto
del Sindacato nazionale fascista dei funzionari di banca.

Il primo comma dell'art. 1 è sostituito dal testo seguente:

« È costituito, con sede il Roma, il Sindacato nazionale fascista dei funzionari di Banca che riunisce i dipendenti da

Aziende bancarie i quali, a norma dello statuto dell'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di Aziende bancarie, aderente alla Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione e dello statuto delle Unioni interprovinciali dei Sindacati fascisti del credito e della assicurazione aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e della assicurazione, non siano inquadrabili in alcuna delle dette Associazioni unitarie ».

Il secondo comma dell'art. 15 è sostituito dal testo seguente:

« Egli ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle Autorità politiche ed amministrative ed ai terzi, dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione ».

La lettera *c*) del primo comma dell'art. 17 è sostituita dal testo seguente:

« *c*) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive disposizioni ».

Il secondo comma dell'art. 17 è abrogato.

La lettera *b*) del primo comma dell'art. 18 è sostituita dal testo seguente.

« *b*) le quote spettanti al Sindacato sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni ».

Il secondo comma dell'art. 18 è abrogato.

La lettera *d*) del primo comma dell'art. 19 è sostituita dal testo seguente:

« *d*) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni ».

L'art. 21 è sostituito dal testo seguente:

« L'esercizio finanziario s'inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno ».

Il primo comma dell'art. 22 è sostituito dal testo seguente:

« Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio del Sindacato e approvato dall'assemblea dei soci ».

L'art. 35 è abrogato.

Nei seguenti articoli, ove è citata la denominazione di Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari, è sostituita la nuova denominazione di « Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e della assicurazione »: art. 2 (comma 1°); art. 3 (comma 1°); art. 6 (comma 3°); art. 12 (comma 1°, lettera *d*); art. 15 (comma 2°); art. 18 (comma 2°); art. 20 (comma 1°); art. 22 (comma 2°); art. 23 (comma 3°); art. 28 (comma 1°); art. 31 (comma 4°); art. 32 (comma 1°); art. 33 (comma 1°); art. 36.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. **1883**.

Riordinamento dell'organizzazione centrale e periferica della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne e approvazione di nuovi statuti della Confederazione medesima e delle Associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2722, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna e fu approvato il relativo statuto;

Visto il Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 36, con il quale furono approvate alcune modifiche al cennato statuto;

Visto il Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 77, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico alle Associazioni sindacali aderenti alla cennata Confederazione e furono approvati i relativi statuti;

Vista la domanda in data 12 marzo 1932, con la quale la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna ha chiesto l'approvazione di un nuovo assetto dell'organizzazione centrale e periferica, l'approvazione di nuovi statuti per la Confederazione e le Associazioni aderenti, nonchè la modifica della denominazione della Confederazione stessa;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, il Nostro decreto 15 gennaio 1931, n. 200, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne, secondo il testo, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2722.

La denominazione di « Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne » è sostituita alla denominazione di cui al succitato Nostro decreto.

Art. 2.

È revocato il riconoscimento giuridico concesso con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 77, alle Federazioni nazionali dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, ed ai Sindacati interprovinciali fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, indicati nell'elenco annesso al citato Nostro decreto.

Art. 3.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle seguenti Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne:

1° Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli impiegati di aziende di trasporto e comunicazione;

2° Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei ferrotramvieri ed internavigatori;

3° Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei lavoratori dei porti;

4° Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti alle comunicazioni elettriche;

5° Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti ai trasporti complementari;

6° Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli autisti.

Sono approvati gli statuti delle Federazioni nazionali di cui al precedente comma, secondo i rispettivi testi, conformi al modello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle seguenti Unioni interprovinciali aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne:

1. Unione piemontese dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie del Piemonte, e con sede in Torino;
2. Unione ligure dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie della Liguria, e con sede in Genova;
3. Unione lombarda dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne con competenza territoriale sulle provincie della Lombardia, e con sede in Milano;
4. Unione della Venezia Tridentina dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie della Venezia Tridentina, e con sede in Bolzano;
5. Unione veneta dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie di Venezia, Vicenza, Verona, Belluno, Padova, Treviso, Rovigo, e con sede in Venezia;
6. Unione della Venezia Giulia dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie di Trieste, Udine, Gorizia, Fiume, Pola, e con sede in Trieste;
7. Unione emiliana dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie dell'Emilia, e con sede in Bologna;
8. Unione toscana dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie della Toscana, e con sede in Firenze;
9. Unione marchigiana-abruzzese dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne con competenza territoriale sulle provincie di Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno, Zara, Teramo, Pescara, Chieti, e con sede in Ancona;
10. Unione umbro-laziale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne con competenza territoriale sulle provincie dell'Umbria e del Lazio, nonchè su quella di Aquila, e con sede in Roma;
11. Unione campana dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie della Campania, nonchè su quelle di Campobasso e Potenza, e con sede in Napoli;
12. Unione pugliese dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie delle Puglie, nonchè su quella di Matera, e con sede in Bari;
13. Unione calabrese dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie della Calabria, e con sede in Reggio Calabria;
14. Unione della Sicilia orientale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, e con sede in Catania;
15. Unione della Sicilia occidentale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, e con sede in Palermo;
16. Unione sarda dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne, con competenza territoriale sulle provincie della Sardegna, e con sede in Cagliari.

Sono approvati gli statuti delle Unioni interprovinciali di cui al precedente comma, secondo i rispettivi testi, conformi al modello annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nell'art. 5 del Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2722, sono applicabili anche nei confronti delle Associazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 129. — MANCINI.

Statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Con la denominazione di « Confederazione Nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne » è costituita, con sede in Roma, una Associazione che riunisce tutte le Associazioni sindacali legalmente riconosciute di coloro che, in base alle determinazioni d'inquadramento del Ministero delle corporazioni, siano da considerare dipendenti da imprese di comunicazioni interne od appartenenti ad altre categorie inquadrabili nella Confederazione.

Fanno inoltre parte della Confederazione gli enti ed istituti assistenziali che eventualmente si costituissero a vantaggio delle categorie inquadrate per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

La Confederazione, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, e, in quanto giuridicamente riconosciuta, ha, nei limiti stabiliti dalla legge, dalle disposizioni delle Autorità governative e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le Associazioni che la compongono.

Art. 2.

La Confederazione è formata:

a) dalle Federazioni nazionali;
b) dalle Unioni interprovinciali;
c) dagli enti ed istituti assistenziali eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 3.

La Confederazione ha per scopo di tutelare gli interessi delle categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti in armonia con quelli superiori della Nazione, secondo i dettami della Carta del lavoro.

Essa si prefigge inoltre scopi di assistenza economico-sociale, di educazione nazionale e morale, d'istruzione professionale e d'incremento della produzione.

Per il raggiungimento dei suoi fini spetta alla Confederazione di:

a) disciplinare l'inquadramento sindacale di tutte le categorie rappresentate, secondo le direttive dei competenti organi statali;

b) stabilire, nei limiti di legge le direttive da osservarsi dalle Associazioni aderenti nella trattazione di questioni sindacali;

c) curare il coordinamento dell'azione assistenziale delle Associazioni aderenti per realizzare la massima unità di indirizzo e la più salda collaborazione;

d) rappresentare legalmente, le categorie inquadrate, quando la rappresentanza non spetti alle Associazioni aderenti, rispetto alle pubbliche autorità; alle corrispondenti Associazioni sindacali di datori di lavoro ed alle altre Associazioni sindacali; dinanzi alla Magistratura del lavoro; ed infine nei confronti di enti od associazioni che abbiano fini interessanti le attività inquadrate.

Previo consenso del Governo, la rappresentanza delle Associazioni inquadrate, potrà essere assunta anche al di fuori del territorio del Regno;

e) adoperarsi, su richiesta delle parti, per dirimere amichevolmente le questioni e le vertenze che potessero sorgere fra le Associazioni aderenti o fra queste ed altri organismi sindacali;

f) studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche che siano di interesse generale;

g) stipulare contratti collettivi di lavoro nazionali interessanti le categorie rappresentate, assistere le Associazioni aderenti nella stipulazione dei contratti di loro competenza sostituendosi anche ad esse, quando ciò sia ritenuto necessario od opportuno;

h) provvedere alla nomina o designazione dei rappresentanti in tutti gli enti, consessi ed organismi in cui sia richiesta od ammessa la rappresentanza delle categorie inquadrate, quando la rappresentanza stessa sia esplicitamente attribuita alla Confederazione, o quando, anche in mancanza di esplicita attribuzione, la nomina o la designazione non debba o non possa essere effettuata dalle singole Associazioni aderenti;

i) fare, a norma di legge, le proposte dei candidati per le elezioni dei deputati al Parlamento Nazionale;

l) autorizzare le Associazioni aderenti a proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro quando siano falliti i tentativi di amichevole componimento;

m) promuovere la costituzione di nuove associazioni sindacali o di istituti di assistenza economica, d'istruzione professionale o di educazione morale e nazionale quando ciò sia ritenuto utile od opportuno per l'inquadramento delle attività rappresentate o per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

n) adempiere a tutti gli altri compiti e funzioni che le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità dello Stato.

TITOLO II.

ASSOCIAZIONI ADERENTI.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte della Confederazione le Associazioni o gli Istituti assistenziali, non ancora riconosciuti, debbono presentare alla Presidenza della Confederazione regolare domanda accompagnata da copia dello statuto e da una relazione intorno alle origini ed all'attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda dovrà contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

La Confederazione ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alla deliberazione del Direttorio confederale; se essa è accettata, la Presidenza della Confederazione dovrà richiedere al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico dell'Associazione sindacale o la attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se la domanda non è accolta, la Presidenza della Confederazione ne informa il Ministero delle corporazioni specificando i motivi che hanno determinato il diniego. E' fatta salva la facoltà dell'Associazione interessata di far ricorso, a norma di legge, al predetto Ministero.

Comunque, se entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, la Confederazione non abbia fatto conoscere le proprie decisioni, s'intenderà che la domanda stessa non sia stata accolta, e l'Associazione avrà facoltà di proporre il ricorso di cui al comma precedente.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni ed agli istituti assistenziali regolarmente iscritti e giuridicamente riconosciuti.

Essi sono tenuti a fornire alla Confederazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti, nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione alla Confederazione impegna l'Associazione o l'istituto assistenziale senza limiti di tempo.

L'Associazione o l'istituto, il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Confederazione.

TITOLO III.

ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE.

Art. 7.

Sono organi della Confederazione:

a) il Congresso;

b) il Direttorio confederale;

c) il presidente.

Congresso.

Art. 8.

Il Congresso è costituito dai segretari e dai Direttori delle Federazioni nazionali, dai segretari delle Unioni interprovinciali, e dai segretari dei Sindacati costituiti nel seno delle Unioni stesse.

Partecipano di diritto al Congresso i membri del Direttorio confederale; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Congresso i sindaci.

Il Congresso si riunisce in via ordinaria una volta ogni anno; in via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio confederale lo creda opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dai sindaci.

La convocazione sarà fatta dal presidente, a cura del quale almeno dieci giorni prima della riunione saranno di-

ramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Congresso, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Congresso è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il presidente della Confederazione è di diritto presidente dal Congresso. Egli però non può presiedere il Congresso nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della sua gestione. Il Congresso elegge in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto. Non sono ammesse più di due deleghe.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta, per appello nominale. Il presidente del Congresso stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente; salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 9.

Il Congresso è l'organo supremo della Confederazione e sopraintende alla attività generale di essa.

Spetta al Congresso:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Confederazione e sulle direttive generali che devono essere da essa seguite;

b) di deliberare sulle questioni relative all'ordinamento centrale e periferico della Confederazione;

c) di deliberare, su quanto eventualmente sia di sua competenza, in materia di contributi sindacali obbligatori e facoltativi;

d) di eleggere il presidente della Confederazione e sei membri del Direttorio;

e) di nominare i sindaci, tre effettivi e due supplenti;

f) di approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Conferazione, ed esaminare le relazioni finaziarie dei sindaci.

In sede di approvazione del bilancio preventivo, il Congresso potrà delegare al presidente della Confederazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste dal Ministero delle corporazioni;

g) di proporre i candidati per le elezioni dei deputati al Parlamento nazionale;

h) di deliberare sulle modificazioni allo statuto confederale;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato.

Direttorio confederale.

Art. 10.

Il Direttorio confederale, oltre che dal presidente della Confederazione, che lo presiede, è composto dai segretari delle Federazioni nazionali, da sei membri eletti dal Congresso e da un membro nominato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra tra i suoi soci, iscritti ad una delle Associazioni aderenti alla Confederazione.

I membri elettivi del Direttorio confederale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 11.

Il Direttorio confederale si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, straordinariamente tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri o dai sindaci.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri del Direttorio oltre il presidente.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del Direttorio che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, decorsi dieci giorni dalla notifica all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso, entro un mese dalla notifica, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 12.

Il Direttorio confederale ha il còmpito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Congresso;

b) di deliberare lo schema del bilancio preventivo della Confederazione da sottoporsi all'approvazione del Congresso;

c) di deliberare sulla convocazione del Congresso formulando l'ordine dei lavori;

d) di deliberare sulla ammissione alla Confederazione di Associazioni sindacali o di Istituti, costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

e) di deliberare sui ricorsi dei lavoratori cui sia negata l'ammissione nelle Associazioni aderenti;

f) di deliberare sugli atti indicati dalle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni;

g) di esplicare iniziative tendenti ad assicurare ai lavoratori l'applicazione delle leggi protettive del lavoro promuovendone lo sviluppo;

h) di approvare gli atti delle Associazioni aderenti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, in quanto nel decreto di riconoscimento delle Associazioni stesse siano attribuite alla Confederazione le funzioni di tutela.

In tale sede non avrà diritto a voto il membro del Direttorio, segretario della Federazione dei cui atti si discute;

i) di deliberare su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal presidente, che non sia di competenza del Congresso;

l) di esercitare in caso di urgenza i poteri del Congresso; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Congresso nella sua prossima riunione;

m) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal Congresso, dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato.

Presidente.

Art. 13.

Il presidente della Confederazione è eletto dal Congresso; dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

La sua elezione deve essere approvata a norma di legge.

Art. 14.

Il presidente dirige e rappresenta la Confederazione, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Congresso e del Direttorio. Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni aderenti, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni tra le varie Associazioni confederate, ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dalle norme emanate dalle Autorità competenti.

Spetta altresì al presidente:

a) l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 29, comma primo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nei riguardi delle Associazioni confederate quando l'esercizio delle funzioni stesse sia attribuito alla Confederazione;

b) rappresentare la Confederazione nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro di efficacia nazionale ed interprovinciale e le Associazioni aderenti in quelli per i quali ritenga opportuno esercitare la facoltà d'intervento e ratificare la stipulazione di qualunque contratto collettivo delle Associazioni aderenti;

c) deliberare l'intervento della Confederazione nelle controversie dinanzi alla Magistratura del lavoro;

d) designare o nominare i rappresentanti della Confederazione in tutti gli enti, organi e consessi in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

e) provvedere alla nomina ed al licenziamento degli impiegati;

f) deliberare tutti i provvedimenti di sua competenza previsti dalle norme disciplinari;

g) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Direttorio della Confederazione. Le relative deliberazioni dovranno essere sottoposte al Direttorio stesso nella prossima riunione.

Art. 15.

Sono nominati o eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Confederazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dei beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Confederazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Direttorio confederale, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato.

Art. 17.

Le entrate della Confederazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci delle Associazioni di primo grado aderenti, saranno stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci delle Associazioni aderenti;

b) le spese per gli Uffici di collocamento previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contribuiti a favore dell'Opera nazionale dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla e del Patronato nazionale per la assistenza sociale;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Confederazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Le norme da osservarsi dalla Confederazione e dalle Associazioni aderenti per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio saranno stabilite con apposito regolamento che sarà deliberato dal Direttorio confederale e sottoposto all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Resta comunque stabilito che i dirigenti della Confederazione e delle Associazioni aderenti che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione, approvata ai sensi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio confederale e approvato dal Congresso.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma, per la compilazione ed approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

Il Congresso nomina, ogni anno, cinque sindaci, tre effettivi e due supplenti, i quali devono assistere alle riunioni

del Congresso stesso e possono intervenire a quelle del Direttorio confederale.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Congresso, e comunicata al Ministero delle corporazioni.

TITOLO V.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Art. 23.

Le Federazioni nazionali e le Unioni interprovinciali prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di datori di lavoro o per la modifica di un contratto esistente, devono informare la Confederazione ed attendere regolare autorizzazione a trattare.

La Confederazione può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato per assistere alle trattative e alla conclusione del contratto e può altresì, in qualsiasi momento avocare a sè la trattazione di questioni o vertenze o la stipulazione dei contratti collettivi di competenza delle Associazioni aderenti, quando le questioni, le vertenze ed i contratti stessi abbiano carattere generale o particolare importanze per le categorie inquadrate e quando le Associazioni interessate non riescano a concludere gli accordi.

I contratti collettivi di lavoro, stipulati dalle Associazioni aderenti, non sono validi se non abbiano riportata la ratifica della Confederazione.

Art. 24.

I contratti collettivi stipulati dalla Confederazione sono firmati dal presidente, quale rappresentante della Confederazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, se lo ritenga opportuno, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

Art. 25.

Le Associazioni confederate non potranno adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'articolo 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

La Confederazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero tra le Associazioni confederate e le altre Associazioni sindacali sostituendosi alle prime tutte le volte che le controversie abbiano carattere generale o rivestano particolare importanza.

Art. 26.

Indipendentemente dal disposto del precedente articolo spetta alla Confederazione di concedere alle Associazioni confederate la preventiva autorizzazione per proporre azione davanti alla Magistratura del lavoro. Le Associazioni confederate che siano convenute in giudizio debbono darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 27.

Il presidente della Confederazione delibera sui ricorsi contro la espulsione dalle Associazioni confederate, sulla base delle informazioni e degli elementi di fatto forniti dalle Associazioni e delle eventuali discolpe e difese scritte che gli interessati avranno avuto cura di comunicare alle Associazioni stesse.

La decisione sul ricorso deve essere, a cura del Segretario dell'Associazione confederata, notificata all'interessato mediante lettera raccomandata. L'interessato ha diritto di ottenerne copia integrale.

In ogni caso l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni contro i provvedimenti di cui ai comma precedenti.

Art. 28.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura, oppure la sospensione dalla carica e dalle funzioni, per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti delle Associazioni confederate, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 29.

I provvedimenti di cui al precedente articolo potranno essere attuati solo dopo che dal presidente sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Per gli stessi provvedimenti è in facoltà del presidente di chiedere il parere o la decisione del Direttorio confederale.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 30.

Spetta al Direttorio confederale di deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti delle Associazioni confederate nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali o materiali della organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso nazionale o morale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Prima di prendere la deliberazione di cui al comma precedente debbono contestarsi all'interessato, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di quindici giorni per presentare le giustificazioni.

Art. 31.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti le Associazioni confederate o, per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il presidente della Confederazione è tenuto a farne denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 32.

Il Direttorio confederale è tenuto a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni dei Direttorî delle Associazioni confederate, ove si ravvisi che possa occorrere, da parte del Ministero stesso, l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 8, comma 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 33.

Il Direttorio confederale è tenuto a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni delle Associazioni confederate, nei riguardi delle quali si renda eventualmente necessaria la revoca del riconoscimento a norma dell'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 34.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio confederale o da un terzo dei componenti il Congresso.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla Presidenza della Confederazione.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Congresso e le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno i tre quinti dei componenti il Congresso aventi diritto al voto.

E' salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 35.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Confederazione, il liquidatore, nominato dalla Autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'articolo 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 36.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto delle Federazioni nazionali dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

È costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti . . . .

La Federazione estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, delle comunicazioni interne e ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni ed istruzioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta e, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dal presente statuto e da quello della Confederazione, ha la rappresentanza nazionale della categoria per la quale è costituita.

Art. 2.

La Federazione nazionale è formata:

a) dai Sindacati interprovinciali della categoria rappresentata dalla Federazione costituiti in seno alle Unioni interprovinciali dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne;

b) dagli Enti e Istituti assistenziali a carattere nazionale creati per la categoria, per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 3.

La Federazione, nell'ambito della sua competenza, si propone:

a) di rappresentare legalmente la categoria che la compone, rispetto alle autorità politiche ed amministrative, alle corrispondenti associazioni dei datori di lavoro, agli enti, istituti ed associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti la categoria rappresentata, ed, infine, dinanzi alla Magistratura del lavoro;

b) di coordinare, secondo le direttive, impartite dalla Confederazione, le attività delle Unioni interprovinciali da cui dipendono i sindacati aderenti, limitatamente alla categoria rappresentata dalla Federazione nazionale in armonia con gli interessi delle categorie stesse e con quelli superiori della Nazione;

c) di studiare e risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, tecnici, sindacali e sociali relativi alla categoria;

d) di stipulare contratti aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata dalla Federazione e sostituirsi eventualmente alle Unioni interprovinciali nella stipulazione dei contratti locali e nell'azione di loro competenza;

e) di attuare, a vantaggio degli appartenenti alla categoria, fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione in correlazione alla attività che nello stesso campo svolgono le Unioni interprovinciali e le altre Federazioni nazionali;

f) di promuovere la creazione e favorire lo sviluppo di istituti ed enti a carattere nazionale, aventi per iscopo la istruzione professionale e tecnica e la educazione nazionale dei lavoratori appartenenti alla categoria;

g) di esperire azione conciliatrice nelle controversie collettive interessanti la categoria rappresentata ed adempiere a tutti gli altri compiti che le derivino dalla Carta del lavoro, o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità e della Confederazione, nonchè dal presente statuto.

Art. 4.

L'iscrizione dei Sindacati alla Federazione nazionale avviene di diritto contemporaneamente alla loro costituzione in seno alle Unioni interprovinciali.

Art. 5.

L'iscrizione degli istituti ed enti assistenziali alla Federazione avviene su domanda degli stessi, la quale deve essere accompagnata da una copia dello statuto, e da una relazione morale e finanziaria sull'attività svolta.

La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè tutte

le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Federazione nazionale; essa importa anche la adesione alla Confederazione e l'osservanza dello statuto e delle disposizioni di essa.

La Federazione nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

Sull'accoglimento della domanda è competente a deliberare il Direttorio federale. La decisione, però, non è esecutiva sino a quando intervenga la ratifica della Confederazione.

La Confederazione, ove approvi la deliberazione del Direttorio, provvederà a chiedere a norma di legge il riconoscimento giuridico dell'istituto assistenziale.

TITOLO II.

Organi della Federazione.

Art. 6.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea generale;
b) il Direttorio federale;
c) il segretario.

Assemblea generale.

Art. 7.

L'assemblea generale è costituita dai segretari dei Sindacati interprovinciali di categoria e dai due rappresentanti di categoria di cui all'art. 14 dello statuto delle Unioni interprovinciali.

Partecipano di diritto all'assemblea generale il segretario e i membri del Direttorio federale. Essi non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo e i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea generale i sindaci.

Gli Istituti assistenziali aderenti alla Federazione nazionale hanno diritto di fare intervenire alla assemblea generale un proprio rappresentante.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni della assemblea generale da un suo delegato.

L'assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio federale lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta dal segretario della Federazione nazionale, a cura del quale, almeno 15 giorni prima della riunione, sarà diramato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare alla assemblea generale, avviso scritto con la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere in caso di urgenza ridotto a cinque giorni.

La riunione dell'assemblea generale è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario della Federazione nazionale è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 8.

L'assemblea generale viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione nazionale e gli interessi della categoria da essa rappresentata;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti la Federazione nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei sindaci.

In sede di approvazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al segretario della Federazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elezione del segretario della Federazione e dei membri del Direttorio federale;

d) nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti;

e) deliberazioni di eventuali modifiche al presente statuto;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Direttorio federale.

Art. 9.

Il Direttorio federale si compone oltrechè del segretario che lo presiede di cinque membri eletti dall'assemblea e di un membro designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra tra i suoi soci appartenenti ad uno dei Sindacati interprovinciali che fanno parte della Federazione.

I membri del Direttorio federale durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Art. 10.

Il Direttorio federale si aduna normalmente una volta ogni trimestre e straordinariamente tutte le volte che il segretario lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri, o dai sindaci.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Direttorio, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relattiva proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Direttorio, l'assemblea generale, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla elezione dei nuovi membri.

Art. 11.

Il Direttorio:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale;

b) delibera lo schema del bilancio preventivo della Federazione nazionale da sottoporre all'assemblea generale;

c) delibera sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) delibera sull'ammissione alla Federazione Nazionale degli Istituti assistenziali;

e) designa i rappresentanti della Federazione nazionale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione;

g) esercita in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

h) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi o regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Segretario.

Art. 12.

Il segretario della Federazione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile; presiede la assemblea e il Direttorio federale.

La sua elezione deve essere ratificata dalla Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 13.

Il segretario è il capo della Federazione, la dirige e la rappresenta a tutti gli effetti di legge.

Egli cura il collegamento tra i vari sindacati interprovinciali, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre mansioni che gli siano attribuite dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Il segretario in carica è responsabile della osservanza delle disposizioni relative alla convocazione dell'assemblea generale e cessa dalla carica a trapasso avvenuto delle funzioni.

Art. 14.

Sono nominati o eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengano alla categoria o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO III.

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI.

Art. 15.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

I beni di cui alla lettera *a*) e le somme di cui alla lettera *b*) nonchè i loro redditi, quando abbiano destinazione speciale a favore di determinate categorie o gruppi di lavoratori, non possono essere altrimenti impiegate se non previa regolare deliberazione approvata dall'autorità tutoria.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere tenuto debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, allo inizio di ogni esercizio finanziario al Direttorio federale.

Art. 16.

Costituiscono entrate della Federazione nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, ecc.).

Art. 17.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla e del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Federazione nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 18.

Il segretario della Federazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che verranno compilati dalla Confederazione.

I dirigenti della Federazione nazionale che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate con il bilancio preventivo o con speciale deliberazione regolarmente approvata ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 19.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio federale ed approvato dall'assemblea generale.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione del bilancio stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 21.

L'assemblea generale della Federazione nazionale nomina ogni quattro anni tre sindaci effettivi e due supplenti i quali devono assistere alle riunioni della assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Direttorio.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa; di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà comunicata all'assemblea generale ed alla Confederazione.

TITOLO IV.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 22.

La Federazione nazionale stipula i contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale per tutta o parte della categoria rappresentata, salvo che la Confederazione eserciti, a norma del proprio statuto, la facoltà di sostituzione.

Art. 23.

La Federazione nazionale, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve ottenere dalla Confederazione regolare autorizzazione a trattare.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, far partecipare un suo delegato alle trattative ed alla stipulazione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

La Federazione nazionale può, con la preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè la trattazione di qualsiasi questione o vertenza o la stipulazione di contratti collettivi, interessanti la categoria da essa rappresentata quando le questioni, le vertenze, ed i contratti stessi rivestano carattere generale od abbiano particolare importanza per la categoria o quando le Unioni interprovinciali non riescano a concludere gli accordi.

Ha pure facoltà di intervenire, a titolo di assistenza, nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto locale.

Essa, inoltre, deve dare il suo parere su tutti i contratti interessanti la categoria da essa rappresentata che le Unioni interprovinciali sottopongano alla autorizzazione preventiva o alla ratifica della Confederazione.

Art. 24.

I contratti collettivi stipulati dalla Federazione nazionale sono firmati dal segretario, quale rappresentante legale della Federazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il segretario, può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi i contratti collettivi non saranno validi se non abbiano riportato la ratifica della Confederazione.

Art. 25.

La Federazione nazionale non potrà adire la Magistratura del lavoro, per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 26.

La Federazione nazionale non potrà proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro senza l'autorizzazione della Confederazione.

Qualora la Federazione nazionale sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Federazione nazionale la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria inquadrata.

È fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione di intervenire nei giudizi in cui la Federazione sia attrice o convenuta.

Art. 27.

La Federazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero tra le Unioni interprovinciali e le altre Associazioni sindacali, per le materie interessanti la categoria rappresentata.

In ogni caso dovrà fornire alla Confederazione tutte le notizie ed i dati necessari per l'espletamento delle ulteriori pratiche conciliative ed il proprio parere motivato sulle richieste di autorizzazioni ad adire la Magistratura del lavoro che perverranno alla Confederazione da parte delle Unioni interprovinciali per le controversie relative alla categoria inquadrata nella Federazione nazionale.

La Federazione ha facoltà di intervenire nei giudizi intentati dinanzi alla Magistratura del lavoro per le controversie interessanti la categoria inquadrata e nei quali qualcuna delle Unioni interprovinciali sia attrice o convenuta.

TITOLO V.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio della Federazione nazionale o da un terzo dei componenti l'assemblea. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale della Federazione nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti l'assemblea generale.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio confederale.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 29.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale il liquidatore, nominato dalla autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 30.

. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto delle Unioni interprovinciali dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne.

TITOLO I.

COSTITUZIONE — SCOPI — COMPETENZA.

Art. 1.

Agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita l'Unione . . . . dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne, come associazione sindacale di primo grado.

L'Unione fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne e ne segue le direttive e la disciplina.

Essa ha sede in . . . . e spiega la sua azione sul territorio delle Provincie di . . . .

Art. 2.

L'Unione rappresenta legalmente tutti coloro che, in base alle determinazioni d'inquadramento del Ministero delle corporazioni, siano da considerare dipendenti da imprese di comunicazioni interne od appartenenti ad altre categorie inquadrabili nella Confederazione.

Fanno parte dell'Unione gli enti ed istituti assistenziali eventualmente costituiti, a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, nella circoscrizione dell'Unione medesima.

L'attività dell'Unione è regolata oltre che dalle disposizioni di legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, dalle norme del presente statuto e dalle prescrizioni contenute negli statuti della Confederazione e delle Federazioni nazionali che ne fanno parte.

Art. 3.

Gli iscritti all'Unione faranno capo a seconda della attività esercitata e ferme restando le determinazioni d'inquadramento di cui al primo comma dell'articolo precedente, a sei distinti Sindacati in cui è suddivisa l'Unione, e precisamente:

1° Sindacato interprovinciale fascista degli impiegati di imprese di comunicazioni interne;

2° Sindacato interprovinciale fascista dei ferrotranvieri ed internavigatori;

3° Sindacato interprovinciale fascista dei lavoratori dei porti;

4° Sindacato interprovinciale fascista degli addetti alle comunicazioni elettriche;

5° Sindacato interprovinciale fascista degli autisti;

6° Sindacato interprovinciale fascista degli addetti ai trasporti complementari.

Qualora per il limitato numero degli iscritti o l'esiguità degli interessi rappresentati, non fosse opportuna la costituzione di qualcuno dei Sindacati, il segretario dell'Unione ne riferirà al presidente della Confederazione, il quale, sentita la Federazione o le Federazioni nazionali interessate, darà le direttive del caso e ne informerà il Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

L'Unione nell'ambito della propria competenza si propone:

a) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e davanti alla Magistratura del lavoro le categorie di lavoratori che la compongono e di tutelarne nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione gli interessi morali ed economici;

b) di regolare mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro i rapporti di prestazione d'opera tra le categorie professionali da essa rappresentate e quelle dei datori di lavoro e di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti collettivi;

c) di disciplinare, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge, mediante la conclusione di contratti o convenzioni i rapporti economici che possono interessare le categorie da essa rappresentate;

d) di rilevare e precisare i bisogni dei lavoratori rappresentati per quanto concerne la valorizzazione e la tutela morale e materiale del lavoro, in relazione alla disciplina del mercato del lavoro, all'applicazione delle leggi sociali ed al rispetto dei contratti collettivi;

e) di promuovere la costituzione e favorire lo sviluppo di Enti assistenziali, mantenendo con essi uno stretto collegamento e svolgendo la necessaria opera di coordinamento e di vigilanza perchè la loro attività possa raggiungere il massimo risultato col minimo dispendio di forze e di mezzi;

f) di eleggere o designare, in armonia con gli statuti e le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti le categorie inquadrate e negli altri casi previsti dalla legge;

g) di curare l'assistenza morale ed economico-sociale, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

h) di adempiere a tutte le altre funzioni e compiti che le derivino dal presente statuto o che le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 5.

Per far parte dell'Unione interprovinciale in qualità di soci occorre:

a) aver compiuto gli anni 18;
b) essere cittadini italiani;
c) appartenere ad una delle categorie rappresentate dall'Unione;
d) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;
e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore.

Gli stranieri che posseggano i requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammessi come soci ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 6.

Coloro che vogliono essere iscritti, in qualità di soci, nell'Unione devono formulare domanda su apposito modulo debitamente sottoscritto e indirizzato al segretario.

La domanda deve contenere:

1° cognome, nome e paternità del richiedente;

2° domicilio;

3° età e luogo di nascita;

4° titolo di studio e qualifica di mestiere, con la indicazione dell'azienda dove il richiedente è occupato;

5° dichiarazione di aver preso visione del presente statuto e di quelli delle Associazioni di grado superiore e di accettare gli obblighi che ne derivano.

Coloro che sono iscritti al P. N. F. devono anche indicare il numero della tessera dell'anno in corso e la data dell'iscrizione.

Art. 7.

Dell'ammissione dei soci decide in via preliminare il segretario dell'Unione che, in caso di accoglimento, controfirma la domanda.

Ove il segretario non provveda all'accoglimento della domanda, il Direttorio dell'Unione deciderà sulla ammissione o meno del richiedente, sentito il Sindacato competente.

Il richiedente, in caso di mancata ammissione, può ricorrere al Direttorio della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Deliberata l'ammissione, la segreteria dell'Unione provvede in base all'attività denunziata dal richiedente ad assegnarlo al corrispondente Sindacato.

Art. 8.

La domanda di iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari.

La iscrizione vale per quattro anni consecutivi e si intende tacitamente rinnovata per ugual tempo per periodi successivi se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non sono comunicate a mezzo di lettera, almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 9.

I soci dell'Unione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 10.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 8;

b) per espulsione deliberata dal Direttorio dell'Unione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 11.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con i versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

TITOLO III.

ORGANIZZAZIONE INTERNA.

Sindacati e gruppi.

Art. 12.

I Sindacati interprovinciali in cui, a norma dell'art. 3, si suddivide l'Unione, formano le Federazioni nazionali di categoria.

Ogni Sindacato assicura il collegamento fra le organizzazioni interne formate nel suo seno e l'Unione inteprovinciale e la Federazione nazionale; cura gli interessi della categoria per la quale è costituito, partecipando alla attività regolamentare dei rapporti collettivi di lavoro, esprimendo voti e proponendo tutte le iniziative che possano sviluppare la tutela, l'assistenza ed il miglioramento della categoria.

In corrispondenza dei Sindacati interprovinciali potranno essere costituiti gruppi di categoria, nelle località ove risiedono nuclei numerosi di soci.

Le norme per la costituzione ed il funzionamento interno dei gruppi e per la disciplina dei rapporti fra essi, i Sindacati e l'Unione, saranno determinate dal Direttorio dell'Unione ed andranno in vigore dopo l'approvazione della Confederazione.

Art. 13.

I soci appartenenti a ciascun gruppo saranno convocati in assemblea per la elezione del fiduciario di gruppo e per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti la categoria.

Le assemblee di gruppo saranno convocate dal segretario dell'Unione e presiedute da un suo delegato, che potrà essere il segretario del Sindacato o lo stesso fiduciario del gruppo.

Il fiduciario di gruppo dura in carica due anni ed è rieleggibile. Esso rappresenta i lavoratori del gruppo in seno all'assemblea del Sindacato interprovinciale.

La sua elezione deve essere ratificata dal Direttorio dell'Unione.

Art. 14.

I fiduciari di gruppo di una medesima categoria saranno convocati in assemblea per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la categoria e per la elezione del segretario del Sindacato interprovinciale e di due rappresentanti di categoria che lo coadiuveranno nell'esplicazione del suo mandato.

Le assemblee di Sindacato interprovinciale saranno convocate dal segretario dell'Unione — avutane autorizzazione dalla Federazione nazionale interessata — e presiedute da un suo delegato, che potrà essere lo stesso segretario del Sindacato.

Il segretario e i rappresentanti di categoria, di cui al primo comma del presente articolo, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

L'elezione del segretario del Sindacato deve essere ratificata dal Direttorio della Confederazione, sentita la Federazione nazionale interessata.

Art. 15.

Per le modalità di riunione delle assemblee di gruppo e di sindacato per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea generale dell'Unione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni e deliberazioni di cui agli articoli precedenti saranno stabilite dal Direttorio confederale.

I Sindacati ed i gruppi sono organi interni dell'Unione e non potranno mai assumere impegni di sorta senza l'approvazione o la specifica delega preventiva del segretario dell'Unione.

TITOLO IV.

ORGANI DELL'UNIONE.

Art. 16.

Sono organi dell'Unione:

a) l'assemblea generale;
b) il Direttorio;
c) il segretario.

Assemblea generale.

Art. 17.

L'assemblea generale è formata dai fiduciari di gruppo, dai segretari dei Sindacati interprovinciali e dai due rappresentanti di categoria di cui all'art. 14.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso affisso nell'albo della sede od a mezzo di inviti diramati a cura del segretario dell'Unione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi.

L'avviso dovrà essere affisso e gli inviti dovranno essere spediti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno cinque giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno; potrà essere convocata straordinariamente quante volte lo deliberi il Direttorio dell'Unione o ne faccia domanda motivata un terzo dei componenti l'assemblea o lo richiedano i sindaci.

La convocazione dell'assemblea deve essere preventivamente autorizzata dalla presidenza della Confederazione.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

Il segretario dell'Unione è di diritto il presidente della assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

I membri del Direttorio dell'Unione hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea, ma senza voto, i sindaci della Unione.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

Art. 18.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione può essere fissata nella medesima giornata ma almeno un'ora dopo quella di prima convocazione.

In tal caso l'avviso di convocazione deve chiaramente indicare l'ora della seconda.

Art. 19.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Art. 20.

L'assemblea generale:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Unione;

b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Unione ed esamina le relazioni morali ed economiche dei dirigenti dell'Unione nonchè le relazioni finanziarie dei sindaci.

In sede di approvazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al segretario dell'Unione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elegge il segretario ed i membri del Direttorio;

d) nomina, ogni biennio, tre sindaci effettivi e due supplenti;

e) delibera le eventuali modifiche al presente statuto salve le approvazioni di legge;

f) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Direttorio.

Art. 21.

Il Direttorio dell'Unione si compone del segretario che lo presiede, dei segretari dei Sindacati interprovinciali, e di tanti membri, eletti dall'assemblea generale, quante sono le provincie comprese nella circoscrizione dell'Unione, nonchè di un altro membro designato dall'Associazione nazio-

nale mutilati ed invalidi di guerra tra i propri soci iscritti all'Unione.

Ciascuno dei membri da eleggersi dall'assemblea generale dovrà essere scelto in una provincia diversa; egli rappresenterà l'Unione nella rispettiva provincia.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 22.

Il Direttorio si riunisce normalmente ogni trimestre, e, straordinariamente, quante volte lo ritenga opportuno il segretario o lo richiedano la maggioranza dei membri o i sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e l'ordine del giorno.

La riunione del Direttorio è valida quando siano presenti almeno la metà dei componenti oltre il segretario.

In caso di urgenza, è ammessa la convocazione del Direttorio in più ristretti limiti di tempo.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Direttorio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri del Direttorio, dovrà provvedersi, entro due mesi, all'elezione o designazione dei nuovi membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 23.

Il Direttorio ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo dell'Unione da sottoporsi all'assemblea;

c) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) di deliberare sull'ammissione dei soci a termini dell'art. 7;

e) di designare — sentiti i Sindacati che eventualmente vi abbiano interesse — i rappresentanti dell'Unione negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato o degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dagli statuti;

f) di deliberare provvedimenti disciplinari a carico dei soci;

g) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Segretario.

Art. 24.

Il segretario dell'Unione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti definitivi i risultati dell'elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 25.

Il segretario dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Egli cura il collegamento tra i vari sindacati, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da un membro del Direttorio da lui delegato di volta in volta.

Art. 26.

Sono nominati o eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengano alla categoria o che comunque ne siano la espressione.

I dirigenti dell'Unione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO V.

PATRIMONIO SOCIALE — AMMINISTRAZIONE — BILANCI.

Art. 27.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso dell'Unione;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

I beni di cui alla lettera *a*), o le somme di cui alla lettera *b*), nonchè i loro redditi, quando abbiano destinazione speciale a favore di determinate categorie o gruppi di lavoratori, non possono essere altrimenti impiegati se non previa regolare deliberazione che dev'essere presa d'accordo con il sindacato interessato ed approvata dall'autorità tutoria.

Del patrimonio dell'Unione deve essere tenuto, in apposito registro, l'inventario, che a cura del segretario sarà presentato debitamente aggiornato all'inizio di ogni esercizio finanziario al Direttorio.

Art. 28.

Le entrate dell'Unione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci saranno stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 29.

Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono spese obbligatorie, per far fronte alle quali deve essere assegnato almeno l'80 per cento delle entrate dell'Unione:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggi, trasporti) le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) le spese per gli uffici di collocamento, previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla e del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 30.

Il segretario dell'Unione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione.

I dirigenti dell'Unione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione, approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 31.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 32.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio dell'Unione ed approvato dall'assemblea generale.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma, per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 33.

L'assemblea generale dell'Unione nomina ogni due anni tre sindaci effettivi e due supplenti i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Direttorio dell'Unione.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO VI.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 34.

L'Unione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e delle categorie rappresentate, salvo i casi in cui la Confederazione o le Federazioni nazionali esercitino la facoltà di sostituzione, a norma dei propri statuti.

Art. 35.

L'Unione prima di disdire i contratti vigenti e prima di iniziare le trattative con le Associazioni dei datori di lavoro per la stipulazione di un contratto collettivo o per le modifiche di un contratto esistente dovrà sentire il Sindacato o il gruppo interessato, che dovrà partecipare alle trattative con propri rappresentanti.

La Confederazione o le Federazioni nazionali, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente possono, ove lo ritengano opportuno, intervenire o farsi rappresentare da un loro delegato per assistere o partecipare alla discussione e conclusione del contratto.

Art. 36.

I contratti collettivi stipulati dall'Unione sono firmati dal segretario quale legale rappresentante dell'Associazione.

Il segretario può con mandato speciale delegare l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non sia stato preventivamente autorizzato e poi ratificato per iscritto dalla Confederazione, sentita la Federazione nazionale interessata.

Art. 37.

L'Unione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative previste dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

In ogni caso l'Unione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione scritta della Confederazione. Qualora l'Unione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro dovrà darne immediato avviso alla Confederazione.

Spetta all'Unione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro delle categorie per le quali essa è costituita nell'ambito della circoscrizione in cui essa opera.

È fatta salva alla Confederazione la facoltà di intervenire nei giudizi in cui l'Unione sia attrice o convenuta.

Art. 38.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi di lavoro, l'Unione, alla quale sia stata denunciata l'inadempienza, a norma delle disposizioni

di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della vertenza.

L'Unione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

Art. 39.

Le norme di cui agli articoli 34, 35, 36, saranno osservate anche per la stipulazione di accordi o convenzioni che l'Unione intendesse concludere per regolare i rapporti economici interessanti le categorie rappresentate.

TITOLO VII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 40.

Il segretario dell'Unione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Unione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio dell'Unione.

Art. 41.

Il Direttorio dell'Unione ha la facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti dell'Unione o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il detto termine, il Direttorio dell'Unione provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale la sospensione è applicata d'ufficio dal segretario fino alla pubblicazione della sentenza definitiva.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 42.

Il Direttorio dell'Unione ha facoltà di deliberare l'espulsione di un socio quando questi abbia violato il disposto dell'art. 9 del presente statuto, od abbia commesso gravi atti di insubordinazione oppure azioni contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione, o qualora dimostri difetto di senso nazionale o morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nell'Unione.

Prima di usare la facoltà di cui sopra il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al presidente della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P.N.F. saranno applicate le medesime sanzioni eventualmente deliberate a suo carico dal Partito.

TITOLO VIII.

Disposizioni varie.

Art. 43.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 44.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio dell'Unione o da un decimo dei soci. Esse devono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale dell'Unione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei componenti l'assemblea aventi diritto a voto.

In caso di urgenza, le modifiche potranno anche essere deliberate dal Direttorio confederale.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 45.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione, agli statuti delle Federazioni nazionali ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Prezzo L. 4,40

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5104340) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.